

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

628^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 19 MAGGIO 1967

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente MACAGGI
e del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI	Pag. 33831	BATTINO VITTORELLI	Pag. 33889
DISEGNI DI LEGGE		GAVA	33889
Annunzio di presentazione	33831	LUSSU	33887
Trasmissione dalla Camera dei deputati	33831	MENCARAGLIA	33886
Seguito della discussione:		TERRACINI	33891
« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):		* VERONESI	33892
PRESIDENTE	33874	Svolgimento di interrogazioni:	
* D'ANGELOSANTE	33850	BERMANI	33835
MORVIDI	33867	BITOSSI	33837
PENNACCHIO	33846	DI NARDO , <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	33832, 33834
TORELLI	33864	DI PRISCO	33832
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		PICARDI , <i>Sottosegretario di Stato per l'in- dustria, il commercio e l'artigianato</i>	33836
Annunzio di interpellanze	33884	Svolgimento di interpellanze:	
Annunzio di interrogazioni	33884	DI NARDO , <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	33842
Annunzio di risposte scritte ad interroga- zioni	33883	MAMMUCARI	33838, 33844
Per lo svolgimento di interrogazioni sui re- centi avvenimenti nel Vietnam:		ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni	33893
PRESIDENTE	33889, 33890, 33892		
BARTESAGHI	33888		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BONAFINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 16 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore D'Errico per giorni 6.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati CAIATI ed altri; FORNALE ed altri. — « Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di "monumentalità" ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 » (2233);

Deputato CAIAZZA. — « Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 » (2234);

Deputato RUSSO Vincenzo. — « Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze, per la laurea in scienze biologiche » (2235);

Deputati BERTÈ ed altri. — « Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite

prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (2236).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

AJROLDI, BARTOLOMEI, BELLISARIO, BERTOLA, DONATI, GUARNIERI, MAIER, MONETI, PACE, STIRATI, TRIMARCHI e ZANNINI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento » (2237);

PELIZZO, MORANDI, ANGELILLI, GIORGI e LIMONI. — « Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario » (2238).

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Si dia lettura dell'interrogazione del senatore Di Prisco e di altri senatori.

BONAFINI, *Segretario*:

DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. — Per conoscere quali disposizioni siano state date all'INPS, che risulterebbe averle da diversi mesi richieste, per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (pensione di anzianità), nei riguardi dei lavoratori agricoli.

Se non ritenga il Ministro, dopo diciassette mesi dalla emanazione della legge n. 903 del 1965, che il ritardato adempimento delle norme sopraricordate sia palese violazione di un legittimo diritto dei lavoratori agricoli che hanno maturato le condizioni per ottenere la pensione di anzianità. (1520)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, dispone che « gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e degli artigiani » hanno diritto alla pensione di anzianità a qualunque età, purchè possano far valere 35 anni di effettiva contribuzione.

È noto, peraltro, che ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna, attese le caratteristiche del loro impiego con punte molto basse, sono accreditati, nel corso degli anni, contributi assicurativi la cui entità numerica, ragguagliata ad anni di effettiva contribuzione, ben difficilmente consentirebbe il raggiungimento del requisito previsto dall'articolo 13, prima della maturazione dei normali requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

Detta particolare situazione è stata tenuta presente dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, che, ai fini del pensionamento per vecchiaia, agli articoli 2 e 9, considera equivalente ad un anno di contribuzione un numero di contributi giornalieri pari a 156 per gli uomini con qualifica superiore a quella di « eccezionale », a 104 per gli uomini con qualifica di « eccezionale » e per le donne e i giovani con qualifica superiore a quella di « eccezionale », a 70 per le donne e i giovani con qualifica di « eccezionale ».

In sede di applicazione dell'articolo 13 della citata legge n. 903, ai fini della determinazione del requisito contributivo dei giornalieri di campagna, è sorta questione se possa

farsi ricorso ai principi vigenti per tali lavoratori in materia di pensionamento per vecchiaia.

Il Ministero del lavoro, dopo attento esame del problema, ha ritenuto che, nel silenzio dell'articolo 13, i principi della legge numero 218 possano trovare applicazione anche in materia di determinazione del requisito contributivo dei lavoratori agricoli giornalieri per l'acquisizione del diritto alla pensione di anzianità, essendo questa, sostanzialmente nella disciplina della legge n. 903, una particolare specie di pensione di vecchiaia concessa anticipatamente rispetto ai normali limiti di età pensionabile.

In conformità a tale indirizzo, sono state, pertanto, impartite direttive all'INPS affinché in favore dei lavoratori agricoli giornalieri iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sia riconosciuta esistente la condizione di effettiva contribuzione posta dall'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, numero 903, quando detti lavoratori risultino iscritti per non meno di 35 anni negli appositi elenchi nominativi e quando in loro favore risultino versati complessivamente non meno di 5640 contributi giornalieri, se si tratta di giornalieri di campagna uomini, con qualifica superiore a quella di « eccezionale », di 3640 contributi giornalieri, per i giornalieri di campagna uomini con qualifica di « eccezionale » e per le donne e i giovani con qualifica superiore a « eccezionale » e di 2450 contributi giornalieri, per i giornalieri donne ed i giovani con qualifica di « eccezionale ».

L'INPS di recente ha assicurato di essersi adeguato alle predette disposizioni.

PRESIDENTE. Il senatore Di Prisco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI PRISCO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario della sua risposta che indubbiamente è completa dal punto di vista delle questioni che avevo sollevato nella mia interrogazione. Ma debbo con rammarico dichiararmi insoddisfatto poichè ritenevo che, a proposito dell'applicazione dell'articolo 13

della legge n. 903 per i giornalieri agricoli, fosse stato assunto dal Ministero e quindi dall'INPS un orientamento tendente a dare il riconoscimento più volte chiesto nei confronti di questi lavoratori affinché non rimanessero sempre i più assoggettati al fiscalismo dell'INPS.

I colleghi sanno che i braccianti agricoli nel nostro Paese si trovano estremamente a disagio. In varie parti si è manifestato un attacco agli elenchi anagrafici che sta colpendo decine di migliaia di lavoratori. Per quanto riguarda specificamente il problema delle indennità di anzianità, quello che ci ha detto l'onorevole Sottosegretario e che già sapevamo, cioè che l'INPS ha diramato istruzioni alle sedi periferiche, dimostra che si vuole mantenere questa situazione di carattere restrittivo. Onorevole Sottosegretario, il riferimento alla legge del 1952 è giusto per quanto riguarda i criteri che regolano la corresponsione della pensione di anzianità e quindi la questione relativa all'ammontare delle giornate valide (156 se giornalieri continui, 104 eccetera). Ma è altrettanto vero che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 17 del decreto-legge n. 818 del 1957 il quale recita: « Ai fini dei requisiti previsti dall'articolo 2 possono essere computate a favore dei lavoratori agricoli per ciascun anno agrario non più di 156 giornate ». Infatti, vi sono lavoratori agricoli i quali lavorano per 200, 250, 280 giornate all'anno, ma, ai fini pensionistici, usufruiscono soltanto di 156 giornate; ma se questi stessi lavoratori in un anno lavorano soltanto per 100 giornate allora si dice loro: vi mancano 56 giornate. Non è che alla fine dei 35 anni chi ha 5.760 giornate di contributi possa avere la pensione, perchè i giorni in più nei quali ha lavorato in determinati anni non vengono conteggiati e per i giorni che ha lavorato in meno in altri anni gli si dice: questi giorni ti mancano. Quindi per raggiungere l'anzianità di 35 anni occorre che il lavoratore abbia lavorato almeno per 40 anni.

Ebbene, noi riteniamo che questo non sia giusto. Noi pensavamo che si dovesse mantenere l'anzianità di 35 anni, cioè che non si dovesse concedere alcun privilegio, ma che le giornate lavorative superiori ai 156 giorni

dovessero essere conteggiate. Non si capisce perchè nel calcolo debbano essere conteggiate le giornate lavorative in meno e non le giornate lavorative in più. Ecco dunque il motivo della nostra insoddisfazione e della nostra amarezza e soprattutto dell'insoddisfazione dell'amarezza dei lavoratori agricoli i quali ritenevano che quella relativa alla pensione di anzianità potesse essere una norma applicabile nei loro confronti. Posso portare l'esempio di un lavoratore il quale per trent'anni ha lavorato 290 giornate, mentre in questi ultimi anni soltanto 110, 120, 130 poichè è diventato vecchiotto e un po' malandato; ebbene, tutte quelle giornate in più delle 156 che ha fatto per trent'anni non contano nulla agli effetti della pensione di anzianità. Gli contano invece negativamente le giornate in meno, rispetto alle regolamentari 156, lavorate negli ultimi anni ed egli deve perciò, malgrado le molte giornate di lavoro da lui fatte per trent'anni proprio per quel calcolo matematico, aspettare ancora due o tre anni per percepire la pensione.

Io ritengo anche, signor Sottosegretario (e credo che le organizzazioni sindacali prospetteranno questo fatto alla Corte costituzionale), che ci sia una grossa contraddizione tra ciò che la Corte costituzionale ha stabilito, dichiarando l'incostituzionalità della norma che prevedeva che non potessero essere date più di 156 giornate a carico della pensione dei lavoratori agricoli e questa nuova disposizione che il Ministero e la Previdenza hanno emanato per l'applicazione dell'articolo.

Ecco perchè io mi dichiaro insoddisfatto della risposta che ho avuto.

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione del senatore Bermani al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

BERMANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che per l'Ecap di Novara — che gestisce corsi di insegnamento complementare per apprendisti della città di Novara e nella provincia (in

località distanti fino a 120 chilometri dal capoluogo data la lunghezza della provincia stessa) — l'onere organizzativo d'impostazione e di controllo dei corsi è particolarmente gravoso per la copertura delle spese di organizzazione (che per l'esercizio 1965-66 sono state infatti di lire 88.000 per corso contro le 75.000 finanziate);

che la somma di lire 75.000 è in effetti insufficiente per gestire con efficacia i corsi, specialmente quando si tratta di corsi dislocati in località diverse e lontane, per cui il problema si deve prospettare in analoghi termini anche per altre provincie;

che da ben 10 anni la somma di lire 75.000 non ha subito aumenti, ad eccezione di un anno in cui è stata di lire 100.000, per cui oggi si può ritenere appena adeguata una somma di lire 100.000 per ogni corso;

che pur stando le cose in questi termini per quanto attiene all'organizzazione, risultano però sempre, tenuto conto delle altre voci in bilancio per i corsi, degli avanzi di gestione derivanti dalla variazione del numero degli apprendisti tra la presentazione delle proposte e la data di inizio dei corsi e da un'aliquota degli oneri previdenziali e mutualistici non utilizzati;

che negli anni precedenti al 1963 era possibile il trasferimento tra le varie voci di bilancio dei corsi, mentre a partire dall'esercizio finanziario 1963-64 ciò non è stato più possibile, mettendo in gravi difficoltà gli enti gestori dei corsi;

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno:

1) che abbia luogo una sollecita modifica delle norme attualmente ostanti ai trasferimenti;

2) che venga accolta quindi — per quanto attiene al caso particolare dell'Ecap di Novara — la richiesta da esso inoltrata in data 8 novembre 1966 al Ministero del lavoro di trasferire dalla voce « materiale didattico » alla voce « organizzazione » la maggior spesa di organizzazione effettuata nell'anno 1965-66, e ciò anche per non mettere in difficoltà un Ente che è stato il primo nella provincia di Novara a impostare i corsi complementari e che vanta ormai una decennale benemerita attività;

3) che si addivenga a un aumento, per gli esercizi successivi, della quota di finanziamento per l'organizzazione da lire 75.000 a lire 100.000 per ogni corso. (1730)

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la disposizione che vieta storni di somme tra le voci di spesa dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti (organizzazione, compenso al personale insegnante, eventuali oneri assicurativi, previdenziali ed integrativi della retribuzione degli insegnanti, acquisto di materiale didattico) ha il suo fondamento, oltre che in ragioni di carattere amministrativo-contabile, nella esigenza di garantire l'esatto svolgimento dei corsi alla stregua di obiettivi ed uniformi criteri, assicurando un uguale trattamento agli enti gestori.

Preciso che il ricorso ad eventuali storni delle suddette voci di spesa e, in particolare, di quella relativa alla organizzazione, favorirebbe gli enti gestori di corsi frequentati da un numero di apprendisti inferiore a quello previsto nell'atto di autorizzazione, rispetto agli enti gestori di corsi con un numero di partecipanti pari a quello originariamente previsto.

Con riferimento ai punti 1 e 2 dell'interrogazione della signoria vostra onorevole, non ritengo pertanto che possano essere modificate le norme attualmente ostanti ai trasferimenti di fondi residui nè, conseguentemente, che possa essere accolta la richiesta avanzata dall'ECAP di Novara per lo storno di residui dalla voce materiale didattico a quella organizzazione.

Quanto all'aumento — auspicato dalla signoria vostra onorevole al punto 3 dell'interrogazione — della quota di finanziamento relativa alla voce organizzazione, premetto che le disponibilità del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori sono già assorbite in notevole misura (li-

re 12.100.000.000 nell'esercizio 1966-67) dalla Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti sulla quale incidono gravosi oneri per il pagamento delle assicurazioni sociali degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane. L'espansione delle spese di organizzazione non potrebbe, dunque, non comportare una riduzione del numero dei corsi di insegnamento complementare autorizzato, riduzione, peraltro, inammissibile in quanto priverebbe una parte degli apprendisti della possibilità di avvalersi del beneficio in parola.

La possibilità di aumentare in futuro l'importo della voce organizzazione e delle altre voci di spesa deve, pertanto, ritenersi subordinata alla reperibilità di maggiori somme.

Occorre inoltre tener presente che l'intervento finanziario del Ministero del lavoro, anche per quanto riguarda l'attività di insegnamento teorico-complementare per apprendisti, rappresenta un contributo diretto ad integrare le disponibilità degli enti gestori, contributo della cui misura gli enti stessi si sono dichiarati insoddisfatti, in relazione alle spese sostenute, soltanto in pochi casi.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bermani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

B E R M A N I . Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario della risposta che mi ha dato, ma evidentemente non posso dichiararmi soddisfatto in quanto essa non mi convince. Tra l'altro, si adduce l'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei corsi alla stregua di uniformi criteri e si aggiunge che si deve assicurare un uguale trattamento agli enti gestori; ma è proprio questa uniformità di trattamento che, a parer mio, costituisce un vizio, un errore, in quanto non si possono mettere sullo stesso piano gli enti gestori che svolgono corsi in un solo centro della provincia, per esempio il capoluogo, e quelli che — come è proprio il caso dell'Ecap di Novara — svolgono corsi in più centri, magari lontanissimi dal capoluogo. In particolare, riferendomi alla provincia di Novara, che ha una lunghezza di oltre 150 chilometri, con il capoluogo all'estremo sud, è

evidente che l'onere per l'organizzazione e l'impostazione dei corsi, con la conseguente necessità di adeguati controlli, risulta notevolissimo: dato che l'Ecap novarese intende veramente applicare nella lettera e nello spirito la legge istitutiva per l'insegnamento complementare.

Quindi, anche la risposta negativa data dall'onorevole Sottosegretario al secondo punto della mia interrogazione, là dove essa fa riferimento specifico alla richiesta dell'Ecap di Novara di trasferire la maggiore spesa di organizzazione per il 1965-66, non può certo essere persuasiva, tanto più che non tiene alcun conto delle difficoltà forse insuperabili alle quali, con il diniego di tale richiesta, quell'Ecap andrà incontro. Si tratta di un ente con una vasta attività decennale e che è stato il primo in quella provincia ad istituire dei corsi complementari; bisognerebbe tenerne conto.

Quanto alla risposta al terzo punto della mia interrogazione, negativa in ordine alla richiesta di aumento da 75.000 a 100.000 lire della quota di sovvenzione per ogni corso, anche qui non si tiene evidentemente conto del fatto che se le 75.000 lire costituivano un giusto contributo dieci anni fa, oggi dovrebbero essere portate almeno alle 100.000 lire come io ho richiesto.

Ho qui degli appunti che mi sono stati fatti pervenire dall'Ecap di Novara nei quali si ricorda come i corsi apprendisti (che sono complementari all'addestramento pratico, e perciò teorici) non possono essere svolti con la sola esposizione dell'insegnamento. Le lezioni, per essere veramente efficaci, devono essere illustrate praticamente, con uso di apparecchiature che naturalmente sono costose, ma didatticamente utilissime; così, infatti, agli allievi si fa utilmente conoscere l'attrezzatura più idonea per eseguire a regola d'arte un lavoro. Si fa altresì osservare che sono pure necessari, per non dire indispensabili, in questi corsi degli apparecchi audiovisivi, i quali servono per meglio svolgere le lezioni da parte degli insegnanti. Il Ministero non riconosce per i corsi apprendisti le spese di acquisto per queste apparecchiature, ma un ente che voglia effettivamente

compiere il suo dovere le deve usare e quindi se le procura a sue spese.

Di qui la necessità dell'aumento che io ho chiesto. In risposta alla mia domanda di ordine generale, si dice che bisognerà reperire i fondi e che fino a quel momento non si potrà fare niente. Ma, secondo me, è urgente reperire questi fondi.

Io ho parlato di questo argomento — e l'onorevole Sottosegretario lo sa — in sede di 10ª Commissione durante la discussione del bilancio del Lavoro. In quella sede, tutti insieme, commissari e Governo, abbiamo riconosciuto la grande importanza dei corsi di addestramento. Se però questi corsi non vengono messi in condizione di funzionare bene, i fondi, anche quelli che si danno adesso, finiranno per essere mal spesi.

Pertanto, pur ringraziando l'onorevole Sottosegretario della sua risposta alla mia interrogazione, mi dichiaro insoddisfatto di quanto egli ha detto su tutti e tre i punti dell'interrogazione stessa.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Cerreti e di altri senatori. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

CERRETI, BITOSI, FABIANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se ritiene adeguate le misure e provvidenze prese dal Governo ed approvate dal Parlamento a favore delle zone alluvionate il 4 e 5 novembre 1966;

ed in particolare se le somme messe a disposizione degli artigiani, dei commercianti e dei piccoli e medi industriali che hanno avuto danneggiate o distrutte le loro attività produttive possano veramente contribuire efficacemente al ripristino delle normali attività corrispondenti.

Infine gli interroganti domandano quali misure si intendano prendere d'urgenza per facilitare l'ottenimento dei crediti agevolati che, almeno per Firenze, appaiono già insufficienti complessivamente e troppo lenti e complicati ad ottenersi per coloro che non possiedono più beni da offrire in garanzia agli Istituti di credito. (1661)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. All'interrogazione dei senatori Cerreti, Bitossi e Fabiani il Ministero dell'industria risponde che, a termini degli articoli 27, 28 e seguenti della legge 23 dicembre 1966, numero 1142, le imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1966, beneficiano di un contributo entro il limite massimo di lire 500 mila e della possibilità di ottenere finanziamenti al tasso agevolato del 3 per cento ammortizzabili in dieci anni.

Mentre il contributo ha lo scopo di dare agli operatori economici danneggiati un'immediata disponibilità di denaro, con il quale dovrebbe essere possibile un pronto ripristino delle attrezzature indispensabili per una ripresa almeno parziale dell'attività, il finanziamento dà invece al danneggiato la possibilità del completo ripristino degli impianti e delle attrezzature.

A facilitare tali finanziamenti è prevista anche la garanzia sussidiaria dello Stato che, a seconda dell'importo del finanziamento stesso, interviene fino al limite del 95 per cento dell'eventuale perdita che gli istituti ed aziende di credito, ammessi a compiere tali operazioni, dimostrino di aver sofferto.

Tenuto conto delle provvidenze previste dalla suddetta legge, si ritiene che le stesse siano sufficienti per il ripristino delle attività commerciali, industriali ed artigiane.

Si ritiene, infine, di dover far presente che con il fondo stanziato per la concessione del contributo previsto dall'articolo 27 della legge su richiamata sono stati erogati a favore delle imprese danneggiate 14 miliardi, oltre ad altri 6 miliardi che sono stati disposti con il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246; per quanto riguarda i finanziamenti alla data dell'11 aprile, sono state approvate dal Mediocredito centrale 8833 domande per un importo di 154,2 miliardi. Di tale importo il 51,6 per cento si riferisce a finanziamenti concessi nella provincia di Firenze.

PRESIDENTE. Il senatore Bitossi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BITOSS I. Signor Presidente, mi rendo conto, rileggendo l'interrogazione presentata insieme ai colleghi Cerreti e Fabiani, che può sembrare ingenuo domandare al Ministro dell'industria se ritiene adeguate le misure e le provvidenze approvate dal Parlamento a favore degli alluvionati.

Normalmente si usa dire che non si chiede all'oste se il suo vino è buono, poichè la risposta è ovvia. Infatti, puntualmente il Sottosegretario ci fa sapere che tutto è stato regolato alla perfezione; inoltre non ci dice, ma si suppone che egli possa anche dire, che tutto è stato accolto con soddisfazione dagli interessati e che meglio di così non si poteva fare. Il motivo della nostra interrogazione era quello di sollecitare un nuovo esame della situazione da parte degli organi competenti a distanza di 5 o 6 mesi dall'alluvione, in maniera da accertare se quanto era stato previsto dal punto di vista finanziario è risultato idoneo e sufficiente per gli interessati; l'interrogazione aveva lo scopo di far constatare che, specie per gli artigiani, i commercianti e i piccoli e medi industriali, i danni materiali ed economici derivati dall'alluvione sono stati così gravi che il contributo previsto è risultato del tutto insufficiente per contribuire concretamente alla ripresa delle normali attività.

La risposta è stata invece evasiva, limitandosi ad elencare delle cifre e ciò dimostra come il Ministro dell'industria non conosca la reale situazione esistente nelle zone alluvionate e, in particolar modo, nella città di Firenze. Non sa che una parte notevole degli artigiani e dei piccoli commercianti sono piombati nella miseria più nera, anche perchè i crediti previsti — che il Sottosegretario ci ha citato — della Mediobanca e gli altri prestiti sono stati concessi sì, ma a coloro che si trovavano in condizioni finanziarie favorevoli ed avevano la possibilità di dimostrare che in ogni caso vi era una copertura onde risarcire le banche in caso di mancata restituzione dei prestiti concessi. I prestiti invece sono stati negati a coloro che avevano visto distrutta dall'alluvione ogni loro attività, attività che rappresentava l'unica

fonte di vita non avendo altre possibilità, altri beni a loro disposizione. Non possiamo quindi, onorevole Sottosegretario, ritenerci soddisfatti della risposta. Pur tuttavia, voglio augurarmi che questa nostra interrogazione abbia avuto almeno il risultato di far presente al Ministro dell'industria che tale problema non può considerarsi chiuso, ma deve formare oggetto di nuovi e tempestivi provvedimenti per supplire alle gravi carenze dimostrate dai passati provvedimenti legislativi. Che tutto sia da riesaminare e da studiare, e non solo per quanto riguarda i contributi dati agli alluvionati, dimostratisi d'altra parte insufficienti, emerge anche per quanto concerne la ricostruzione e la sistemazione delle opere danneggiate dall'alluvione del 4 novembre; lo dimostra, onorevole Sottosegretario, quanto si è verificato in questi giorni a Firenze. Il nubifragio che si è scatenato a Firenze in questi giorni ha trovato la città indifesa perchè quelle opere di riparazione e di ricostruzione che avrebbero dovuto essere attuate, per proteggere Firenze e la provincia da nuovi disastri, o non sono state iniziate o sono state sospese per mancanza di fondi.

Informi, onorevole Sottosegretario, il Ministro di tale situazione. I cittadini di Firenze non possono più oltre tollerare questo stato di incuria del comune e del Governo, stato di incuria e di disinteresse che li fa vivere ogni giorno di più sotto la costante minaccia di una nuova catastrofe che potrebbe mettere in pericolo la loro vita e i loro averi. Non possiamo accettare quindi quanto ci è stato detto dal Sottosegretario e lo preghiamo vivamente di informare il Ministro di questa nostra insoddisfazione e della situazione reale in cui in questo momento si trova la stessa Firenze come le altre città che sono state danneggiate dalle alluvioni.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Senatore Bitossi, le ho detto che per i contributi c'è un nuovo decreto-legge dell'8 maggio, appunto per venire incontro alle nuove necessità.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Fanelli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

FANELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in considerazione della costante trasformazione industriale della provincia di Frosinone, intende impartire disposizioni per il ripristino della sede provinciale dell'ENPI in Frosinone, capoluogo di provincia.

Come è noto, tale sede venne soppressa ed aggregata a quella di Latina nel 1960 con motivi allora ritenuti parzialmente validi, ma che oggi non sono più tali in quanto il volto della provincia va trasformandosi radicalmente da prettamente agrario a prettamente industriale.

Infatti, oltre agli stabilimenti già esistenti altri ne sono sorti e ne stanno sorgendo, di cui alcuni di portata europea, nell'ambito del nucleo di industrializzazione appositamente istituito per lo sviluppo industriale della provincia stessa. (1518)

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Fanelli non è presente, s'intende che abbia rinunciato a questa interrogazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Svolgimento di interpellanza

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza dei senatori Mammucari e Compagnoni. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se risponde a verità quanto si afferma tra i funzionari della Gescal essere tale Ente divenuto il finanziatore dell'INAM, dell'INA e di altri Istituti, per operazioni che nulla hanno a che vedere con gli scopi e le norme statutarie dell'Ente stesso;

quali provvedimenti, di concerto anche con il Ministro dei lavori pubblici, sono stati adottati e si intendono adottare, al fine di

rendere operanti per la costruzione di alloggi per lavoratori le centinaia di miliardi, percepiti con i contributi di legge, giacenti nelle casse dell'INA o presso banche e istituti di credito convenzionati con la Gescal;

quali iniziative sono state prese per agevolare i Comuni a realizzare opere di urbanizzazione allo scopo di facilitare l'attività edilizia, di cui alla legge istitutiva dell'Ente;

quante sono le costruzioni realizzate a conclusione del II piano settennale della ex INA-Casa e in conformità del dettato della legge istitutiva della Gescal dal 1963 al 1966;

in quale fase si trova l'operazione di liquidazione del patrimonio edilizio della ex INA-Casa. (480)

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

M A M M U C A R I . L'interpellanza è stata presentata molti e molti mesi or sono, ma credo che sia valida ancora oggi per il fatto che le questioni lamentate nella interpellanza sono attuali, poichè non sono state portate correzioni a quella situazione, abbastanza seria, che ci ha indotto a presentare la interpellanza.

Vorrei far presente che della GESCAL, purtroppo, si parla pochissimo in Parlamento, mentre si parla moltissimo di altri enti; anche nelle Commissioni si fanno riunioni per l'IRI, per l'ENEL, per l'ENI, ma per la GESCAL, in generale, tranne qualche rara eccezione, non si discute e non se ne discute neppure nel corso del dibattito dei bilanci, quasi che di questo ente non si debba parlare o che questo ente non abbia funzioni preminenti nell'attività economica italiana e, in maniera particolare, nel settore dell'edilizia. Io vorrei ricordare che per legge la GESCAL dovrebbe realizzare le seguenti funzioni. La prima: costruzione degli alloggi per i lavoratori, cioè alloggi di tipo economico, indipendentemente dallo stato di disoccupazione, cioè vi è stata una modificazione di fondo rispetto alla legge istitutiva dell'INA-Casa. Seconda funzione, a nostro parere di estrema importanza e che già l'INA-Casa ha svolto in maniera abbastanza positiva tanto da riceverne

lodi in campo internazionale, è quella di ricerca, sperimentazione e progettazione pilota, per il cui espletamento la GESCAL, per legge, potrebbe disporre di una somma di 24 miliardi. Inoltre spettano alla GESCAL le spese di urbanizzazione, al fine di agevolare i comuni, fornendo o anticipando a questi i mezzi finanziari necessari per realizzare quelle opere che i comuni non sono in grado, immediatamente, di realizzare.

A questo proposito vi sono due leggi, che stabiliscono tale principio: la legge del 18 aprile 1962, la famigerata — io la chiamo in questi termini — legge n. 167 e la legge del 29 marzo 1965, n. 217 che dovrebbe scadere nel marzo dell'anno prossimo. Questa seconda legge dava disposizioni alla GESCAL, in via eccezionale, in base alle norme anticongiunturali, di anticipare somme, per una cifra abbastanza ingente, ai comuni per realizzare opere di urbanizzazione. Una funzione particolare della GESCAL è quella della liquidazione del patrimonio INA-Casa. In

tal modo, la GESCAL avrà ulteriori mezzi oltre quelli che la legge stabilisce, in quanto contributi dei lavoratori, imprenditori e Stato, per promuovere la costruzione di alloggi.

Altro compito della GESCAL, dopo l'approvazione della legge per le zone alluvionate, è quello di finanziare le spese dei comuni che sono stati alluvionati per le opere di urbanizzazione ed infine quello — cosa estremamente importante — del coordinamento dell'attività edilizia, economica con altri enti. Su questo ultimo punto vi era già stato un tentativo da parte dell'INA-Casa, con il famoso CEP, tentativo che non aveva approdato che all'orientamento da parte dell'INA-Casa di istituire centri pilota, cioè centri edilizi pilota nelle grandi città; centri edilizi, che hanno dato luogo all'accentramento delle costruzioni attorno ai centri stessi e quindi, in via indiretta, alla realizzazione di operazioni di cui alla legge stessa.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue M A M M U C A R I). Questa attività di coordinamento, essenziale anche in base alla quantità di leggi sull'edilizia economica e popolare, da parte della GESCAL non viene realizzata.

Ora, per quanto ha riferimento alle spese di urbanizzazione, non so se in questi ultimi mesi sia stata realizzata qualche cosa, però, precedentemente non erano state versate somme, da parte della GESCAL, ai comuni per realizzare tale attività. Si dice: vi è la legge n. 167 che non dà la possibilità alla GESCAL di anticipare somme per il fatto che i comuni non hanno ancora reperito le aree o non hanno ancora potuto applicare la legge n. 167. Ora è bene parlar chiaro. Se la GESCAL deve realizzare la sua attività in base alla prospettiva di attuazione della legge n. 167, allora io dico: campa cavallo che l'erba cresce. Infatti, in pratica, questa è stata sinora e può essere ancora la maniera per

impedire alla GESCAL di realizzare la sua attività, perchè non sappiamo ancora quale sarà la sorte della legge urbanistica, nè sappiamo se il Governo è intenzionato o no a finanziare la 167, cioè a dare ai comuni i mezzi necessari per l'acquisizione delle aree e per realizzare le opere di urbanizzazione. A quel che noi sappiamo, ancora oggi, proprio per la politica del contenimento della spesa pubblica, la 167 non verrà realizzata. Inoltre sono pochissimi i comuni, che hanno impostato il piano della 167, mentre invece la schiacciante maggioranza dei comuni questo piano non lo ha attuato; si voleva condizionare quindi, l'attività della GESCAL all'applicazione della 167 e veramente si volevano creare le condizioni per il suo espletamento.

L'attività di ricerca, di sperimentazione, di progettazione della GESCAL, nonostante la disponibilità di 24 miliardi stabiliti per legge (e con 24 miliardi si potrebbero realizzare

opere egregie nel campo della sperimentazione, della progettazione pilota e delle ricerche, in maniera particolare quando, oggi, uno dei problemi di fondo, che si pone per l'attività edilizia, problema che viene affrontato non solamente nel quadro della programmazione, ma che viene affrontato anche dal Consiglio nazionale delle ricerche, è quello della costruzione prefabbricata o quello di particolari tipi di costruzioni, che dovrebbero essere, da un lato, costruzioni di carattere economico e dall'altro costruzioni, che soddisfano a tutte le esigenze della vita moderna), nella pratica non viene realizzata.

Per le zone alluvionate sono stati dati pochi mezzi, tanto che oggi i comuni chiedono ulteriori finanziamenti da parte della GESCAL.

Il problema delle aree è quello più serio. A nostro parere è necessario rompere la situazione ed operare come si era operato con l'INA-Casa. L'INA-Casa aveva acquistato aree per molte e molte decine di miliardi, tanto che la stessa GESCAL ha portato a termine o sta portando a termine l'ultima fase del secondo settennio dell'INA-Casa, utilizzando le aree che sono state ereditate dal patrimonio dell'INA-Casa; sta cioè lavorando su 600 ettari che l'INA-Casa ha lasciato in consegna alla GESCAL. Attraverso questa operazione di acquisizione di un immenso patrimonio da parte dell'INA-Casa si sono potuti costruire ben 320 mila alloggi. Invece, ancora oggi, noi non sappiamo quanti alloggi è in grado di costruire la GESCAL con le aree che ha a disposizione al di fuori di quelle ereditate dall'INA-Casa.

Infine, per le opere di urbanizzazione sono stati spesi, se non erro, almeno fino ad alcuni mesi or sono, solamente 900 milioni, mentre l'INA-Casa aveva messo a disposizione e speso realmente per le opere di urbanizzazione, cioè per finanziamenti ai comuni (una parte di questi soldi purtroppo è andata a fondo perduto, un'altra parte è stata largamente utilizzata; a fondo perduto è andata una parte dei soldi spesi a favore del comune di Roma) 34 miliardi di lire, e con 34 miliardi di lire si era dato un incremento all'attività dei comuni indipendentemente, direi, dall'orientamento politico delle amministra-

zioni: si sono dati denari a Bologna, a Napoli, a Palermo, a Torino, a Genova e a Milano e così via; invece con la GESCAL questa attività è praticamente preclusa.

Ma qual è la cosa più preoccupante per la GESCAL? L'enorme liquidità di mezzi, che ha. Su questo punto è necessario che ci soffermiamo un istante, per sapere qua è la sorte di questi mezzi finanziari. La GESCAL ha in deposito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni circa 200 miliardi, che sono aumentati in questi ultimi tempi di altri 50 miliardi. L'IMI, cioè l'Istituto mobiliare italiano, ha una liquidità della GESCAL di 40 miliardi; le banche hanno 15 miliardi a disposizione; lo Stato deve dare ancora di residui passati altri 10 miliardi; quindi, come liquidità assoluta, la GESCAL dispone di 265 miliardi di lire. Inoltre, la GESCAL ha dei crediti nei confronti degli enti percettori. Lo Stato intanto deve dare quel famoso contributo del 3,20 per cento per ogni alloggio costruito e la cifra è di 60 miliardi di lire. Gli enti amministratori degli alloggi, cioè praticamente gli istituti per le case popolari, per la funzione di amministratori, debbono dare 12 miliardi di lire. Gli istituti autonomi delle case popolari per costruzioni che debbono realizzare e che non hanno realizzato, perchè hanno utilizzato i soldi per le loro specifiche attività, fino al punto di utilizzare i soldi della GESCAL per pagare gli stipendi del personale, hanno disponibili 42 miliardi versati dalla GESCAL. L'INAM, che è un ente percettore dei contributi, ha un credito a favore della GESCAL di 9 miliardi di lire, e l'INAM li utilizza a suoi fini e non li consegna alla GESCAL. Altri enti previdenziali hanno 3 miliardi di lire da consegnare alla GESCAL. Questa seconda voce crediti ammonta a 126 miliardi. Le liquidità della GESCAL quindi, nella pratica, ammontano a oltre 400 miliardi di lire; e non è poca cosa, perchè con 400 miliardi di lire si potrebbe veramente realizzare in maniera immediata un'intensa attività edilizia in una situazione abbastanza precaria come quella che abbiamo attualmente.

Quali sono le ragioni per le quali si è formata tale liquidità? A me sorge un sospet-

to, che io credo necessario esprimere, e cioè che vi sia un orientamento a realizzare, nei confronti della GESCAL, la stessa operazione, che si effettua con l'INPS: cioè impedire alla GESCAL di funzionare, da un lato, per agevolare, per rendere libero il campo all'iniziativa privata, dall'altro, però, utilizzare il denaro fresco, che affluisce alla GESCAL, a fini contrari agli interessi della GESCAL, cioè agli interessi anche dei lavoratori che pagano i contributi.

L'INA è un ente, direi, concorrenziale nei confronti della GESCAL, perchè, lo sappiamo tutti, realizza investimenti di carattere edilizio. Ma con quali denari? I suoi soldi li utilizza per l'attività di assicurazione e finanziaria; ma non può non sorgere il sospetto che i 200 miliardi, che essa ha in deposito, i 18 miliardi di anticipo dello Stato, che non ha consegnato alla GESCAL, i 32 miliardi di interesse sui denari depositati, che questa somma superiore a 250 miliardi venga utilizzata per operazioni a medio termine, come sono quelle di costruzione di case per accrescere il patrimonio dell'INA.

Anche l'IMI, l'Istituto mobiliare italiano, i denari non li tiene nella calza, come fanno i contadini francesi, ma li utilizza per operazioni a medio credito e non lascia intatta nessuna attività che miri a far realizzare un interesse abbastanza cospicuo all'istituto stesso. Vediamo, quindi, che non può non sorgere il sospetto, data l'enorme liquidità disponibile, che determinati enti siano indotti, con i soldi della GESCAL, a realizzare operazioni, che sono in contrasto con le operazioni e le funzioni che dovrebbe svolgere la GESCAL. E la cosa è tanto più grave, in quanto la GESCAL dovrebbe realizzare una funzione non solamente pilota nell'attività edilizia, ma anche di spinta all'attività edilizia stessa, cioè dovrebbe svolgere funzione di elemento propulsore, di volano per questa attività.

In tutti i giornali, ed anche in un convegno che si è tenuto a Perugia da parte della Democrazia cristiana, si lamenta un forte tasso di disoccupazione; si afferma che vi è una grave crisi edilizia, cosa che io in parte contesto. Non vi è una crisi, infatti, in tutto il settore dell'edilizia, bensì in deter-

minati rami. Coloro, che hanno provocato questa crisi con investimenti assurdi, oggi mirano ad utilizzare la GESCAL, nel senso che i denari di questo ente siano utilizzati per acquistare immobili già costruiti a cifre altissime. I lavoratori dovrebbero, cioè, pagare le speculazioni sbagliate degli imprenditori privati. Si lamenta inoltre che vi sia una situazione di carenza dell'azione delle cooperative; sono ben 50 mila le cooperative, che chiedono di avere finanziamenti e mutui, e la legge della GESCAL stabilisce, in un suo particolare articolo, che debba essere agevolata l'azione delle cooperative.

Noi abbiamo una situazione drammatica, si dice, nel settore dell'edilizia; però abbiamo oltre 400 miliardi di liquidità della GESCAL. Inoltre, un elemento, che a noi lascia sospettare moltissimo che si voglia attuare una politica contraria agli scopi di questo istituto, è il comportamento del Ministero del tesoro. Tutte le delibere fondamentali della GESCAL riguardanti l'attività produttiva e il personale vengono di fatto bloccate da questo Ministero, cosicché si è creato un profondo malcontento tra il personale, che ha già scioperato più di una volta e ha manifestato dinanzi al Ministero del tesoro, insistendo perchè esso personale venga utilizzato in maniera equa per le attività della GESCAL. Il personale insiste, inoltre, perchè il suo trattamento sia adeguato alle funzioni che svolge e perchè sia aumentato l'organico, dato che quello attuale non riesce, per l'enorme mole di attività, non solo di carattere costruttivo, ma anche burocratico — basterebbe pensare a tutta l'azione post-collaudato e a quella di liquidazione del patrimonio INA-CASA, per avere idea della mole di lavoro che grava sulla GESCAL — a svolgere assolutamente tutto questo lavoro. Ma il Ministero del tesoro blocca ogni delibera funzionale della GESCAL per gli stessi motivi per cui si bloccano le delibere concernenti altri enti, e ciò perchè si vuole che i denari di questi istituti siano usati per altri scopi, scelti, però, dal Ministro del tesoro. Lo stesso fatto che il Ministero del tesoro non dà mezzi, cioè non dà i soldi, che dovrebbe dare alla GESCAL, cioè i famosi 60 miliardi, è indice

del modo di come ci si vuole comportare nei confronti di questo ente.

Ora, questa situazione crea uno stato d'animo particolare, non solamente tra il personale, ma anche tra i lavoratori.

Sembra quasi che si voglia conseguire l'obiettivo di gettare il discredito sull'istituto per creare quel qualunquismo già così largamente diffuso nei confronti di tutti gli enti pubblici, in modo che, alla fine, si dica: liquidiamo la GESCAL che non serve a nulla e facciamo in modo che l'iniziativa privata realizzi tutta l'attività nel settore dell'edilizia. Il gioco è troppo chiaro anche in questo campo.

Infine è mia impressione che vi sia una lotta tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero del lavoro, lotta che, a mio parere, potrebbe essere composta in un comune intendimento di far funzionare la GESCAL. Si dice che ormai la GESCAL comincia a realizzare un'attività, e nel convegno di Perugia l'onorevole Bosco ha annunciato una cifra di investimenti abbastanza elevata.

Io ho voluto informarmi a proposito di questa cifra. È vero che sono stati appaltati i lavori per 350 miliardi, però teniamo presente che, di questi, 270 miliardi sono destinati all'attuazione dell'ultima fase del secondo piano settennale dell'INA-Casa e 80 miliardi dovrebbero essere investiti per l'attività costruttiva in aree, che sono sempre dell'INA-Casa, cioè non sono di nuova proprietà della GESCAL. Pertanto, terminata questa attività, non si sa in che modo la GESCAL potrà continuare a funzionare, non avendo un suo patrimonio di aree, su cui costruire. Inoltre, in riferimento alle possibilità che ha la GESCAL, teniamo presente che la liquidazione del patrimonio dell'INA-Casa dovrebbe portare nelle casse della GESCAL 1.000 miliardi di lire. Quindi, con questi 1.000 miliardi, oltre ai fondi, che dovrebbero essere percepiti dalla GESCAL nei 7 anni di pagamenti dei contributi, la GESCAL dispone di una massa monetaria di almeno 2.000 miliardi. Se, poi, si riuscisse a realizzare quelle operazioni, che si fanno normalmente, soltanto per le aree si avrebbero delle plusvalenze del valore di 600 miliardi.

Abbiamo dunque un'enorme somma monetaria a disposizione della GESCAL, somma, che potrebbe veramente mettere questa in condizioni di realizzare una sua particolare funzione.

Vi è, quindi, un problema molto serio, che, a nostro parere, deve essere affrontato con grande coraggio. Vorrei far presente che la stasi nell'attività della GESCAL comporta un danno gravissimo, non solo per il fatto che non si costruisce, ma anche perchè, costruendosi ad anni di distanza — teniamo presente che la GESCAL è sorta nel 1963 — si deve pagare il prezzo di un enorme aumento dei costi. Io sono stato sette anni nel comitato centrale dell'INA-Casa e ricordo che l'anno successivo alla sua istituzione, cioè nel 1950, già avevamo approntato i piani di costruzione, e nel primo settennio si realizzò il massimo delle opere che l'INA-Casa poteva realizzare, proprio perchè preoccupati dei costi di costruzione. Ebbene, per quanto riguarda la GESCAL, questo ritardo nella costruzione degli edifici ha già comportato un enorme aumento dei costi di costruzione, e un ulteriore ritardo comporterà ulteriori aumenti. Inoltre, questi ritardi impediscono che si realizzi lo svolgimento di una funzione pilota da parte della GESCAL.

Noi ci attendiamo che da parte del Governo ci si dica qualche parola non di conforto, ma di garanzia che si possa arrivare a far funzionare la GESCAL, non, come ha detto un dirigente della Democrazia cristiana, Barbi, per costruire le case per le anime (a Roma si potrebbe dire forse per le anime dei defunti), ma per costruire le case per i vivi, per i corpi dei vivi, per i lavoratori, così che la GESCAL possa assolvere alla sua funzione specifica.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere all'interpellanza.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, risulta che effettivamente l'INAM, a causa del ri-

tardo nell'approvazione di provvedimenti sulla fiscalizzazione di taluni oneri sociali e nei relativi pagamenti da parte dello Stato, è venuto a trovarsi tempo addietro in una situazione di temporanea carenza di mezzi finanziari per sopperire alla quale gli organi direttivi dell'istituto esaminarono la possibilità di rivolgersi ad enti, tra i quali la GESCAL, aventi disponibilità per l'apertura di crediti. Aggiungo che, avendo l'INAM reperito presso altre fonti le somme occorrenti, la GESCAL non ha successivamente effettuato alcun finanziamento in favore del predetto istituto. Non risulta che la GESCAL abbia nemmeno intrapreso operazioni di carattere finanziario con altri enti.

Diverso problema, e con ciò passo al secondo punto dell'interpellanza, è invece quello del deposito di fondi e dell'investimento di 40 miliardi in obbligazioni IMI effettuati allo scopo di realizzare un maggiore interesse sulle somme temporaneamente disponibili.

Infatti, al fine di evitare la completa improduttività delle somme accumulate durante il periodo iniziale di attività del piano per far fronte ai futuri impegni per costruzioni che daranno luogo ad esborsi in misura maggiore del ritmo d'afflusso dei mezzi finanziari, la GESCAL, dopo accurate e prudenti previsioni circa l'andamento degli impegni e quindi delle spese per la realizzazione dei programmi edilizi deliberati, ha investito la somma di 40 miliardi in obbligazioni IMI, ad un reddito medio tra il 6 ed il 5,25 per cento e ha depositato parte delle disponibilità liquide oltre che presso l'istituto tesoriere INA, presso la Banca nazionale del lavoro nonché presso il Tesoro con tassi di interesse compresi tra il 3,50 ed il 4 per cento. I predetti capitali vincolati per brevi periodi sono recuperabili in qualsiasi momento, in caso di necessità di liquidi, senza pertanto che i programmi edilizi subiscano ritardi nella loro realizzazione.

Circa l'attività in concreto svolta dalla GESCAL, faccio presente che dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge istitutiva 14 febbraio 1963, n. 60, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, a tutto il gennaio 1967 sono stati approvati i pro-

getti per 348 miliardi di lire e appaltati i lavori per oltre 210 miliardi (solo nell'ultimo trimestre sono state esperite con esito positivo gare di appalto per un totale di circa 33 miliardi). In dettaglio, nell'ambito dei programmi del secondo settennio, ormai sostanzialmente ultimati, sono state autorizzate gare per 127 miliardi e appaltate per 124 miliardi.

Per l'attuazione del piano decennale, previsto dalla citata legge istitutiva, n. 60, sono stati approvati 529 programmi di intervento, per 22 miliardi, e 236 progetti a demanio, per 47 miliardi. Nell'ambito di tali stanziamenti, che riguardano la costruzione destinata alla generalità dei lavoratori e dei dipendenti di aziende e pubbliche amministrazioni, i lavori aggiudicati ammontano a complessivi 81 miliardi, di cui 45 corrispondenti a 122 programmi di intervento e 36 a 156 progetti a demanio.

Sono stati, altresì, concessi finanziamenti in favore di 600 cooperative per un totale di 52 miliardi e sono stati appaltati lavori, corrispondenti alle costruzioni di 54 cooperative, per 5 miliardi di lire.

Naturalmente, non appena esaurita la disponibilità delle aree già di proprietà dell'ente, la prosecuzione del piano decennale, relativamente al settore della generalità dei lavoratori, è strettamente connessa con la possibilità, da parte dei comuni interessati, di procedere al reperimento delle aree occorrenti e di attuare l'urbanizzazione delle aree medesime.

In proposito osservo, peraltro, che, nonostante le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1962, n. 167, circa la formazione di piani di zona nei quali reperire le aree occorrenti, e nonostante l'assiduo sforzo sia della Gestione sia degli istituti case popolari sia dei comuni interessati per la più rapida attuazione di quanto previsto dalla legge stessa, sussistono tuttora notevoli difficoltà per la disponibilità delle aree stesse e soprattutto per gli oneri connessi con l'attrezzatura essenziale delle aree medesime, a causa della ben nota situazione finanziaria della maggior parte dei comuni italiani.

Aggiungo, altresì, che, a seguito di disposizioni ministeriali e degli organi deliberan-

ti della GESCAL, si sta accelerando al massimo, compatibilmente con le vigenti procedure, la realizzazione del piano decennale.

Al riguardo, faccio presente, con particolare riferimento al punto terzo dell'interrogazione, che la Gestione case per lavoratori ha sempre seguito l'indirizzo di agevolare, nei limiti imposti dalla legge, i comuni impossibilitati a far fronte ai propri impegni relativi alle attrezzature primarie e secondarie dei quartieri della Gestione medesima.

In effetti, oltre alla cessione gratuita di aree occorrenti per la costruzione di opere di pubblico interesse ed alla realizzazione, a carico della GESCAL, di alcune delle opere medesime, l'ente stesso, al fine di facilitare l'urbanizzazione dei suoli destinati alle costruzioni dei due settenni ed a quelle dei progetti a demanio di cui al primo piano triennale (i comuni interessati a quest'ultimo riguardo sono 65), ha concesso mutui per un totale di circa 23 miliardi.

Altri mutui per oltre 2 miliardi sono stati richiesti da vari comuni anch'essi interessati alle costruzioni del primo triennio, le relative richieste verranno sottoposte, non appena completata l'istruttoria in corso, al Consiglio di amministrazione della predetta gestione per le determinazioni di competenza.

Relativamente, infine, all'ultimo punto dell'interpellanza, faccio presente che l'andamento del programma concernente la liquidazione del patrimonio edilizio dell'ex INA-Casa ha conseguito sostanzialmente lo sviluppo che era nelle previsioni.

Alla fine del marzo scorso risultavano pervenute alla gestione 182.000 domande per passaggio di alloggi in proprietà con ipoteca legale e 25.000 domande per passaggio di proprietà e con promessa di vendita.

Alla stessa data erano predisposti dalla GESCAL 105.000 contratti di compravendita, con pagamento anticipato delle rate residue e con iscrizione d'ipoteca legale, dei quali 71.746 regolarmente stipulati. Parallelamente procede lo svolgimento degli adempimenti preliminari necessari per la cessione ai vari istituti interessati (IACP, INCIS, eccetera) degli immobili non richiesti in proprietà dagli assegnatari.

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M A M M U C A R I . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario della risposta, però non posso dichiararmi soddisfatto perchè permangono le difficoltà che hanno reso e rendono pesante l'attività della GESCAL e resta, fondamentale, il problema delle aree. Vi è una certa accelerazione dell'attività, per quanto ha riferimento ad una delle funzioni della GESCAL, quella, cioè, della liquidazione del patrimonio dell'ex INA-Casa, con la conseguenza della riscossione di ingenti somme, ma questa accelerazione aggrava ancora di più il drammatico problema della utilizzazione dei mezzi, perchè, come ha fatto presente anche l'onorevole Sottosegretario, una volta realizzate le costruzioni sul patrimonio di aree dell'ex INA-Casa, ci troveremo ancora di fronte ad una situazione assurda, cioè, ad avere enormi mezzi finanziari a disposizione che, ad un certo punto, però, si debbono utilizzare attuando investimenti finanziari che non ripagano neppure, con il tasso di interesse percepito, il processo normale di svalutazione della moneta: ogni ritardo comporta un aumento dei costi e, quindi, dei prezzi degli alloggi, nonchè un aumento degli affitti e dei prezzi di riscatto. I mezzi finanziari, perdurando tale situazione, non possono essere opportunamente e tempestivamente collocati.

Sarà, quindi, necessario, a nostro parere, dare la possibilità alla GESCAL, anche con un provvedimento interno, con un puro e semplice decreto ministeriale, di realizzare quelle operazioni, che aveva realizzato l'INA-Casa, cioè operazioni per l'acquisizione di aree, per la costituzione di un patrimonio di aree, indipendentemente dalla legge n. 167, perchè altrimenti rischiamo di legare le sorti della GESCAL alle sorti sinora assurde della legge n. 167. Fino a quando perdura l'insistenza da parte del Governo di non dare ai comuni i mezzi finanziari necessari per l'espletamento non solamente delle attività straordinarie, quali potrebbero essere quelle derivanti dalla legge n. 167, ma anche delle attività ordinarie, noi impediamo alla GESCAL di funzionare. Questo è il dramma.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lei, in sostanza, consentirebbe di andare fuori dai piani previsti...

M A M M U C A R I . Certamente, anche fuori, purchè si costruisca. Questo è il problema. Noi vediamo che cosa è successo a Roma con Spinaceto. Ora finalmente, dopo anni, si comincia a costruire, però a quanto ammontano i costi attuali? Si afferma che una simile operazione darebbe luogo ad una attività di speculazione, ma qui la questione riguarda i comuni, la politica dei comuni, il controllo che devono esercitare i comuni. Però se noi ci leghiamo alla 167, praticamente la GESCAL non funzionerà.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi permetto di far rilevare che nella sua piena autonomia questo ramo del Parlamento non ha approvato un provvedimento (non ricordo esattamente l'epoca, ma credo sia avvenuto due anni fa) che stabiliva una proroga di tre anni (al di fuori dei piani della 167) ai fini della costruzione di cooperative finanziate in base alla legge 1160.

Il Senato non approvò tale disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, proprio perchè non si andasse fuori dal piano della 167 e quindi fuori da quell'ordinamento urbanistico che tutti riteniamo di dover dare al Paese. Quindi, in sostanza, bisogna anche mettersi d'accordo. Infatti da parte del suo Gruppo, ma direi anche da parte di tutti i Gruppi, è ormai stato acquisito il principio che bisogna costruire nell'ambito della 167. Bisogna naturalmente che i comuni interessati abbiano i mezzi necessari per porre a disposizione della collettività l'urbanizzazione primaria almeno di quelle aree.

M A M M U C A R I . Noi qui siamo come il cane che cerca di mordersi la coda: siamo cioè in un circolo vizioso. Infatti il Governo non finanzia la 167, i comuni non hanno i soldi per realizzare le opere di urbanizzazione, la GESCAL ha i soldi, le aree reperibili ci sono, c'è la possibilità di combattere la

disoccupazione e di far svolgere alla GESCAL una funzione pilota. Credo quindi che il Parlamento debba arrivare ad una soluzione temporanea di compromesso che dia la possibilità di investire almeno una parte dei soldi che ha la GESCAL. Bisogna, cioè, avere un minimo di buonsenso, perchè se noi dobbiamo aspettare che il Governo muti politica, in modo che si abbia un altro tipo di schieramento e quindi la 167 venga finanziata, dobbiamo aspettare almeno le prossime elezioni e nel frattempo i lavoratori devono pagare le case a prezzi esorbitanti.

L'ultima questione riguarda la GESCAL. A mio parere, anche in base alla esperienza che ho dell'ex INA-Casa e della GESCAL, sarebbe opportuna una trasformazione anche della GESCAL. Infatti, se vogliamo che la GESCAL funzioni, deve essere trasformata in un ente a carattere industriale, non in un ente a carattere burocratico, ove per l'approvazione di ogni minuta pratica, anche per le delibere del Comitato centrale, si deve seguire un *iter* che dura anche un anno e mezzo o due anni, per cui anche l'attività normale della GESCAL viene bloccata. Se, invece, la GESCAL avesse una sua strutturazione analoga a quella dell'ENI o dell'ENEL o di altri analoghi parastatali e, direi, addirittura analoga a quella della Cassa per il Mezzogiorno, credo che potrebbe realizzare un'attività di gran lunga più produttiva di quella che sta realizzando oggi. Ritengo che tale questione debba essere presa in considerazione dal Governo.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

È iscritto a parlare il senatore Pennacchio. Ne ha facoltà.

PENNACCHIO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, una delle riforme già maturate da un pezzo nella coscienza democratica, di cui non è più lecito prorogare l'esame, è appunto quella relativa alle nuove disposizioni di pubblica sicurezza. Si è voluto invero definire il disegno di legge con le parole: « Modifiche al testo unico del 1931 ». In verità, il Senato si accinge a discutere una vera e propria riforma profondamente innovativa e sostitutiva destinata, anche sul piano tecnico, e non solo su questo, a costituire il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Potrebbe meravigliare che nel nuovo ordinamento costituzionale, che ha tanto inciso sulle disposizioni del 1931 e soprattutto dopo venti anni di intensa, ma ordinata vita democratica, non si sia riusciti ancora a dare un assetto nuovo alle leggi di polizia, più conformi alle esigenze della libertà dei cittadini e della società italiana. Ma tutti i colleghi sanno, perchè sono note le vicende, come diverse iniziative puntualmente proposte ad ogni legislatura altrettanto puntualmente sono cadute per scadenza della legislatura stessa. Difficoltà certo non mancavano e non mancano. Prima di ogni altra una: la diversa concezione dei doveri dello Stato tra maggioranza ed opposizione che si risolve ancora oggi in una irriducibile divergenza di principi e di criteri. Ciò è dimostrato dall'esistenza di due disegni di legge ben distinti sui quali, lasciatemi dire, risorge pieno ed insanabile il contrasto che vede da una parte partiti politici aderire molto fedelmente ai principi costituzionali delle libertà individuali e sociali, e dall'altra altri partiti che, partendo da posizioni di netta pregiudizialità verso i poteri dello Stato e degli organi di polizia, propongono una visione delle leggi di pubblica sicurezza assolutamente inaccettabile perchè ispirata al fine di una sua sterilizzazione, puntando in pratica sull'incapacità dell'autorità di pubblica sicurezza ad assolvere a quei compiti che una polizia ha il dovere di assolvere in uno Stato democratico.

GIANQUINTO. Quali sarebbero questi compiti secondo lei?

PENNACCHIO. Sono quelli di salvaguardare la libertà dei cittadini ma di salvaguardare anche la sicurezza nell'ambito di uno Stato che deve svilupparsi ordinatamente. Queste sono le nostre opinioni che desideriamo confrontare con quelle degli altri. *(Interruzione del senatore Gianquinto).* Noi viviamo in uno Stato democratico. Se il collega lo desidera, possiamo prendere in esame le costituzioni e le leggi di polizia degli altri Stati che non sono democratici e fare il giusto confronto. L'opposizione comunista forse non è ancora convinta che le libertà, in Italia, sono saldamente garantite.

GIANQUINTO. Da chi? Dalla Democrazia cristiana?

PENNACCHIO. Certamente, da un partito democratico qual è la Democrazia cristiana, col quale le libertà non hanno mai corso e non corrono alcun pericolo. La opposizione, è portata a giudicare la pubblica sicurezza non già come uno strumento a tutela dell'esercizio dei diritti civili e di una convivenza sociale ordinata e pacifica, ma piuttosto come uno strumento autoritario ed oppressivo a servizio di interessi particolari: è la visione quindi che è errata. E qui riteniamo che sia il suo errore di fondo. Forse è qui anche la sua insincerità e la rivelazione di una irriducibile contrapposizione tra partiti democratici e partiti a vocazione totalitaria che conduce melanconicamente a ritenere che, in fondo, si desidera una polizia inerme, priva di compiti specifici, piuttosto imbalsamata e paralizzata nelle sue funzioni, incapace oggi e domani di assolvere a quei compiti di tutela e di garanzia dell'ordine giuridico e costituzionale che la Repubblica si è liberamente dato. Che altro infatti può significare la proposta di fare del sindaco il centro del potere di pubblica sicurezza nella comunità locale? Non si venga maliziosamente ad obiettare che tali poteri derivano dalla rappresentanza democratica elettiva;

nessuno può insegnare a noi come si rispetta e si valorizza una funzione elettiva.

In effetti, la proposta rappresenta un rovesciamento del sistema, perchè assegna attribuzioni che funzionalmente ed obiettivamente possono essere assolte solo dagli organi dello Stato, come normalmente è previsto ed avviene in ogni Paese del mondo. Giusta è allora l'affermazione del collega Ajroldi, che ha definito il disegno di legge dell'opposizione una vera e propria dichiarazione di sfiducia nello Stato. Ma, allora, è anche giusta la conseguenza che si è davvero lontani e fuori dallo spirito dello Stato democratico. Le garanzie da assicurare ed, anzi, da sviluppare non riguardano solo l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini, delle loro libertà morali e personali; occorre che siano garantiti anche i rapporti civili, etici, sociali ed economici tra cittadino e cittadino e tra cittadino e Stato, e che tutti questi rapporti, nella loro correlazione, abbiano uno svolgimento ordinato; occorre che le libertà, in fondo, dei singoli si armonizzino con le libertà sociali, donde la necessità che lo Stato intervenga a tutelare con apposite normative e idonee strutture la sicurezza e l'ordine pubblico, che costituiscono un diritto sia per il singolo sia per la collettività insieme.

Il problema, semmai, investe i limiti dell'attività della pubblica sicurezza, la necessità di conciliare, in giusta misura, i diritti del cittadino con quelli della compagine sociale cui appartiene, compagine che, non poche volte, è minacciata dalla attività anti-giuridica ed antisociale dei singoli ed anche dei gruppi.

Il disegno di legge proposto dal Governo — dovuto, in modo particolare, alla tenacia ed alla passione democratica del Ministro dell'interno — diretto ad aggiornare la legislazione della Repubblica, a mio avviso, assolve agli obiettivi che ho dianzi indicato.

Peraltro, è errato identificare, come accade nel disegno di legge dell'opposizione, nell'attività della polizia, la sola attività che sia preordinata ad assicurare il buon ordinamento dello Stato.

Credo che sia il caso di ricordare che il nostro è uno Stato di diritto, che vive e si

sviluppa sul principio della distinzione dei poteri e delle responsabilità che collaborano e si controllano tra di loro.

Accanto all'attività, che è pur sempre esercizio di responsabilità, degli organi di polizia, c'è quella sovrana ed originaria del legislatore, c'è quella del potere giudiziario che interpreta ed applica la norma giuridica e tutela il cittadino anche contro lo Stato. Insomma c'è tutto un sistema di garanzie in un quadro di controlli attraverso i quali è difficile prevedere ipotesi o casi di prevaricazione di un potere sull'altro. L'ordine sociale e la sicurezza collettiva, purtroppo, non si possono garantire solo in via repressiva, ma anche in via preventiva; aggiungerei anzi che l'attività di prevenzione, diretta ad evitare la lesione dei beni sociali ed individuali, sotto un certo profilo, è più importante di quella di repressione. È giusto ed inevitabile quindi che si ricorra all'azione preventiva, non già in base a meri criteri di discrezionalità, che potrebbero anche essere fonte di arbitrio, ma solo in casi tassativamente stabiliti dalla legge, contro persone notoriamente pericolose e che possono suscitare fondato motivo di turbamento dell'ordine giuridico.

Credo che sia ancora viva l'eco di crimini che hanno gravemente offeso, con la forza della loro efferatezza, la coscienza morale della Nazione, prima ancora che violata una regola formale di convivenza. Ecco la ragione, quindi, non solo per salutare con compiacimento una riforma tanto attesa, ma anche per sottolineare la necessità che si faccia luogo, dove la pericolosità è più evidente e può più facilmente esplodere, ad una predisposizione di attività preventiva.

Non vi sono quindi, o almeno non vi dovrebbero essere, serie obiezioni alla legge, tranne se si sia mossi a combatterla con spirito di preconcetta opposizione. Innanzitutto la legge realizza un completo adeguamento ai principi della Costituzione, e non in base ad interpretazioni arbitrarie od unilaterali, ma per lo più attraverso il conforto autorevole che deriva dalle pronunce della Corte costituzionale, ai cui suggerimenti il disegno di legge si è uniformato.

E tanto vale soprattutto per quanto attiene all'esercizio dei diritti di libertà, in armonia con le esigenze della sicurezza della comunità. Molti sono gli articoli aggiornati ed adeguati al precetto della Costituzione, e basta dare uno sguardo per misurare l'ampiezza stessa della riforma.

La più sottile forma di sfiducia agli organi di polizia derivava, nel passato, dall'uso discrezionale dei loro poteri, previsto dalle leggi in vigore. È certo che se tale discrezionalità si fosse accompagnata con le tentazioni di autoritarismo e di abuso dei pubblici poteri, le libertà ne sarebbero risultate conculcate e offese. Ecco perchè noi dichiariamo che il testo unico del 1931, nelle mani di uno Stato totalitario, è stato fonte di violazioni gravi delle libertà dei cittadini e della società.

Ma nel disegno di legge in discussione sono stati opportunamente dettati nuovi criteri, molto restrittivi, per l'esercizio delle facoltà discrezionali dell'autorità di polizia. Oltre questi limiti restrittivi c'è la paralisi delle forze di polizia, c'è addirittura quasi la opportunità di abolirla come manifestazione del potere e dell'attività dello Stato.

A presidio dei diritti costituzionali dei cittadini sono stati adeguati i termini di ricorso a quelli previsti per i ricorsi amministrativi, da 10 a 30 giorni. Si sono semplificate le procedure, trasformando alcuni obblighi ricorrenti in un solo atto di registrazione preventiva; si è esteso, in molte autorizzazioni di polizia, l'istituto di rappresentanza; si è sancito l'intervento del potere giudiziario ordinario per sindacare i provvedimenti limitativi dei diritti, adottati in via provvisoria, in casi di emergenza. Nessuno può dubitare che la garanzia, così articolata, meriti di essere accolta con favore.

Il punto su cui l'opposizione, prevedibilmente, manifesterà il suo dissenso con maggior forza, credo riguardi i poteri del prefetto ed i suoi interventi impeditivi e limitativi per ragioni di urgenza e per grave necessità.

Un prefetto che sia ridotto a solo organo di coordinamento e di consulenza è davvero inconcepibile: tanto varrebbe abolire il relativo istituto. La obiezione, in verità, ha

solo un valore di polemica politica, ma non ha alcun peso giuridico e costituzionale. La legittimità dell'intervento del prefetto è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, purchè si manifesti e venga esercitata per ragioni di urgenza e per gravi necessità pubbliche; basti considerare che il provvedimento limitativo o impeditivo ha efficacia solo per il tempo correlato alla durata della necessità e dell'urgenza, che lo stesso deve contenere una motivazione adeguata, che deve sottostare alle regole della pubblicità, e comunque, restare conforme alle leggi costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento.

Bastano dunque poche considerazioni per rigettare, a priori, le interessate obiezioni delle opposizioni. La coerenza che le stesse mantengono nella lotta all'istituto prefettizio, se spiega la loro posizione, non costituisce motivo serio per negare apprezzamento ad una modifica, che è sostanziale, dei vecchi poteri, fondati su un largo margine di discrezionalità.

Altro grave punto di perplessità, risolto favorevolmente e secondo il rispetto dovuto alla dignità della persona, riguarda la soppressione della facoltà degli organi di polizia di procedere ad ispezioni corporali. Le facoltà, divenute assai limitate, si restringono ai rilievi descrittivi fotografici, dattiloscopici, da adottarsi sempre in casi specifici di persone pericolose per la sicurezza dei cittadini e per la pubblica moralità, nell'espletamento delle misure di prevenzione.

Potremmo, a questo punto, continuare a leggere e commentare ciascuno degli articoli della legge, solo per confermare la netta evoluzione, in direzione dei diritti del cittadino, di tutte le disposizioni; si vedrà, per esempio, che alcune delimitazioni si riferiscono solo ai cittadini che si sono resi colpevoli di reati non colposi, che abbiano riportato condanne non inferiori all'anno e semprechè nei confronti dei quali non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. Le esigenze di tutela dell'ordine giuridico e dell'ordinata convivenza, talvolta, impongono il dovere di ordinare la comparizione, ma, anche qui, le cautele e i criteri sono tali e tanti da tranquillizzare anche il più sospettoso degli oppositori.

La legge precisa i casi e i motivi della comparizione come condizione della legittimità dell'ordine; esige l'obbligo della motivazione e della notificazione, in piena aderenza ai precetti espressi negli articoli 16 e 24 della Costituzione. L'accompagnamento coattivo è previsto quale rimedio estremo e sussidiario, e soltanto in casi urgenti ed eccezionali. Anche la delicata materia delle riunioni in luogo pubblico ha trovato, a mio avviso, un giusto equilibrio di applicazione; la libertà di riunione è il diritto fondamentale, ma ha bisogno di una disciplina.

« *Ubi societas ibi ius* », sanciva il diritto romano, donde l'obbligo del preavviso da parte di chi promuove le riunioni e l'obbligo correlativo dell'Autorità di pubblica sicurezza, in caso di divieto, di giustificare la decisione negativa solo per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubbliche; questi però non vanno indicati a posteriori, ma specificati nel provvedimento di divieto, in modo da garantire la tutela di eventuali lesioni davanti al giudice ordinario. Lo scioglimento delle riunioni, seppure previsto — e al limite bisognava prevederlo — resta un fatto eccezionale, legato a eventi che determinano situazioni di pericolo; e non situazioni di pericolo ipotetiche, ma attuali (le parole hanno un senso) per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Un'ultima parola di adesione intendo spendere per il capitolo che disciplina l'uso delle armi e di materiale esplosivo. Le armi sono un simbolo di violenza, non sono un diritto del cittadino; sono un pericolo, non un motivo di tranquillità per la comunità. Ma, anche in questo caso, si richiede l'estremo della necessità ed urgenza e del fondato sospetto per legittimare l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, e pur sempre con l'osservanza delle garanzie previste per i diritti e la libertà della persona. Il discorso che si può fare al riguardo ha una sua forza obiettiva di validità e non concerne solo le maggioranze o le minoranze, ma tutti i cittadini, poichè tutti hanno diritto alla salvaguardia e alla sicurezza personale. La polizia che non interviene sarebbe un grande dono del Parlamento alla delinquenza sempre più organizzata e specializzata nella

attività criminosa. Credo sia ora che lo Stato accetti la sfida di questa schiera di soggetti antisociali, che cresce in numero e in pericolosità, e provveda adeguatamente ad assolvere ai compiti di difesa che rientrano nei suoi poteri-doveri. Ma non ci sono situazioni nelle quali è previsto l'intervento preventivo, compresi i casi di fermo, che non siano coperte da garanzia. È pur sempre l'autorità giudiziaria che dovrà decidere per la convalida del provvedimento.

Forse taluno, esaminando gli articoli 64 e 65 del disegno di legge, circa lo stato di pericolo pubblico, sotto l'impulso dell'artificiosa eccitazione determinata da quella che io definisco la più grande montatura giornalistica degli ultimi venti anni, agiterà le mani ed alzerà il tono della voce per prospettare ipotesi di pericoli immaginari. Alla fantasia non vi sono limiti, nè vi sono frontiere. Ma il buon senso dovrebbe sconsigliare di avventurarsi in sconsiderate interpretazioni. Lo stato di pericolo pubblico è collegato solo a casi di straordinaria necessità ed urgenza, e le valutazioni sono pur sempre affidate al Parlamento, attraverso i poteri sovrani di controllo e di decisione che gli derivano dalla Costituzione, e che nessuna forza umana gli potrà strappare.

Onorevoli colleghi, la legge che noi stiamo esaminando, anche se la discussione toccherà livelli di notevoli contrasti, è una legge che non può più attendere. Più volte abbiamo sentito dire che in Italia, mentre da una parte crescono le esigenze democratiche dell'uomo alla ricerca di sempre maggiore espansione civile e materiale, non crescono, nè si rafforzano, nè si sviluppano, di pari passo, le strutture democratiche e le leggi di cui l'uomo ha bisogno per realizzare i suoi fini di conquista. Orbene, la legge in oggetto fa giustizia di questa affermazione, sulla quale io vi invito a meditare, e aiuta il cittadino e lo Stato nel loro cammino verso una migliore organizzazione della società, che deve essere fondata sulla libertà ma anche sulla sicurezza. È quindi, in tale direzione, che noi abbiamo il dovere di spingere sempre più avanti il popolo italiano. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore D'Angelosante. Ne ha facoltà.

* D'ANGELOSANTE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, certo, dopo il discorso del collega Pennacchio, che vede tutto chiaro, giusto e risolto nel migliore dei modi, che stabilisce come punto di riferimento di questa legge, come punto di riscontro, non la Costituzione — come noi facciamo — ma una specie di fiducia preordinata negli uomini che compongono il Governo e nell'istituzione dell'Esecutivo in generale, potrà sembrare che la nostra opposizione abbia un valore preordinato e non di esame reale della situazione.

Io mi sforzerò invece di dimostrare il contrario, e lo farò non sulla base di affermazioni mie o sulla base di mie analisi, ma sulla base di fatti noti a tutti.

Diceva poco fa il senatore Pennacchio che la legge di pubblica sicurezza del 1931 è legata ad una concezione autoritaria del potere: in mano al governo fascista è stata veramente uno strumento di tirannide e di persecuzione dei cittadini. Evidentemente il collega Pennacchio ha dimenticato quale strumento di persecuzione degli oppositori sia stata la legge del 1931, negli anni del potere democratico cristiano; ha dimenticato quale uso abnorme ed ignobile sia stato fatto degli articoli 2, 113 e 156 del testo unico di pubblica sicurezza e in sostanza in che modo si sia ritenuto che in regime democratico le stesse norme (ipotizzate in un periodo nel quale non esisteva contrapposizione di gruppi politici e di partiti) potessero trovare applicazione contro l'opposizione. In una specie di incontro e di connessione tra l'uso illegittimo, anticostituzionale e fazioso di queste leggi e la giurisprudenza costituzionale

della Corte di cassazione negli anni che vanno dal 1948 al 1954, in questo intreccio, si può fino d'ora affermare con tranquilla coscienza che si trova il fondamento dei pericoli gravi che il nostro ordinamento ha finora corso.

Ora siamo di fronte ad una legge che dovrebbe essere nuova. Ebbene, consentiteci di osservare innanzitutto che il ritardo con il quale viene presentato al Parlamento questo disegno di legge è una manifestazione chiara della volontà politica del Governo di non dare esecuzione a nessuno degli impegni assunti dinanzi al Parlamento e al Paese. È un sistema, questo della totale e permanente inadempienza del Governo, che ormai dura da troppo tempo perchè i suoi effetti siano limitati solo alla insufficienza, incoerenza e inadeguatezza della legislazione o al legittimo scontento delle larghe masse del Paese, sulle cui giuste rivendicazioni e sui cui diritti incidono in modo particolare le conseguenze dei ritardi e del mancato rispetto degli impegni.

Ormai tutti notano che vi è molto di più; i guasti che derivano dalla comprovata e permanente volontà del Governo di stracciare i programmi sui quali ha ottenuto la fiducia delle Camere si fanno più gravi, si allargano e si approfondiscono. Al Parlamento viene sottratta la sua prerogativa di iniziativa politica e legislativa; basta ricordare che il nostro disegno di legge di riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ha atteso dal 1963 per poter essere discusso, e che alla discussione si perviene ora, solo perchè, all'ultimo momento, il Governo si è deciso a presentare un suo disegno di legge sulla stessa materia.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue D'ANGELOSANTE). E ormai già si pensa che, essendo stato di fatto il Legislativo svuotato in gran parte dei suoi poteri, è giunto il momento di legittimare sul piano giuridico questa situazione, attraverso le istanze di riforma della Costituzione

che vengono proposte proprio da quelle forze che la Costituzione hanno sempre violato. Si vorrebbe addirittura pervenire, valendosi di quello straccio di programmazione nella quale il centro-sinistra è costretto ad esaltare l'unica gemma del poco glorioso suo

diadema, e in particolare delle norme sulle procedure della programmazione, a privare, *de iure*, di diritto, il Parlamento di una parte essenziale della sua iniziativa legislativa.

È così che si finisce per trovarsi di fronte ad una situazione che il nostro Presidente, l'onorevole Merzagora, ha recentemente definito come quella in cui il Parlamento non è più soggetto, ma oggetto di politica. Nel Paese, intanto, alla resistenza dei più decisi e consapevoli, fa riscontro lo scoraggiamento e il senso di impotenza degli altri, abilmente sfruttati dagli interessati inventori della squallida teoria che vuole responsabile di questa situazione una non meglio precisata classe politica, nella sua interezza. Si perde la fiducia nelle istituzioni e nelle regole costituzionali che il popolo si diede, si diffonde lo scoramento e il qualunquismo. A ciò si sta arrivando per un vostro deciso disegno politico, ma esso dovrà fallire e voi dovrete pagarne le conseguenze.

Tuttavia, onorevoli colleghi, signor Ministro, il ritardo questa volta non vi giova; si deve anzi riconoscere che, per una piacevole astuzia della cronaca, non della storia, questo disegno di legge viene in discussione in un momento ricco di eventi gravi e interessanti, legati da un nesso strettissimo proprio con le norme che voi volete fare approvare in materia di pubblica sicurezza. Voi volete conservare alla polizia gli amplissimi poteri che il fascismo gli riconobbe, in un momento in cui si viene a sapere che servizi speciali di polizia hanno commesso abusi intollerabili, violato la legge, sperperato pubblico denaro per fornire informazioni ai « boss » di turno del partito di maggioranza, della Democrazia cristiana. E proprio voi, che voleste e vi avvantaggiaste di quei metodi fascisti, pretendete che si creda ai vostri ideali democratici, e che vi si creda sulla parola, poichè rifiutate che il Parlamento indaghi su questa situazione.

Voi insistete a dirci che la polizia veglia sul mantenimento dell'ordine pubblico e sulla sicurezza dei cittadini, ma si scopre che le forze di polizia sono dotate di carri armati pesanti che rappresenterebbero un serio impaccio al normale servizio di pubblica sicurezza. Volete far credere di essere il pal-

ladio della libertà, e si scopre che avete trescato con militari avidi di potere, per calpestare la volontà del popolo e del Parlamento. E che la cosa sia vera è confermato dalle dichiarazioni di rappresentanti del secondo partito della coalizione.

Avete difeso la democrazia come pupilla dei vostri occhi, e si viene a sapere che da 15 anni tenete pronto un piano per arrestare tutti i dirigenti dei partiti di opposizione con i soliti sistemi nazisti ed epiroti. (*Commenti dal centro*). Voi ne ridete, ma noi vi abbiamo chiesto di indagare su questo. Lo stesso onorevole Taviani, Ministro dell'interno, ha chiesto un'indagine. Perchè volete che vi si creda sulla parola?

Non è detto che il vostro disegno riesca, tuttavia non rinunciate a provarci.

Sullo sfondo di questi fatti, onorevoli colleghi, discutiamo il vostro disegno di legge, pudicamente intitolato: « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 », che apporta soltanto lievi ritocchi ad una legge fascista. Si rimane così nel solco di una tradizione che il nostro relatore esalta. Infatti, secondo il collega Ajroldi, non è solo una tradizione fascista, ma è una tradizione che affonda le sue radici nel pensiero e nell'opera di quel grande democratico che fu Francesco Crispi.

Ma di tutto ciò non dovremmo allarmarci, perchè se le norme sono ancora quasi le stesse, ad applicarle provvederete voi, uomini di sicura fede democratica, uomini del SIFAR, uomini del piano E.S., uomini del colpo di Stato del luglio 1964.

Onorevoli colleghi, se l'obbligato è insolvente, l'avallo non dà garanzia. Esaminiamo perciò la legge per quello che veramente dice e vuole, e innanzi tutto esaminiamo le più gravi violazioni della Costituzione che in essa sono contenute.

Prima questione: potere di un'ordinanza in via di urgenza dei prefetti, regolato dall'articolo 2 della legge fascista di pubblica sicurezza che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima e che voi reintroducete nella legge. Sono portate alcune correzioni. Si dice che i prefetti potranno emettere le loro ordinanze nel rispetto delle norme della

Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico, fingendo di credere che solo questo ha detto e prescritto la Corte costituzionale.

Onorevole relatore, è usanza ormai che le cose che diciamo noi non meritino nemmeno una risposta confutativa, al di fuori dei soliti discorsi elogiativi e generici di qualche collega della Democrazia cristiana. Noi non vogliamo convincervi, non speriamo di convincervi.

A J R O L D I , *relatore*. Si vede che lei non ha mai assistito alle mie risposte.

D' A N G E L O S A N T E . Però perchè lei risponda è anche necessario che lei ascolti.

A J R O L D I , *relatore*. Le ricordo, ad esempio, le sanzioni disciplinari e la depenalizzazione. Forse lei non era presente in Aula. Comunque io ho l'abitudine di rispondere dettagliatamente a tutti gli onorevoli colleghi, sia in Commissione sia in Aula. Farò così anche con lei. Naturalmente risponderò sugli argomenti che riguardano la legge di pubblica sicurezza, non su battute polemiche.

D' A N G E L O S A N T E . Non sono battute polemiche, è la situazione politica. Sono questioni che i vostri soci di Governo hanno riconosciuto per buone, che il vostro Ministro dell'interno ha lasciato intendere come fondate, che riguardano l'attività di pubblica sicurezza. Ora, poichè proprio lei, senatore Ajroldi, nella sua relazione, dice che bisogna aver fiducia negli uomini che applicheranno questa legge, ho voluto discutere con lei per dirle che si tratta degli stessi uomini del SIFAR, degli stessi uomini del colpo di Stato del luglio, degli stessi uomini che organizzano la polizia con brigate corazzate. Lei dice che questo non c'entra e che sono battute polemiche, malgrado il Parlamento ne abbia discusso, malgrado la Camera abbia preso in considerazione la proposta di inchiesta parlamentare sul colpo di Stato e sul SIFAR, malgrado le dichiarazioni dell'onorevole Ta-

viani, di cui tutta la stampa italiana ed internazionale ha parlato. Secondo lei queste sono battute, ma anche questo è un modo per non rispondere. Infatti, se io avessi trattato questi argomenti durante la discussione dei contratti agrari o della riforma del credito industriale, lei avrebbe potuto dire che si trattava di battute, ma siccome sto parlando del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle autorità e dei servizi speciali di polizia, mi pare di essere perfettamente nel tema. Lei non risponderà non perchè sono battute, ma perchè ritengo non abbia nulla da dire al di fuori di proteste sdegnate per il fatto che in questo modo si viene meno al rispetto e alla fiducia che alcuni uomini meriterebbero. Su questo siamo di diverso avviso, e, se lei mi risponderà, farà bene a precisare i fatti.

Comunque adesso sto parlando del testo unico. Riemerge il potere di ordinanza dei prefetti, regolato dall'articolo 2 della legge fascista di pubblica sicurezza che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo. Noi riconosciamo, onorevoli colleghi, che la formulazione adottata dal disegno di legge al nostro esame non è la stessa di quella adoperata dall'articolo 2 del testo unico fascista: sono state apportate delle correzioni. Si dice che il potere di ordinanza può essere esercitato dai prefetti nel rispetto delle norme della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico, fingendo di credere che solo questo ha detto la Corte costituzionale; e si aggiunge che le disposizioni contenute nelle ordinanze di urgenza devono essere limitate nel tempo, i provvedimenti devono essere motivati e, a meno che non si riferiscano a persone singole, devono anche essere congruamente resi pubblici. Secondo noi, questo non basta perchè, affinchè vi sia rispetto della Costituzione, è necessario: 1) che le norme della Costituzione non siano oggetto di un generico rispetto da parte di quei suoi devoti sudditi che sono i prefetti. Essi invece devono rappresentare un limite esterno del potere di ordinanza, e si deve quindi precisare in qual modo le norme costituzionali limitano il potere di ordinanza; 2) non basta che il pre-

fetto dica: vista la Costituzione o visti gli articoli x, y, z della Costituzione. Bisogna dire con chiarezza in qual modo la Costituzione limita questi poteri e bisogna dire quindi che non può essere emessa ordinanza in tutta la materia dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle leggi. Cioè, non è che si può emettere ordinanza nel rispetto della Costituzione. Per rispettare la Costituzione non si può emettere ordinanza in una serie di materie. Voi fate un giuoco di parole quando parlate di rispetto della Costituzione, perchè, per rispettare la Costituzione, non si può emettere ordinanza. E non è vero il contrario, invece, che si possa emettere ordinanza rispettando il dettato della Costituzione; 3) l'ordinanza deve essere un atto amministrativo, non una fonte normativa primaria di secondo grado di potere derogatorio. Allorchè la Corte costituzionale, con la sua prima sentenza del 1956, dichiarò conforme alla Costituzione l'articolo 2 del vecchio testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si basò su quest'affermazione: « Le ordinanze non contengono norme nuove; non è attribuito al prefetto un potere normativo; si tratta di normali atti amministrativi ». Però, se noi vogliamo rispettare il principio affermato dalla Corte costituzionale, non basta dire o supporre che siano atti amministrativi. Bisogna che ricordiamo a noi stessi che cosa sono gli atti amministrativi e bisogna attribuire a queste ordinanze la qualità di atti amministrativi in concreto, non affermare, soltanto, che sono atti amministrativi. E allora, cosa bisogna fare? Primo: il prefetto non può disporre in materia che sia oggetto di riserva assoluta di legge. Su questo siamo d'accordo, perchè lo dice anche lei nella sua relazione. Secondo: egli non può disporre in materia che sia oggetto di riserva relativa di legge, a meno che la legge non indichi i criteri più idonei a limitare la discrezionalità dell'organo a cui è attribuito il potere. Questo è affermato nella seconda sentenza della Corte costituzionale, quella del luglio del 1961; cioè, pur avendo ritenuto la Corte che non vi è contrasto tra l'articolo 2 e gli articoli 70, 71 e 76 della Costituzione, in quanto non si attribuisce al

prefetto un potere normativo derogatorio, ma gli si riconosce la pura facoltà di emettere atti amministrativi, ha detto che questi atti amministrativi non possono riguardare le materie regolate dalla legge, allorchè si tratti di leggi nei cui confronti la Costituzione contenga una riserva assoluta. Non così per le materie per cui la Costituzione contiene una riserva relativa di legge — esempio: l'articolo 23 della Costituzione che lei cita nella sua relazione — però la Corte costituzionale ha aggiunto che, perchè con l'atto amministrativo affidato al prefetto si possa decidere in questa materia soggetta a riserva di legge, è necessario che ogni discrezionalità sia tolta al prefetto. Dal momento che l'articolo 23 della Costituzione dice che con legge sarà regolata, o che sarà regolata in base alla legge, l'esecuzione di quei principi attinenti alle prestazioni personali, di cui parla lo stesso articolo 23, noi non possiamo consentire che il prefetto faccia un atto amministrativo così ampiamente discrezionale da essere praticamente la legge di esecuzione dell'articolo 23 della Costituzione. Se noi vogliamo che l'ordinanza del prefetto sia un atto amministrativo *stricto jure*, dobbiamo dire entro quali limiti, con quali principi ed in quali materie il prefetto può emettere atti amministrativi che siano applicativi della legge e che non siano normativi e legislativi *ex se*; deve però trattarsi di limiti di discrezionalità per materia, cioè si devono delimitare le materie e a ciò, onorevoli colleghi, onorevole relatore, non si provvede stabilendo la temporaneità delle ordinanze, la quale non è un limite di discrezionalità, ma è implicita nel loro carattere urgente ed eccezionale.

Se l'ordinanza del prefetto ha carattere di urgenza e di eccezionalità, come potrebbe non essere limitata nel tempo? Quindi questo non è un limite di discrezionalità.

Secondo: non si provvede a ciò imponendo l'obbligo della motivazione; voi avete stabilito nella legge che il provvedimento del prefetto è definitivo e quindi è ricorribile al Consiglio di Stato; come volete che si possa proporre ricorso contro l'ordinanza del prefetto, se non è motivata? La motivazione è implicita nella natura di atto amministrativo, soggetto a controllo di merito e di le-

gittimità da parte del Consiglio di Stato, quindi non è un limite di discrezionalità, ma è un obbligo necessario, perchè altrimenti non ci troveremmo di fronte ad un atto amministrativo impugnabile.

Terzo: non si limita la discrezionalità, disponendo la pubblicità, che è requisito estrinseco, necessario al rispetto dell'ordine e non costitutivo di un limite per esso.

Quindi se voi volete rispettare veramente quello che ha detto la Corte costituzionale nella sua seconda sentenza con la quale ha dichiarato la illegittimità del potere di ordinanza del prefetto, allora voi non potete prescindere dalla necessità di stabilire, entro ambiti precisi, quali sono le materie alle quali si può riferire il prefetto. Se voi riflettete che in materia di sanità, che in materia contingibile ed urgente, che in materia edilizia, che in una serie di materie, esiste già, regolato dalla legge — non da questa legge, da altre leggi: dalla legge comunale e provinciale, dal testo unico delle leggi sanitarie — un potere di ordinanza che appartiene o al prefetto, o al sindaco, o al medico provinciale o ad altri, ebbene allora io le chiedo, senatore Ajroldi, poichè lei risponde a tutto, quali sono le materie residue che possiamo affidare al prefetto con una ordinanza urgente che sia un mero atto amministrativo che non travalichi i limiti costituzionali. Secondo me — ed illustri giuristi lo hanno sostenuto — ce ne sono molto poche o quasi nessuna, sempre che vogliamo rispettare il dettato della Costituzione, secondo il quale il prefetto può emettere atti amministrativi vincolati, dipendenti dalla Costituzione e dalla legge e che non siano invece atti normativi *ex se*. Infatti se si considerano le ordinanze fonti normative, senza una chiara delimitazione della materia e dei fini, esse andrebbero considerate norme in bianco che non potrebbero, in quanto tali, regolare materie che siano oggetto di riserva relativa di legge. Se invece esse si considerano atti amministrativi si deve ricordare che l'atto amministrativo è vincolato nel fine, mentre questo è indicato dall'articolo 2 come formulazione assolutamente generica e ampia.

Da ultimo, le ordinanze, in quanto atti amministrativi, devono considerarsi provve-

dimenti subordinati alla legge e non possono pertanto intervenire in materie che la legge, non solo la Costituzione ma anche la legge ordinaria, già regola diversamente.

Altra questione è quella dell'ordine pubblico. Non voglio riprendere la tesi sull'ordine pubblico come mezzo di progresso che con una innovazione dottrinale di notevole respiro il senatore Ajroldi ha voluto introdurre nella sua relazione. La nozione di ordine pubblico amministrativo è nota a tutti. L'ordine pubblico amministrativo è l'insieme di norme, di principi, di attività, preventivi o repressivi, che mirano a mantenere la tranquillità, la sicurezza e tutte le altre cose che noi conosciamo. Tuttavia, malgrado l'elaborazione attenta della dottrina, e malgrado l'elaborazione che anche la giurisprudenza ha fatto di questo concetto, specie la giurisprudenza penale, con mano estremamente pesante, sui diritti dei cittadini, se il nostro relatore vorrà fare un riscontro della giurisprudenza della Cassazione penale a proposito della diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, vedrà che in questa accezione di ordine pubblico ormai, se dovessimo rimanere in quel campo, in quell'ambito, rientra tutto ed il contrario di tutto, in quanto il concetto è quanto mai vago e indefinito. E, infatti, alcuni autori (questo è un grave pericolo ai fini della futura applicazione dell'articolo 2) considerano che l'ordine pubblico amministrativo, cioè la pace o la tranquillità dei cittadini, se così la possiamo chiamare, rappresenterebbe il limite di ogni libertà e opererebbe quindi al di là degli stessi richiami costituzionali. Questo lo dicono giuristi cattedratici di grande qualità, anche se di opinione politica che noi non condividiamo. Tuttavia, quando noi facciamo una legge, dobbiamo tenere presente chi l'applicherà, dobbiamo tenere presente chi valuterà se quell'applicazione è giusta o no, e dobbiamo quindi tenere presente che già oggi si enucleano, per ripetere un verbo caro alla sua relazione, senatore Ajroldi, tendenze che vedono nell'ordine pubblico il limite di ogni libertà, il quale opera quindi al di là degli espressi richiami costituzionali. È la stessa Corte costituzionale che con la sua sentenza n. 1 del 14 giu-

gno 1956 dichiarò l'illegittimità dell'articolo 113 del testo unico di pubblica sicurezza. Infatti questo articolo 113, indipendentemente dal fine specifico di tutela della tranquillità pubblica e di prevenzione dei reati, fine legittimo, conferiva all'autorità amministrativa poteri discrezionali illimitati, in quanto concedere o negare autorizzazioni significa praticamente consentire o impedire caso per caso la manifestazione del pensiero.

Poichè lei mi risponderà punto per punto, onorevole relatore, non sarebbe male che lei tenesse conto di questo concetto.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma siete già d'accordo?

D' A N G E L O S A N T E . Me lo ha detto lui. Io non dico che mi risponderà lei perchè sono sicuro che non lo farà. Invece il relatore me l'ha promesso.

A J R O L D I , *relatore*. Io risponderò sui singoli argomenti.

D' A N G E L O S A N T E . Questo è un argomento importante. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 14 giugno 1956, allorchè ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 113 di pubblica sicurezza, ha detto che indipendentemente dal fine specifico di tutela della tranquillità pubblica e della prevenzione dei reati, la norma era da considerarsi illegittima, perchè conferiva poteri eccessivamente discrezionali alla pubblica sicurezza. Però il fine della tutela dell'ordine pubblico, la Corte costituzionale non lo metteva in discussione. A questo punto voglio ricordarvi un'altra questione molto importante. Il Senato sa che, dopo la prima sentenza della Corte costituzionale in materia di articolo 2 cioè quella, se la memoria non mi inganna, del maggio 1956 con cui era stata dichiarata la legittimità costituzionale, entro certi limiti interpretativi, di quell'articolo, vi furono delle deviazioni della giurisprudenza che la Corte costituzionale corresse con la seconda sentenza del 1961, con cui dichiarò l'illegittimità. La sentenza delle sezioni unite civili

della Cassazione del 16 giugno 1958, n. 2068, si trovò a giudicare — mi spiace che l'onorevole Pennacchio sia andato via perchè sarebbe stato bene che lui avesse tenuto conto di quale sia stato l'uso fatto di questa legge di pubblica sicurezza in regime democratico — in un caso che il Senato credo ricordi.

Nel 1958, il prefetto di Roma, tal Vitelli, ritenne che due numeri di un giornale murale intitolato, se non ricordo male, « Per la libertà, la pace... » costituissero una grave minaccia all'ordine pubblico, perchè in uno di essi si dava notizia di una discussione in corso al Senato sull'UEO e nell'altro dei noti brogli elettorali che la bonomiana fa in ogni campagna elettorale per le elezioni delle Casse mutue.

Il signor Vitelli, prefetto di Roma, ritenne che l'ordine pubblico fosse minacciato da queste espressioni elementari, pacifiche e assolutamente non pericolose per alcuno e, in virtù dell'articolo 2, malgrado la legge sulla stampa, dispose con ordinanza urgente il sequestro dei giornali.

Il proprietario dei giornali dispose azione di danno nei confronti del prefetto di fronte al tribunale di Roma; in quella sede, intervenendo autonomamente, il Ministro dell'interno (quello che oggi pretende che ci si fidi di lui) sostenne che l'azione era giusta e legittima, e il tribunale di Roma estromise il Vitelli e condannò il Ministro al risarcimento del danno. Quest'ultimo si appellò e la corte d'appello di Roma confermò la sentenza di condanna; si arrivò così alla Cassazione a sezioni unite civili che il 16 giugno 1958, con sentenza numero 2068, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione dichiarando che il diritto alla libertà di stampa, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, veniva degradato a mero interesse protetto allorchè, in virtù dell'ordinanza prefettizia d'urgenza, si limitasse il diritto di stampa stesso per ragioni di ordine e di sicurezza pubblici. Affermò inoltre che nessun diritto garantito dalla Costituzione resiste in quanto tale, ma diviene un mero interesse legittimo allorchè il prefetto faccia uso del suo potere derogatorio contenuto nell'articolo 2 e dichiari che non

si può esercitare quello specifico diritto, per quella determinata epoca, da parte di quella persona e di quei Gruppi.

Voi mi risponderete che la Corte di cassazione, dicendo questo, ha travolto i principi del diritto, ed è vero; però quel supremo consesso tenne presente alla lettera, senatore Ajroldi, la prima sentenza della Corte costituzionale affermando che l'ordinanza del prefetto di Roma era perfetta: primo, perché ricorreva l'efficacia limitata nel tempo (il prefetto ha stabilito il tempo al quale si riferiva la sua ordinanza); secondo, perché l'ordinanza era adeguatamente motivata; terzo, perché ricorreva il requisito di forma, di scrittura (come voi volete adesso) e della pubblicità; quarto (e arriviamo al punto dolente), perché conforme ai principi dell'ordinamento giuridico, secondo i quali la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica costituisce un'esigenza preminente che può consentire perfino di derogare alle leggi vigenti. La Corte di cassazione, cioè, affermò nel 1959 che l'ordinanza del prefetto è conforme ai principi generali dell'ordinamento (l'articolo 2 dice adesso: nel rispetto della Costituzione e dei principi generali) in quanto la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici costituisce una esigenza preminente che può consentire perfino di derogare a questi principi. E sapete da dove la Corte suprema ricavò questo principio generale del diritto? Lo ricavò dall'articolo 216 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo il quale in una situazione di pericolo il Ministro dell'interno può, con propri decreti e con proprie ordinanze, porre nel nulla tutti i diritti dei cittadini, può sospendere la Costituzione in tutto il territorio della Repubblica o in parte di esso. La Corte di cassazione disse quindi che, se esisteva questo articolo 216 — che consentiva, per motivi di pericolo, per motivi d'urgenza, al Ministro dell'interno di porre nel nulla la Costituzione — voleva dire che il pericolo rappresentato da una minaccia all'ordine pubblico era un limite invalicabile anche per la Costituzione, che nel conflitto fra diritti soggettivi assicurati dalla Costituzione e tutela dell'ordine pubblico, in base all'articolo 216 prevaleva la tutela

dell'ordine pubblico, per cui andava considerata come un principio generale dell'ordinamento la prevalenza della difesa di questo sulla difesa dei diritti costituzionali.

Oggi come regolate l'articolo 216? Lo lasciate tale e quale. Fate un inciso in cui richiamate l'articolo 2 sulle ordinanze contingibili e urgenti del prefetto, ma non ne modificate una sola parola. Sono cambiati, questo sì, gli articoli che lo precedono; e ci arriverò.

È quindi fermo e indiscutibile che l'articolo 216 consente al Ministro dell'interno di porre nel nulla la Costituzione, di violare qualsiasi diritto dei cittadini a causa di una situazione di pericolo che la Costituzione non prevede perché, come ha acutamente ed ampiamente dimostrato nella relazione di minoranza il collega Gianquinto, la Costituzione prevede una sola situazione derogatoria: lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Ebbene, nel caso si determini una situazione di pericolo che la Costituzione non definisce, non regola, il Ministro dell'interno può porre nel nulla la Costituzione.

Si dice: può farlo a condizione che il Parlamento sia d'accordo. Ma, innanzitutto, può il Parlamento essere d'accordo? Non vincola la Costituzione anche l'attività del Parlamento? Ha il Parlamento la prerogativa di concedere al Ministro dell'interno di derogare alla Costituzione, quando la Costituzione stessa non prevede per il Parlamento questo potere derogatorio? Allora il Parlamento per qualsiasi motivo, anche al di fuori del caso di pericolo, potrebbe concedere al Governo o ad un'altra autorità il potere di derogare alla Costituzione. Invece la nostra Costituzione è rigida e impedisce che si deroghi ad essa specialmente per ragioni che essa non prevede e non regola. Quindi il Parlamento non può avere questa prerogativa.

Ma vi è di più. Se voi aveste detto che, come per lo stato di guerra, anche lo stato di pericolo viene dichiarato e riconosciuto dal Parlamento, il discorso rimarrebbe grave e inaccettabile, ma sarebbe meno grave di quello che voi proponete, perché voi, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana ed ella, signor Ministro, proponete che l'au-

torizzazione al Ministro dell'interno ad emettere decreti e ordinanze in deroga alla Costituzione sia concessa dal Parlamento a norma dell'articolo 77 della Costituzione, cioè con decreto-legge.

Ebbene, vorrei farvi riflettere un attimo. Quanto tempo passa tra l'emanazione del decreto-legge e la sua convalida da parte del Parlamento?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Massimo 60 giorni.

D'ANGELOSANTE. In questi 60 giorni... (*Cenni di assenso del Sottosegretario di Stato per l'interno onorevole Ceccherini*). È inutile che lei, onorevole Sottosegretario, faccia questi cenni, a dimostrare che noi dobbiamo avere fiducia, perchè del ministro Taviani potrei anche avere fiducia, ma se al suo posto andasse un semifascista, allora non ne avrei più. Le ricordo che quel gran democratico che fu Adolfo Hitler conquistò la maggioranza del Reichstag tedesco, senza effettivamente averla, solo perchè ottenne un primo voto del Parlamento per la messa fuori legge del Partito comunista e la decadenza di tutti i parlamentari comunisti. Una volta esclusi dal Reichstag tedesco i rappresentanti comunisti, i voti del Partito nazionalsocialista insieme con quelli dei loro alleati diventarono maggioranza.

Ora, chi garantisce che questo ampio, illimitato, indefinito potere di deroga che il Ministro dell'interno può esercitare su delibera del Governo (perchè il decreto-legge lo emette il Governo) non comporti la messa fuori legge e l'eliminazione di una parte del Parlamento, per cui quando dopo 60 giorni il Governo si presenterà per la convalida non troverà più il Parlamento che aveva di fronte quando emise il decreto-legge, ma ne troverà un altro che approverà e consentirà la convalida, poichè ormai la democrazia sarà stata distrutta e travolta? E in questo modo che voi volete garantire la democrazia? E che cosa è lo stato di pericolo? Quello che accade o che stava per accadere nel luglio 1964 era uno stato di pericolo o no? Cioè, lo stato di pericolo deve essere immediato o può essere anche deri-

vato? Se per esempio viene in mente ad una alta autorità dello Stato di imporre un Governo di sua fiducia, un Governo di tecnici, un Governo di amministratori o di militari e se il Paese non accetta e lotta democraticamente contro di questo, c'è o non c'è lo stato di pericolo? In tal caso, come vi regolate? Se c'è quel Governo, che sarà stato nominato dal Presidente della Repubblica, di tecnici, di militari (che magari può avere come Ministro dell'interno il generale De Lorenzo) e che emette il decreto-legge per la concessione al Ministro di questi poteri, che il Ministro adopera immediatamente, non in 60 giorni, ma in 6 giorni, in 6 ore, quando andrete di fronte al Parlamento dopo 60 giorni, che cosa troverete? E ritenete che in questo modo voi avete risolto la questione? No, l'avete aggravata in quanto la Costituzione prevede un solo caso di deroga, il caso di guerra, che deve essere dichiarato dal Parlamento, e non dal Governo col sistema del decreto-legge.

In questo modo voi modificate la Costituzione, la cancellate, la suspendete, la rendete inapplicabile, e ciò neanche in virtù di una legge ordinaria (il che, come voi sapete meglio di me, non può accadere) ma addirittura in virtù di un decreto-legge, cosa che tutta la dottrina, che tutta la giurisprudenza hanno sempre negato possa avvenire.

Se l'articolo 216 viola la Costituzione modificandola è certo che tale modifica non può avvenire per decreto-legge.

Faccio rapidamente alcune osservazioni su altre gravi violazioni della Costituzione. Articolo 18: le riunioni in luogo pubblico, che secondo l'onorevole collega Pennacchio sono regolate in modo democratico e perfetto. Io vorrei ripetere brevemente alcune osservazioni che abbiamo già fatto in Commissione. Questo articolo rivela come la tradizione fascista sia ancora presente all'interno della vostra proposta ed anzi si sia aggravata, come vedremo dopo. Si parla di « promotori »: « i promotori debbono richiedere », « ai promotori può essere autorizzata », e così di seguito. Che cosa è questo equivoco, questa ambiguità? Chi sono i « promotori »? Nel 1931 i promotori potevano essere dei cacciatori che volevano fa-

re un'assemblea pubblica degli amici della caccia, potevano essere dei paesani che, al ritorno di un loro concittadino emigrato e che avesse fatto fortuna in America, volevano fargli una manifestazione pubblica di saluto e di stima. Certo allora non c'erano partiti, non c'erano associazioni, c'era il fascismo e basta. Ma oggi i promotori sono i partiti, i quali, per l'articolo 49 della Costituzione, sono associazioni costituzionalmente rilevanti attraverso cui i cittadini concorrono a determinare la politica nazionale. Ebbene, come voi pretendete che questo diritto primario del cittadino di associarsi in partiti e di concorrere attraverso i partiti a determinare la politica del Paese possa essere esplicitato, se un organo dell'Esecutivo può scegliere quali sono le riunioni da farsi e quali no, può stabilire che le riunioni democristiane si fanno e quelle comuniste non si fanno?

Dovete affrontarlo questo problema della diversa rappresentanza dei soggetti del diritto di riunione, che prima non erano i partiti e che oggi invece sono proprio i partiti; dovete tener conto che la riunione è uno degli strumenti principali di propaganda per le elezioni politiche, attraverso cui si dovrebbero verificare, secondo le vostre teorie, i mutamenti dei rapporti di forza tra maggioranza e minoranza. Orbene, può essere affidato ad un questore il diritto di dire se io posso fare o no una determinata riunione? Può essergli affidato questo potere quando egli è autorizzato dalla vostra legge ad impedirmi di tenere quella riunione? Può essergli affidato questo potere quando egli è autorizzato dalla vostra legge ad impedirmi di tenere quella riunione non più soltanto per comprovati motivi di incolumità e di sicurezza pubblica, secondo quanto prescrive l'articolo 18 della Costituzione, ma per altri motivi che sono addirittura ridicoli? Per la prima volta viene introdotto in una legge di questo genere (nemmeno i fascisti ci avevano pensato) il concetto che il questore può, oltre che negare la riunione, anche disporre che essa si tenga con modalità di tempo e di luogo differenti da quelle richieste per rispetto delle norme sulla circolazione stradale e sulla tranquillità e

il riposo dei cittadini. Pertanto, mentre l'articolo 18 stabilisce che la riunione può essere vietata soltanto per comprovati motivi di incolumità e di sicurezza pubblica, noi domani ci potremo trovare di fronte ad un questore il quale vieti la riunione perchè tutto il centro è oggetto di intensa circolazione stradale oppure perchè ci sono dei signori o delle signore che debbono riposare. Allorchè sarò io comunista a chiedere la riunione mi si potrà autorizzare a tenerla in campagna, magari a 15 chilometri dalla città! È accettabile tutto questo? Significa forse rispettare la Costituzione questo o non è un peggioramento rispetto al testo fascista? Lo è senz'altro: lo è per il motivo che ho detto, lo è perchè comporta un aumento di pena (è punito con pena più alta oggi il mancato rispetto del divieto del questore, di quanto non lo fosse sotto il fascismo), lo è per una serie di altri motivi che non starò ad elencare.

Vorrei inoltre ricordarvi che la legge di pubblica sicurezza che proponete mette sullo stesso piano le processioni e le riunioni, stabilendo però una pena minore per il mancato avviso delle prime: mentre per il mancato avviso delle riunioni è prevista la pena dell'ammenda e quella dell'arresto, per le processioni religiose è prevista soltanto l'ammenda. Io vorrei chiedere a lei, onorevole Sottosegretario, che queste cose le sa, quante riunioni siano state vietate in Italia e quante processioni siano state vietate dal 1946 ad oggi, in quali casi cioè voi avete ritenuto che la riunione desse fastidio all'ordine pubblico e in quanti casi avete ritenuto che le altre manifestazioni dessero fastidio all'ordine pubblico. Sarebbe una statistica interessante, ma voi non ce la farete conoscere.

Altro motivo di incostituzionalità: licenza per questua o raccolta. Quante cause abbiamo dovute fare, con quanti pretori abbiamo dovuto litigare perchè ci si diceva che per fare una raccolta di fondi per un partito, per una associazione sindacale, per un giornale (quando naturalmente si trattava di noi) si richiedeva la licenza! Il questore la licenza non ce la dava e quei poveri disgraziati che ciò nonostante facevano la questua

venivano condannati dal pretore. Vi sono stati forse centinaia di migliaia di casi di questo genere.

Finalmente, come dice il senatore Penacchio, è arrivata questa nuova legge che regola tutto. In effetti stabilisce espressamente che la licenza deve essere data allorchè si tratta di scopo patriottico scientifico o di finanziamento di partiti politici, sindacati e stampa. Noi siamo grati di questo: finalmente abbiamo risolto un problema così grave. Si dice poi però che la licenza può essere negata solo per ragioni di tutela della tranquillità e della libertà dei cittadini. Pertanto ad ogni questore sarà consentito di dire che è vero che una determinata raccolta viene fatta per il Partito comunista, per il Partito socialista o per un altro partito, o per questo o quell'altro giornale, ma che poichè i questuanti, i raccoglitori infastidiscono o si teme possano infastidire la libertà e la tranquillità dei cittadini, la licenza non può essere concessa.

A questo punto vorrei farvi una domanda precisa: esiste una gerarchia ed una graduatoria dei diritti? Io vi dicevo prima che secondo alcuni l'ordine pubblico, così come oggi viene inteso, può costituire un limite all'esercizio dei diritti costituzionali. Ed ecco che ne abbiamo la riprova. Ora vorrei sapere se un concetto estremamente degradato ed affievolito di ordine pubblico, cioè la tranquillità personale dei singoli cittadini, il diritto del tal commendatore a dormire dopo pranzo o il diritto della tal signora di non essere disturbata da qualcuno che bussava alla porta per chiedere gentilmente se vuol contribuire ad una certa iniziativa, prevalgono sul diritto costituzionale di organizzarsi in partiti, di reperire i fondi per mantenere questi partiti, di avere dei giornali e di reperire i fondi per questi giornali. Forse che il pericolo non è veramente grave, onorevole Sottosegretario ed onorevoli colleghi? Infatti un qualunque questore, per difendere il riposo pomeridiano di un signore qualunque, mi può vietare il comizio, mi può dire di andarlo a fare 15 chilometri dalla città, mi può vietare la sottoscrizione, la ricerca dei fondi per un giornale. Ora, qual è il diritto che prevale? Nella gerarchia dei dirit-

ti soggettivi viene prima il diritto stabilito dall'articolo 49 della Costituzione, che permette di organizzarsi in partiti per influire sull'orientamento del Paese o il diritto di fare la siesta pomeridiana?

Domando questo naturalmente in relazione a quei pochi casi in cui questi due diritti possono venire in conflitto. Voi dovete dire qual è il diritto più importante, dovete dire se il sonno, la circolazione o un altro diritto secondario vengono prima del diritto costituzionale.

In Commissione l'onorevole Taviani ci rispose dicendo che per il centro storico di Roma il questore è stato costretto a prendere un provvedimento perché non si facciano più comizi. Il caso può essere giusto, comunque è diverso da quello previsto dalla legge. Infatti voi non dite che i questori possono stabilire, in una situazione di intasamento come quella del centro di Roma, che in una determinata città non si devono fare più comizi, voi dite che il questore dovrebbe prendere una decisione del genere caso per caso. Ora è evidente che per il vostro comizio non la prenderà, per il mio sì. E siccome conosco da venti anni il questore di Roma e so cosa in tutti questi anni ha fatto a me e al mio partito — e lo sa anche lei, onorevole Sottosegretario — non potete pretendere che noi si creda e non potete nemmeno voi fingere di credere che il questore possa garantire in modo assoluto il rispetto di questa legge. Se si dicesse che i centri storici sono esclusi dai comizi, se si dicesse che in certi giorni di mercato non si possono fare i comizi... ma allorchè si dice che il questore può, quando lo ritiene, per motivi di circolazione, di tranquillità, eccetera, spostare la sede del comizio, allora egli ha una latitudine di poteri assolutamente non ammissibile.

Ulteriore violazione della Costituzione: l'articolo 209 del vecchio testo riprodotto nel nuovo che consente al questore di richiedere le copie dello statuto nonché notizie sulle organizzazioni, attività, dirigenti e rappresentanti di associazioni. Inosservanza dell'articolo 18, quando l'articolo 18 vieta solo le associazioni segrete e le associazioni a delinquere. Ora, dico io, si può ritenere

che si combatte contro le associazioni segrete chiedendone lo statuto? Se sono segrete, onorevole Sottosegretario, non credo che abbiano uno statuto che esibiranno al questore. O si può combattere le associazioni a delinquere chiedendo il loro statuto e il numero degli iscritti? Ma non credo che vogliamo arrivare a questo. E allora a cosa serve questo, se non a perseguire tutte le associazioni che non siano di partito o sindacali, per costringerle a esibire lo statuto, il regolamento, l'atto costitutivo, l'elenco degli iscritti, cioè cosa è questo se non una delle tante persecuzioni poliziesche delle quali voi vi volete servire per i vostri fini politici? E concludo su questo punto richiamandomi all'articolo 7 il quale dice che nessun indennizzo è consentito per provvedimenti legittimi di sicurezza nell'esercizio della facoltà, eccetera. Legittimi cosa vuol dire? Conformi a questa legge. Ma questa legge calpesta tanti diritti dei cittadini. L'articolo 28 della Costituzione dice proprio a norma delle leggi civili e penali: « I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti ». Ma se la violazione dei diritti è consentita da questa legge! E se voi richiedete che, perchè il funzionario non sia punibile, i suoi provvedimenti devono essere legittimi, cioè conformi a questa legge, non violate la Costituzione. Certo vi sarà un giudizio di costituzionalità; la Corte lo vedrà. Però dovrete ammettere il principio che non basta dire atti legittimi in conformità della legge ma bisogna fare un richiamo ai principi dell'articolo 28.

Alcune altre osservazioni e poi concludo. La latitudine di discrezionalità che questa legge consente all'autorità di pubblica sicurezza è veramente illimitata ed incredibile. Tutte le norme che riguardano le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, i permessi eccetera dicono che il questore « può » non « deve ». Diceva poco fa il collega Penacchio che bisogna punire la criminalità, che bisogna prevenirla; che è giusto che allorchè alcune persone si siano macchiate di delitti per reati non colposi puniti con la

reclusione fino ad un certo limite, oppure di delitti per reati contro la proprietà, per furti, estorsioni, rapina contro la personalità dello Stato, eccetera, non possano avere certe licenze, certe autorizzazioni, debbano essere sottoposte a certe misure. Posso anch'io riconoscere che è giusto; ma perchè il questore può fare queste cose? Perchè fra due rapinatori, il questore può dare ad uno la licenza per tenere un bar e a un altro no? Fra due condannati per reati contro l'ordine pubblico, perchè il questore può preferire uno al posto di un altro senza dire i criteri — si badi bene — senza parlare di riabilitazione, senza parlare di una delibazione sulla condotta dei due soggetti? Il questore può fare come vuole in base ad un vecchio criterio poliziesco e questurino secondo cui tra due criminali il confidente della questura è pagato. Allora io devo ritenere che noi legittimiamo questo criterio che fra due persone che entrambe si trovino in condizioni di minorazione il questore sceglie in base a chi gli dà le notizie od altro; ma si può scrivere questo in una legge? Si può approvare una legge di questo genere?

Inoltre è facoltà del prefetto di vietare la detenzione di armi, quando siano denunciate — articolo 39 — alle persone ritenute capaci di abusarne. Qui non si dice più: condannato per reato contro la persona, condannato per reato contro il patrimonio ma « ritenuto capace di abusarne ». E chi lo ritiene? E in base a che? Allorchè in questo Parlamento si dice che questo settore è un settore eversivo, allorchè per anni ci hanno accusato di aver preparato i piani mentre voi o chi per voi avevate preparato il piano E.S. con tutti gli elenchi (*interruzione dell'onorevole Sottosegretario*) allorchè in altri termini ci classificavate come gente pronta alla lotta armata, ebbene noi eravamo persone ritenute capaci di abusarne. E allora vede che basta l'iscrizione ad un partito piuttosto che ad un altro per consentire al prefetto, senza nemmeno motivare, di dire: tu non puoi detenere queste armi, anche le armi artistiche, da collezione, perchè io ti ritengo capace di abusarne.

Tutto questo aspetto della discrezionalità secondo me deve cadere da questa legge.

Facoltà di ricusare l'iscrizione nei registri dei mestieri girovaghi alle persone che si trovano in certe condizioni; facoltà, ripeto, non obbligo, perchè se la legge dicesse che le persone che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 11 e 12 non possono essere iscritte nel registro delle persone esercenti mestieri girovaghi, allora io potrei dire se sono o non sono d'accordo; ma qui non si dice che non possono, si dice che il prefetto può scegliere quando possono e quando non possono essere iscritte; chi può e chi non può nelle stesse condizioni. Badate bene, qui non si tratta più di armi, si tratta di una attività commerciale. È legittimo che il prefetto possa decidere tra due persone che si trovano nelle medesime condizioni dell'articolo 11 e 12 del testo unico, chi dei due può sopravvivere facendo il commerciante ambulante e chi no, senza dirne il perchè? Infatti ad uno dirà: visto l'articolo 11 e 12 . . e decreta; invece all'altro, che è suo amico, non dirà nulla. Siamo in uno Stato di diritto, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, quando l'attività economica, l'attività commerciale è rimessa alla pura discrezione del prefetto o del questore? Secondo me, no. Vi è invece il mantenimento della tradizione (i portieri iscritti negli appositi registri presso l'Autorità di pubblica sicurezza, per fare anche dei portieri dei confidenti, come all'epoca dei capifabbricati, come qualcuno di noi si ricorderà) vi è l'obbligo di comunicare l'assunzione di stranieri — articolo 145—; ma allora la libera circolazione ed il MEC dove vanno a finire? Infatti se una fabbrica italiana assume operai dei Paesi della Comunità, deve comunicarlo alla pubblica sicurezza; ma avviene la stessa cosa in Francia, in Germania, in Belgio? Non mi pare. È la tradizione che rimane. Comunicazione alla pubblica sicurezza delle vendite fatte a stranieri. Questa poi è una cosa meravigliosa: proprio nel momento in cui il capitale straniero invade il nostro Paese ed altri Paesi dell'Europa, bisogna comunicare alla pubblica sicurezza le vendite (articolo 147); però non le vendite di azioni o di

stabilimenti industriali, bensì le vendite di case e terreni fatte a stranieri. È una tradizione ridicola che non conviene mantenere, così come dovrete farla finita con la censura di polizia sulle opere teatrali. Se non fosse tardi io leggerei quel magnifico passo della sua relazione, senatore Ajroldi, in cui lei spiega che il questore deve ricevere il copione dell'opera teatrale non perchè debba fare la censura, ma perchè deve vedere in definitiva, se è ben fatta e se soddisferà gli spettatori, in quanto è giusto che qualcuno protegga gli spettatori. Cioè per proteggere lei o me, un brigadiere di pubblica sicurezza leggerà il « Vicario » di Hochuth o leggerà un'opera di Shakespeare e vedrà se io o lei o il sottosegretario Ceccherini potremmo essere soddisfatti di queste opere. Ma noi sappiamo come l'autorità di pubblica sicurezza si è servita di questa facoltà. Noi ricordiamo il caso del « Vicario » qui a Roma e ne ricordiamo tanti altri. A un questurino qualunque è consentito di esercitare la peggiore delle censure. Invece la censura prevista dalla legge è fatta da una Commissione formata da esperti, è consentito l'appello: qua nulla di tutto questo. Solo il questore riceve il deposito dell'opera teatrale, la legge e dice no. Naturalmente, siccome il questore è un furbo di solito, non è uno sciocco, non dirà che dice di no perchè quest'opera ha certi orientamenti politici o letterari, dirà invece che dice di no perchè il teatro è pericolante, perchè l'opera può minacciare l'ordine pubblico, però comunque dirà di no.

È lei che dice nella sua relazione, senatore Ajroldi, che lo fanno per proteggerci, perchè alla fine ci faranno ridare pure i soldi se l'opera è fatta male, perchè ci vogliono bene. Ebbene, e come noi nessuna persona sensata al mondo, in nessun Paese civile, noi non possiamo accettare questo. Credo che solo l'Italia conservi questa norma.

Poichè loro in Commissione fecero un gran parlare delle norme analoghe vigenti in altri Paesi, io li invito a portare una qualunque legge di pubblica sicurezza di qualunque Paese, che consenta al questore, in quanto tale, e non ad una autorità di cen-

sura ma al questore, al di là e oltre le autorità preposte alla censura, la facoltà di correggere e di esaminare le opere.

Un ultimo punto che, secondo me, è il più delicato ed ho finito: le persone pericolose. Nel vecchio testo unico fascista, onorevoli colleghi, si parlava di persone pericolose, oziose, vagabondi e altre storie di questo genere. Adesso avete eliminato queste denominazioni perchè chiaramente dire pericolosi o sospetti è una cosa che suona un po' da epoca borbonica, da epoca della restaurazione (« I miserabili » di Victor Hugo); avete cambiato denominazione e avete detto: le persone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Ebbene chi sono queste persone? Queste persone sono: « gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro, coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti, coloro che, per la condotta e il tenore di vita si debba ritenere che vivano abitualmente anche in parte con il provento di delitti e con favoreggiamento, e che, per manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere siano proclivi a delinquere; coloro che per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione, coloro che svolgano abitualmente altre attività contrarie alla moralità e al buon costume » In generale, si tratta solo di sospetti, oziosi vagabondi e sospetti tali. Cioè la vecchia legge di pubblica sicurezza era molto più onesta in quanto diceva chiaramente che l'ozioso, il vagabondo, il sospetto, come tale (in base all'editto di Rotari *gerit caput lupinum*) può essere perseguito. Noi adesso viviamo in un'epoca migliore, più democratica. Allora non si può dire più questo. Si dice: i soggetti di cui all'articolo 1, quelli che ho detto, cioè tutte persone che possono essere anche pericolose, io non discuto, ma che fino a quando si trovano allo stadio di cui all'articolo 1 di questa legge, sono dei semplici sospetti, nè più nè meno che dei sospetti.

E vi pare che in regime democratico, ad un sospetto puro e semplice, solo perchè tale, possano essere imposte le cose che impongono voi, che sono molto più gravi di quel-

le previste nel testo unico delle leggi fasciste?

La legge del 1956 prevede che possano essere chiamati da questori e diffidati a cambiar vita, di modo che se cambiano vita non se ne parla più, cioè fino a quando il questore non li diffida (prima ipotesi), e sino a quando diffidati non si ravvedono (seconda ipotesi), sono dei cittadini, da un punto di vista di diritti, uguali agli altri; ebbene, malgrado il questore non li abbia diffidati o, anche se diffidati, si siano ravveduti, voi non distinguete e dite: i soggetti di cui all'articolo 1 possono essere arbitrariamente costretti a sottoporsi a rilievi segnaletici, fotografici, impronte digitali e possono essere fermati quando manifestino un comportamento concretamente pericoloso per la sicurezza e la moralità pubbliche. A questo punto io pongo una domanda precisa: che significa tutto ciò? Quando questi soggetti sono pericolosi, l'articolo 2 della legge 1956 dispone la misura di sicurezza della vigilanza speciale e l'articolo 3 la misura del domicilio obbligatorio o coatto, il vecchio confino, per cui le persone che ho prima indicato sono assoggettate a misure di prevenzione e di sicurezza estremamente serie.

In Sicilia, migliaia di mafiosi, o ritenuti tali, sono stati mandati a Ustica in base a questa legge, perchè, oltre ad essere sospetti di vivere dei proventi dei delitti, erano anche pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, per cui venivano puniti a parte.

Ma, in questo articolo, voi non parlate più di pericolosi, ma soltanto di soggetti che manifestino un comportamento completamente pericoloso per cui possono essere fermati. Ripeto, cosa significa questa espressione? L'istituto del fermo, nel codice di procedura penale, è propedeutico, se così si può dire, introduttivo, precede l'arresto o il mandato di cattura. Ebbene, il fermo di pubblica sicurezza che voi assoggettate alle stesse norme di quello giudiziario, che può durare solo 48 ore, può essere portato fino a 4 giorni; per essere prorogato, deve essere convalidato dal procuratore della Repubblica portando il periodo di tempo fino a 7 giorni, ma a che pro? In queste 48 ore,

in questi 4 o 7 giorni cosa deve accadere, cosa può succedere?

L'articolo 235 del codice di procedura penale trattava la materia come segue: gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono altresì procedere — onorevole relatore, questo è un argomento che forse la interesserà — all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale, per tendenza o si trovi sottoposto a misure di sicurezza, degli oziosi e dei vagabondi, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato; nel caso di flagranza devono procedere all'arresto quale che sia il reato che è stato commesso.

Siamo in tema di arresto obbligatorio per reati per cui non si prevede il mandato di cattura, che è disposto dalla legge penale solo per alcuni particolari casi, vale a dire solo per alcune categorie di persone, tra cui gli oziosi e i vagabondi sorpresi in flagrante reato. L'articolo 235 dello stesso codice di procedura penale, così come è stato modificato nella riforma del 1955, non porta più questa norma, onorevole Sottosegretario. Dodici anni fa, quando riformammo il codice di procedura penale, riteneste che fosse iniquo disporre l'arresto obbligatorio dell'ozioso e del vagabondo sorpreso in flagrante reato, quale che ne fosse l'entità; diceste che questa norma risaliva alla legislazione di Luigi Filippo e la cancellaste. Era una norma peggio che fascista, era addirittura pre-fascista. E voi l'avete cancellata, voi avete riformato il codice di procedura penale del 1931 con la legge del 1955 ed avete escluso la possibilità dell'arresto dell'ozioso e del mendicante colto in flagrante reato. Adesso invece ristabilite il fermo dell'ozioso e del mendicante anche se non stia commettendo alcun reato, ma solo perchè manifesti un comportamento completamente pericoloso.

Ultima questione è quella dell'articolo 41 a proposito della perquisizione domiciliare alla ricerca di armi. Ne ha già parlato il collega Kuntze ed io non voglio dilungarmi. La vostra legge prevede che, allorchè si abbia fondato sospetto che in un determinato locale vi siano delle armi, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fare ispezioni do-

miciliari in qualunque tempo ed anche in tempo di notte. Questa norma è così iniqua, senatore Ajroldi, che prima della Liberazione, prima della Costituzione, il fascismo la vietò con il suo codice di procedura penale. Infatti l'articolo 224 del codice di procedura penale stabilisce che la perquisizione in tempo di notte, di iniziativa della polizia giudiziaria, è vietata in ogni altro caso (cioè quando non vi sia preventiva autorizzazione del procuratore della Repubblica) compreso quello previsto dall'articolo 41 della legge di pubblica sicurezza. Bisogna riconoscere che il legislatore fascista, dopo aver stabilito all'articolo 41 la facoltà per gli ufficiali di polizia giudiziaria di fare sequestri anche in tempo di notte, pochi mesi dopo, con il codice di procedura penale, revocò questa norma e stabilì che erano vietate le perquisizioni notturne, compresa quella prevista dall'articolo 41 delle leggi di pubblica sicurezza, che avrebbe dovuto essere autorizzata dal procuratore della Repubblica competente per territorio con decreto motivato dopo la enunciazione degli indizi o delle ragioni di sospetto che gravavano a carico dell'individuo.

Io non vi cito l'articolo 21 della Costituzione, non vi cito gli articoli 14 e 16, cioè le norme sull'inviolabilità del domicilio; io vi cito Alfredo Rocco che ha predisposto il codice di procedura penale fascista e vi dico che nel 1931, sotto la legislazione fascista di Alfredo Rocco, la perquisizione domiciliare notturna alla ricerca di armi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, era già vietata. Ed oggi, voi democratici illustri, voi palladio di ogni libertà, andate indietro rispetto alle stesse decisioni del legislatore fascista e introducete nuovamente il principio della perquisizione diurna e notturna alla ricerca di armi, senza ordine dell'autorità giudiziaria, malgrado il divieto della Costituzione. Anche qui, perciò, abusi illimitati, abusi a non finire. Già si sa in quali case i questori e i loro dipendenti cercheranno le armi, già lo sappiamo, senatore Ajroldi e onorevoli colleghi. Tutto quello che noi stiamo sostenendo, tutto quello che

è scritto in questa legge che rappresenta il punto più arretrato nel quale si sia giunti, in quanto che i precedenti disegni di legge, compreso quello di legge delega proposto dall'onorevole Scelba (molto più avanzati e progrediti di questo) dicevano quello che stiamo dicendo, tutto ciò che è scritto in questa legge rappresenta un grave pericolo di involuzione, rappresenta un grave tentativo di istituzionalizzare *de iure* quella permanente violazione della Costituzione che *de facto* i dipendenti del Ministero dell'interno avevano perpetrato per anni.

Noi riteniamo che dall'unitaria e concorde volontà di questa Assemblea, al di fuori delle divergenze ideali e politiche che ci dividono, dovrebbe venire il riconoscimento della necessità di difendere innanzi tutto la Costituzione, di rispettarla innanzi tutto e di rispettarne le origini che sono nella Resistenza e nella lotta di tutti gli italiani per la libertà, di rispettare non solo la difesa del potere costituito, ma anche la difesa dei diritti dei cittadini, che la pensano in modo differente, per arrivare quindi all'abolizione di ogni discriminazione.

Io mi auguro, signor Presidente, onorevoli colleghi, che da parte di tutti i Gruppi sinceramente democratici di questo Senato si terrà conto delle obiezioni e delle osservazioni che noi abbiamo fatto, nella misura in cui saranno ritenute fondate, e che si vorrà fare in modo che questo testo unico di pubblica sicurezza che andiamo ad approvare non sia un'edizione riveduta e scorretta della vecchia legge fascista, ma sia un testo nuovo che si inquadri nei principi e nelle norme della Costituzione, che sia veramente capace di promuovere una organizzazione pacifica, serena e tranquilla della comunità nazionale nella protezione e nel rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione per ogni cittadino e per ogni gruppo politico. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Torelli. Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,

dopo l'intervento del collega D'Angelosante, che ha spaziato su tutto l'arco di questo disegno di legge, il mio intervento mira invece a richiamare l'attenzione su un argomento soltanto e precisamente sull'articolo 8, là dove si riconosce che le autorizzazioni di polizia sono personali e intrasmissibili, salvo certi casi in cui esiste l'istituto della rappresentanza.

Mi fermo soltanto su questo argomento della rappresentanza: questa riforma delle leggi di pubblica sicurezza ha messo in agitazione gli esercenti dei pubblici esercizi che minacciano una prossima serrata e dimostrazioni di vario genere.

Non mi meraviglio di queste manifestazioni, tendenti a conservare — io ritengo — situazioni di privilegio e ad affermare interessi di categoria, quasi che la Nazione, con le sue esigenze nuove, con lo sviluppo turistico in costante aumento, non richiedesse l'aggiornamento di norme ormai anacronistiche. Sono reazioni naturali, ma che non trovano certamente solidarietà nel Paese.

Voglio invece chiedermi quanti dei 200 mila esercizi pubblici sono veramente gestiti dai relativi intestatari delle autorizzazioni di polizia e quanti invece dai cosiddetti rappresentanti (poichè appunto di questo voglio parlare) e più esattamente intendo richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro, del relatore e del Senato sull'istituto della rappresentanza di cui si parla nella legge, istituto che però non viene definito in alcun modo, così da divenire, per chi voglia abusarne, il modo ideale per compiere l'abuso stesso.

Il rapporto nascente dall'autorità di polizia nel suo lato passivo è personale perchè nasce *intuitu personae* e sempre rispetto al soggetto passivo è intrasmissibile. Personalità e intrasmissibilità sono riconosciute dall'articolo 8 oggi in vigore che riconferma lo stesso concetto dell'articolo 8 del testo unico. Dalla intrasmissibilità del lato passivo del rapporto, discende la nullità dell'atto di disposizione eventualmente posto in essere dal privato; dalla caratteristica, invece, della personalità del rapporto discende che l'osservanza delle prescrizioni legislative o

regolamentari sia curata personalmente e direttamente dall'interessato.

Ciò premesso, per inquadrare l'istituto della rappresentanza nell'autorizzazione di polizia, occorre tener presente che la rappresentanza null'altro è che una particolare forma di autorizzazione di polizia che si suddivide in tutte le specie per quanti sono i casi nei quali essa è ammessa. Nella legge vigente la rappresentanza era riconosciuta in pochi casi; nel disegno di legge è estesa ad altre ipotesi (commercianti di cose antiche, di oggetti preziosi, agenzie private di informazione).

Orbene, io mi pongo questa domanda: vi è differenza — e, in caso affermativo, quale differenza vi è — fra l'istituto della rappresentanza nelle autorizzazioni di polizia e l'istituto della rappresentanza nel diritto civile? La domanda è di somma importanza, discussa qualche volta in dottrina ma non in giurisprudenza, e non pare che tale domanda sia stata posta e fatta argomento di discussione in sede di Commissione, dato che non vi è cenno alcuno nella relazione e che la dizione del testo in discussione è, in tema di rappresentanza, assolutamente uguale a quella del testo unico vigente. Nei casi di eccezione, il nuovo testo ripete la vecchia frase: « è consentita la rappresentanza... » e per quanto riguarda gli esercizi pubblici, all'articolo 93, dice che rimane inalterato, anche in questo disegno di legge, che si può « condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante ».

Il problema che io pongo non è accademico. Il problema dell'identità o meno della rappresentanza di cui al codice civile con quella di cui parla la legge di pubblica sicurezza non può essere lasciato nel vago, nel generico dal legislatore, perchè una mancata definizione di questo istituto, nell'ambito della legge di pubblica sicurezza, ha generato e genera una serie senza fine di controversie giudiziali, ma soprattutto di speculazioni e di illeciti di eccezionale gravità.

Non ritengo possibile che il Senato, nell'esame di questo disegno di legge, possa sottrarsi a cuor leggero dall'assumere una posizione di chiarezza su questo tema e

quindi lasciar perpetuare le situazioni anti-giuridiche che la genericità della formula provoca attualmente.

Per scendere al pratico, l'attuale dizione: « è consentita la rappresentanza... » ha generato il fenomeno che va sempre più diffondendosi in Italia in base al quale il titolare dell'autorizzazione di polizia affitta l'azienda al rappresentante e quindi, disinteressandosi completamente dell'azienda stessa, pone a carico del rappresentante anche il canone di locazione dei locali e tutte le voci di spesa, nessuna esclusa, che può comportare la gestione dell'azienda, liberandosi in tal modo dalla conduzione dell'esercizio commerciale per il quale l'autorizzazione di polizia era stata concessa.

Orbene, qui sorge la necessità di rispondere alla domanda che poc'anzi ho formulato: la rappresentanza di cui alla legge di pubblica sicurezza è quella del codice civile o è un istituto di altro tipo? Può permettere — ed è lecito che questa rappresentanza permetta — la simulazione di negozi giuridici sottostanti? In altri termini, quali sono i diritti e i doveri che derivano dalla rappresentanza di pubblica sicurezza? Sono quelli del codice civile o sono altri? Più particolarmente: l'originaria autorizzazione di polizia concessa al titolare dell'esercizio commerciale può trasformarsi, attraverso l'istituto della rappresentanza, fino al punto che il titolare di fatto dell'esercizio diventi il rappresentante?

A queste domande il Senato deve rispondere per dare all'istituto della rappresentanza le sue vere caratteristiche, onde impedire conseguenze illecite, quale quella del mercimonio delle autorizzazioni di polizia.

L'attuale riforma deve prendere in considerazione non soltanto vecchi istituti o antiche formalità da abrogare o da sostituire, ma anche tutte le situazioni anti-giuridiche maturatesi nei decenni decorsi come conseguenze di statuizioni o errate o non chiare. E se queste situazioni permangono, nel nuovo testo devono essere chiarite così da evitare le conseguenze deteriori che si sono verificate in passato.

La legge di pubblica sicurezza mostra chiaramente di rinviare alle norme del di-

ritto privato l'istituto della rappresentanza per quanto attiene alla natura, ai caratteri e alle finalità dell'istituto. Anzitutto il silenzio della legge di pubblica sicurezza è la maggiore dimostrazione di non voler innovare nulla nella struttura dell'istituto. In effetti l'articolo 8 non dimostra di avere altra finalità che quella di porre dei particolari limiti alle possibilità di applicazione della rappresentanza nel campo delle attività sottoposte alle autorizzazioni di polizia. Tali limitazioni, che possono distinguersi in oggettive e soggettive, si identificano nel divieto di far ricorso a tale istituto in molte delle attività disciplinate dalla legge di pubblica sicurezza e nello stabilire particolari requisiti di carattere personale perchè si possa far luogo all'approvazione del rappresentante. Ma, mancando qualunque disposizione di legge che possa autorizzare una diversa affermazione, io ritengo si debba ritenere che la rappresentanza di cui si parla nell'articolo 8 abbia il medesimo contenuto di quella disciplinata dalle norme del codice civile: essere cioè il mezzo giuridico per il quale il rappresentante validamente pone in essere negozi giuridici in nome e per conto del rappresentato, sostituendo la propria volontà a quella di quest'ultimo.

Ulteriore prova poi la si ricava dalla dizione dell'articolo 93 del testo unico non modificato dall'attuale disegno di legge, dove si dichiara potersi l'esercizio pubblico condurre a mezzo di rappresentanti e dove il termine « condurre » sta chiaramente ad indicare proprio i rapporti tipici della rappresentanza qual è disciplinata dal codice civile. Non può quindi parlarsi di una rappresentanza diversa. Ne consegue che il rappresentante, per la somma dei poteri che necessariamente debbono essergli attribuiti perchè la sua figura possa ottenere giuridica rilevanza, non potrà non essere in possesso di un mandato di ampiezza notevole.

È evidente perciò come delle diverse figure di rappresentanti, nel campo delle aziende commerciali, soltanto quelle dell'istitutore e del procuratore possano costituire valida base per il riconoscimento o l'approvazione della rappresentanza ai fini delle leggi di pubblica sicurezza. E allora io ri-

tengo come indispensabile che questa legge di pubblica sicurezza, laddove parla, all'articolo 8, di rappresentanza, debba fare esplicito riferimento agli articoli 1387 e 2203 e seguenti del codice civile, concretando così, in modo certo ed inequivoco, la natura e le caratteristiche di questo istituto. Con questa precisazione, sarebbe possibile finalmente stroncare l'abuso della cessione dell'autorizzazione di polizia dissimulando questa cessione sotto la forma di un contratto di locazione d'azienda. È chiaro che l'uso diverso di un'autorizzazione di polizia genera un abuso che deve essere considerato non solo in relazione all'attività autorizzata che costituisce l'oggetto della licenza ma anche e soprattutto con riferimento al titolare della stessa che ne è l'oggetto. La cessione in locazione di un esercizio pubblico, come del resto di ogni altro bene, importa come primo obbligo giuridico del locatore, la consegna delle cose locate. Con ciò la titolarità della licenza rimane in lui solo apparente mentre la gestione, la direzione, la vigilanza e la responsabilità dell'esercizio passano al conduttore. Poichè, per regola, le autorizzazioni di polizia sono personali, risulta evidente che il titolare di una licenza, cedendo in locazione l'esercizio che costituisce solo l'oggetto di essa, agisce fuori dei limiti dell'autorizzazione avuta che riposa essenzialmente sul presupposto della fiducia personale. Il Consiglio di Stato ha, con una sentenza recentissima, revocato una licenza di osteria e commina ai sensi dell'articolo 10 del testo unico la revoca o la sospensione dell'autorizzazione nel caso di abuso della persona autorizzata, quando il titolare della licenza non gestisca direttamente l'esercizio, e, con la rappresentanza conferita ad altra persona, intende tener nascosto un contratto di locazione. Tutta la giurisprudenza della Cassazione è unanime su questa interpretazione. Dice la Cassazione: « È pacifico in ogni caso che la legge non vieta il trasferimento dell'azienda o dell'esercizio soggetti ad autorizzazioni o a concessione amministrativa; il divieto opera unicamente sulla possibilità di usufruire per proprio conto dell'autorizzazione da parte di chi non ne sia intestatario, mediante convenzioni,

anche dissimulate, le quali, violando il principio della personalità dell'autorizzazione importino elusione del divieto di intrasmissibilità ».

A tali situazioni si è giunti per la mancanza di chiarezza dell'articolo 8, che potrebbe lasciar credere che la rappresentanza della pubblica sicurezza sia qualche cosa di diverso da quella del codice civile. Pertanto io ritengo che l'articolo 8, così come proposto, debba essere integrato con un richiamo esplicito agli articoli 1387 e 2203 del codice civile in tema di rappresentanza commerciale in tutti quei casi in cui la rappresentanza è ammessa. Questo è l'unico mezzo per dare all'istituto la sua vera natura. Secondariamente provvedere ad una sanzione a chi così gravemente, a mero scopo di speculazione e attraverso atti simulati, elude la chiara volontà della legge circa la personalità e l'intrasmissibilità dell'autorizzazione di polizia.

La sanzione prevista dall'articolo 10 è troppo blanda e lascia adito con quel verbo « possono » a discrezionalità di ogni tipo. Questo rilievo vale non solo per l'argomento che io ho trattato ma per tutti gli altri argomenti e per gli altri motivi che sono previsti dall'articolo 10. La sanzione è valida e risponde alla sua natura giuridica soltanto se obbligatoriamente viene erogata. Può essere discrezionale il limite entro il quale la pena può essere erogata (ossia revoca piuttosto che sospensione, nonchè i limiti temporali lunghi o brevi di questa sospensione) ma non potrà mai essere lasciata all'arbitrio di qualsiasi autorità la facoltà di erogare o meno una pena di fronte all'effettuazione certa di un atto che la legge reputa violatore di leggi, di regolamenti o di tassative prescrizioni.

Pertanto, sulla base di quanto esposto, mi riservo, a tali fini, di presentare opportuni emendamenti. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Morvidi. Ne ha facoltà.

M O R V I D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la lettura dell'articolo 2 delle modificazioni al testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza — articolo 2 che è destinato a modificare l'articolo 1 del vigente testo unico — mi ha subito richiamato alla mente il ricordo della conferenza di un grande oratore intitolata: « Il vostro ordine e il nostro disordine ».

Infatti questo disegno di legge, del quale stiamo discutendo, dà proprio la dimostrazione palmare di quello che è il vostro ordine — l'ordine del Governo, l'ordine del Governo cosiddetto di centro-sinistra — e quello che è il cosiddetto nostro ... disordine, il disordine dei comunisti, affermato sia attraverso le critiche che abbiamo mosso e che stiamo movendo al disegno di legge governativo, sia mediante la proposizione del nostro disegno di legge che reca le firme del senatore Terracini e di altri numerosi parlamentari comunisti.

Affinchè non si pensi che io abbia in animo di sciorinare ideologie cosiddette sovversive e capaci di turbare il non meno cosiddetto ordine pubblico — che è il tabù venerato e intoccabile per ogni Governo — mi consentirete che io manifesti alcuni principi fondamentali non formulati da me, ma da altri non sospetto di sovversivismo, almeno oggi, e forse, anzi certamente, vicino assai più ai socialisti del centro-sinistra che non a noi comunisti, tenendo naturalmente conto dell'epoca nella quale scriveva.

Intendo riferirmi a Léon Duguit, professore di diritto nell'Università di Bordeaux.

Egli, nella terza edizione del suo trattato di diritto costituzionale, edito a Parigi nel 1938, ha scritto: « Il regime legale di libertà può essere un regime di diritto o un regime di polizia. O piuttosto, deve essere essenzialmente un regime di diritto; può essere eccezionalmente un regime di polizia ».

« D'altra parte, il legislatore deve stabilire un regime di polizia ogni volta che il regime di diritto, fondato sul sistema repressivo o riparatore, sia impotente a eliminare il danno sociale o individuale. In simile caso, è evidentemente legittimo che il legislatore stabilisca un regime di polizia tendente a prevenire, se è possibile, il male sociale, il pregiudizio individuale, che non si potrebbero riparare se si fosse mantenuto il puro regime di diritto. La libertà viene ristretta;

nessuno se ne può lamentare, perchè, se essa non lo fosse preventivamente, la repressione sarebbe impotente a eliminare il male. In nessuna parte fuori che in materia d'igiene pubblica appariscono la necessità e la legittimità di leggi che sottomettano la libertà ad un regime di polizia. Ma il regime di polizia deve sempre essere l'eccezione, ed è in effetti l'eccezione ».

Alla luce degli esposti principi, che mi lusingo possano trovare facile accoglienza presso di voi, soprattutto perchè provengono da un costituzionalista tutt'altro che sovversivo, mi accingo ad esaminare il disegno di legge.

Devo subito notare che il Governo, per la penna dei due Ministri proponenti, apre la sua relazione introduttiva con una specie di laude a se medesimo che finisce per essere — e lo è in sostanza — una vera autocritica se non proprio un'autocensura.

La laude, dunque, ricorda i tre disegni di legge precedenti: n. 163 del 10 dicembre 1948, n. 254 del 10 dicembre 1953 e n. 715 del 16 dicembre 1958, i primi due presentati al Senato e il terzo alla Camera.

Come si vede, svegliato il Governo dal sonno ... poliziesco per la prima volta in prossimità della scadenza del primo anno di vigore della Costituzione della Repubblica, si è subito riaddormentato e ha dormito 5 anni, poi ha dato uno sbadiglio e ha messo fuori un altro progetto intorno al quale ha consentito che si cantasse un po' in questa Aula, indi si è addormentato di nuovo per altri 5 anni, indiposcia, sempre puntualmente nel dicembre, si è ancora risvegliato per riaddormentarsi fino al 12 luglio 1966, data fatidica nella quale il disegno di legge di cui discutiamo è stato presentato al Senato.

Nessuno oserà dire al Governo di aver dormito 700 anni come il personaggio danunziano!

Il Governo non dorme. Vorrebbe forse che ci addormentassimo noi, cullati da quella specie di ninna nanna dei 75 articoli che ci ha ammanniti con tanta sapienza e austerità, senza per altro rifuggire da qualche ... scherzetto di dozzina messo là, come un pizzico di zenzero nella pietanza, quasi a rianimare coloro che per troppa fidanza si addormissero.

Ma di ciò a suo tempo, chè anche a noi fara piacere — proprio quando ne sarà il momento — abbozzar qualche sberleffo un po' carnevalesco.

L'ultimo dei suddetti disegni di legge antecedenti a questo, e tutti in chiave di polizia, è composto di 17 articoli e viene qualificato, dal Governo « disegno di legge di carattere generale ».

Ciò fa pensare che quello, del quale ora ci occupiamo, debba essere qualificato generalissimo e forse anche ... maresciallo dell'impero, poichè si compone nientemeno che di 75 articoli, ma, si capisce, maresciallo dell'impero poliziesco.

Se poi consideriamo che il testo unico vigente è composto di 224 articoli, dei quali 20 dovrebbero venire totalmente abrogati e 2 parzialmente, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che vuol modificare oltre un terzo di un testo unico.

Vero è che l'articolo 75, ultimo di queste proposte modificazioni, autorizza il Governo a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni del testo unico del 1931 e successive modificazioni e integrazioni e quelle della presente legge, apportandovi le modifiche necessarie per il coordinamento.

Vuol dire che si avrà il testo unico del testo unico del testo unico e successive modificazioni senza sapere che cosa avverrà del regolamento alla cui emanazione da parte del Governo l'articolo 67 non pone alcun limite di tempo.

Sicchè è da domandarsi: per quanto tempo le nuove disposizioni di pubblica sicurezza — chè di nuove e meno peggiori delle vecchie effettivamente esistono in questo disegno di legge — per quanto tempo il nuovo verrà applicato coi criteri del vecchio?

Si osserverà che, nel nostro ordinamento giuridico, i regolamenti possono ben essere anteriori alle leggi delle quali intendono facilitare e regolare l'applicazione. È infatti ancora in vigore — ritornato, anzi, in vigore — il regolamento del 1911 per la esecuzione delle leggi comunali e provinciali che per una parte son quelle del 1915 e del 1923 e per un'altra parte quella del 1934.

Ma, a parte che il caso è piuttosto unico che raro — comunque eccezionale e la eccezione conferma la regola — a parte questo è da dirsi che si tratta di un regolamento rispondente ad un clima di libertà e di democrazia che, se non era quello di oggi — il quale non è poi di sufficiente ed adeguata ampiezza — era tuttavia intonato all'ambiente prefascista sicuramente liberale e comunque meno restrittivo assai di quello nel quale nacque il testo unico del 1934.

E dunque, cominciando per questo argomento dalla fine, per quanto tempo deve rimanere inalterato l'attuale regolamento, ch'è del 6 maggio 1940, dappoichè nessun cenno è fatto circa il termine di una sua sostituzione o di una sua modificazione, allo scopo di intonarlo alle nuove norme quali dovrebbero risultare dalle modifiche?

Proprio da codesta considerazione, direi, terminale, mi sento autorizzato a ritornare da capo e a porre subito una specie di questione preliminare.

Mi sono domandato e mi permetto di porre la domanda anche a voi, onorevoli colleghi: perchè col disegno di legge del 1948 si proponeva una riforma mediante 8 articoli, con quello del 1953 mediante 14 articoli (nell'odierna relazione il Governo afferma che erano 25 articoli, ma non mi sembra, ammenochè 11 articoli siano sfuggiti alla mia vista ovvero siano rimasti nel pensiero del Governo), con quello del 1958 mediante 17 e ora, come si è detto e come ognuno vede, mediante 75?

Rappresentano una buona dose cosicchè, inevitabilmente, con i riferimenti e i sottoriferimenti, coi rinvii, le soppressioni, le sostituzioni e le integrazioni, potrà in agevol guisa sortir fuori una specie di ... vestito d'Arlecchino.

Pare che questa benedetta legge di pubblica sicurezza gridi a noi: ma fatemi finalmente tutta d'un pezzo e tutta d'un colore!

Se rinascesse, Giuseppe Giusti griderebbe anche lui, per essa, proprio così, lui che in definitiva con la polizia aveva spesso di che fare poichè n'era guardato ... in cagnesco.

In altri e più brevi termini: ma che ci voleva a varare di fondo e completamente un nuovo testo organico?

Questo discorso, onorevoli colleghi, è fatto per giungere a dire che le ampie modifiche,

anzi, più esattamente, le numerose modifiche, sembrano presentate principalmente per gettare il fumo negli occhi.

Sembra volersi che rimanga inalterata la ossatura fondamentale del testo unico del 1931 perchè, sia pure sfrondata di quelle che sono le più caratteristiche disposizioni meglio confacenti ad un regime dittatoriale come quello fascista (vere e proprie *mala robigo*), rimanga tuttavia una valida ed efficace arma di potere e di dominio nelle mani del Governo.

Ciò è dimostrato dal mantenimento, in ben otto articoli, di quell'ordine pubblico del quale il valoroso relatore per il parere della 2ª Commissione, senatore Poët, vorrebbe che venisse fornita la definizione, conscio evidentemente, nel suo squisito spirito democratico, come proprio l'ordine pubblico costituisca il cavallo di battaglia e di ... Troia del quale il Governo può impunemente approfittare per... *parcere subiectis et debellare superbos*.

A parte questo, di cui in appresso dirò, mi sembra che sia sommamente opportuno, per non dire necessario, che esca dal lavoro parlamentare una nuova legge la quale manifesti, anche esteriormente, l'impronta dei tempi nuovi; la quale anche esteriormente dimostri di essere totalmente sganciata dai principi borbonici, napoleonici, polizieschi del passato, affinchè veramente l'autorità della pubblica sicurezza tuteli — come dice l'articolo 1 del disegno presentato dai senatori Terracini ed altri — la incolumità e la sicurezza delle persone, la proprietà pubblica e privata, e assicuri ai cittadini il libero esercizio dei loro diritti.

Non dovrebbe trattarsi, quindi, del solito testo unico che spesso, come in questo caso, è un rabberciamento, ma di un'affermazione politica indicante, senza esitazioni nè ambagi, il nuovo corso democratico che, per quanto possa essere da non pochi criticato — e noi di parte comunista per primi lo criticiamo spesso vivamente e vivacemente — non può nè deve essere in modo alcuno, specialmente per ciò che concerne la legge di pubblica sicurezza, confuso — e sia pure in parte — col tramontato regime.

Nei confronti del quale, mentre è avvenuta la drastica e drammatica rottura mercè

la gloriosa lotta della Resistenza, sembrerebbe che, ad oltre 20 anni da codesto epico avvenimento, si volesse ancora mantenere un legame, e proprio mediante quella raccolta di leggi che ne hanno formato lo strumento più antipatico, più obbrobrioso, più vituperabile e più vituperato di dominio, di oppressione, di persecuzione.

Forse che l'attuale Governo di centro-sinistra non vuole rinunciare al legame col passato proprio attraverso il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza?

Dobbiamo constatare, riconoscere ed affermare che da codesto sciagurato legame non sono alieni nè i repubblicani nè i socialisti?

Forse è per questo che, pur avendo il Governo elencato i vari suoi timidi e minuscoli tentativi di modificazione in precedenza presentati, non ha ora speso — il Governo stesso — alcun fugace accenno al disegno di legge Terracini presentato al Senato già da oltre due anni?

Preciso: nessun fugace accenno al disegno di legge Terracini venne fatto allorquando, in Commissione 2ª, il collega senatore Poët comunicò la propria relazione. La insistenza dei senatori comunisti affinché non si trascurasse il disegno di legge Terracini ha evidentemente consigliato il valoroso relatore, senatore Ajroldi, a farne parola nella sua relazione definitiva.

Ma più che a farne parola io direi a farne cenno: un cenno proprio fugace, che ha tutta l'aria di voler fare contenta — e non dico altro — la parte politica sostenitrice del disegno di legge Terracini.

Ma il collega senatore Ajroldi, tanto valoroso, acuto e vigoroso nelle sue relazioni, come nei suoi discorsi, non si è accorto di rischiare l'intervento di un moderno Aristofane — ma chi potrà mai essere costui per stargli quanto meno alla pari? — capace di scrivere una commedia sul tipo delle « Nuvole » che il compianto e grande Ettore Romagnoli — il padre della nostra gentile e valorosa collega senatrice Tullia Carettoni — ha qualificato come « una carica a fondo contro il filosofume e il nuovo spirito sofisticato che invadevano la Grecia », così come da tempo, aggiungo io, hanno invaso l'Italia.

Filosofume e nuovo spirito sofisticato hanno invaso l'Italia da quando s'incominciò a considerare il manganello come atto puro e, soprattutto, da quando si operò il salto della quaglia identificando il Governo con lo Stato. Salto che si continua ad eseguire con una sicumera mirabile ma degna veramente di causa diversa e migliore.

Mi perdoni il senatore Ajroldi, ma quando egli fa il centro della sua critica al disegno di legge Terracini con questa domanda e la immediata risposta: « Che rimane agli organi veri e propri di polizia? Se manca il senso di fiducia nello Stato, siamo al di fuori dello Stato democratico », appare chiaro che, per il senatore Ajroldi, espressione, con la relazione sua al disegno di legge governativo, della maggioranza di centro-sinistra, gli organi veri e propri di polizia sono l'essenza dello Stato democratico.

Ma si consoli, senatore Ajroldi, un tale pensiero non è soltanto suo, non è soltanto dei democratici cristiani tra i quali politicamente vive, convive e combatte.

Lo stesso pensiero ho sentito enunciare anche dal repubblicano ministro onorevole Reale allorquando affermò che lo sciopero dei cancellieri era contro lo Stato.

Si riproduce, sotto altra forma e con anacronismo imperdonabile, l'orgogliosa risposta che Luigi XIV, ancora diciassettenne, il 13 aprile 1655, entrato nel Parlamento in abito da caccia e col frustino in mano, avrebbe dato alle osservazioni del primo presidente che gli parlava degli interessi dello Stato: « Lo Stato sono io ».

Risposta che, se non è vera, è indubbiamente bene inventata perchè s'intona alla perfezione con la politica del « re sole » al quale è attribuita e con quella di tutti i solicini e solicelli, pianeti e... pianete, che nel corso di successivi 300 anni hanno tenuto e tengono le redini dello Stato.

Ma il senatore Ajroldi, con la sua riferita — ma non riverita — affermazione ha fatto un salto della quaglia veramente poderoso e, ahimè, anche per lui, valoroso parlamentare democratico, pericoloso.

Se il Governo è lo Stato, se gli organi veri e propri di polizia sono lo Stato, il Parla-

mento che cos'è? Se siamo Stato anche noi, e come noi il Potere giudiziario, o dobbiamo ammettere l'assurdo di una pluralità di Stati insieme con lo stesso Stato, o dobbiamo ammettere che solo il Governo, con la sua polizia, è lo Stato e noi saremmo — noi compreso il senatore Ajroldi — gli umilissimi ed obbligatissimi sudditi.

Ma se una buona volta la smettiamo con certi assurdi antipatici e pericolosi salti della quaglia e, dicendo pane al pane e vino al vino, riconosciamo che tutti indistintamente Parlamento, Potere giudiziario, Governo, enti nazionali e locali, istituzionali e territoriali, e tutti i cittadini siamo parte integrante dello Stato che tutti comprende e riassume, se riconosciamo questo, le limitazioni che mediante le leggi poniamo allo scopo di garantire il pacifico svolgimento della vita di relazione impedendo arbitri e sopraffazioni da parte di chicchessia — anche da parte degli organi veri e propri di polizia che essendo composti di uomini non può pretendersi che degli uomini non abbiano, insieme con le virtù, anche i vizi — le limitazioni legislative, dico, sono — anche se intimamente e necessariamente soffuse di sfiducia come tutte le limitazioni obbiettive ed esteriori — manifestazione e assicurazione di libertà e di democrazia.

Nasce da ciò che le tre censure — eufemisticamente dette « osservazioni » — rivolte dal senatore Ajroldi (pag. 17 della sua relazione) al disegno di legge Terracini o sono senza fondamento alcuno, come la prima e la terza, ovvero, come la seconda, incomprendibili sia letteralmente che giuridicamente e politicamente.

Ma l'elemento essenziale e tipico, per cui si dimostra che il Governo vuole ricollegarsi al passato, è l'ordine pubblico.

Che cos'è questo ordine pubblico?

Che cosa significa questo binomio, come lo chiama il senatore Airolidi?

È, in verità, una frase fatta, uno *slogan*, di cui nessuno o pochi riescono a fare a meno ma di cui occorre smascherare il vero volto — se pure un volto vero e proprio lo abbia — di cui occorre rilevare il vuoto capace quanto un otre senza fondo affinché, anche se verrà conservata nel testo di legge, ci si renda fin d'ora conto del pericolo che

rappresenta e della necessità, per tutti, di affrontarla con somma cautela. « *Adelante, Pedro, con juicio* », direbbe il Manzoni.

Il relatore onorevole Poët ha affacciato la proposta di definirlo, come ho ricordato.

Non ricordo però dove ho letto, 50 anni fa, che, già allora, ne esistevano oltre 300 definizioni.

Vorremmo aggiungerne ancora una?

Ma aggiungerla, s'intende, a quelle che, posteriormente al 1917, si sono alla loro volta aggiunte alle altre 300 già esistenti.

Il Groppali, ad esempio, in un saggio intitolato « Sul concetto di ordine pubblico », inserito nel 1° volume degli scritti in onore di Santi Romano, ha detto: « quei legislatori che, come quello tedesco, hanno tentato di precisare il concetto di ordine pubblico, prospettandolo come "l'insieme dei principi di carattere costituzionale che servono di fondamento all'ordine sociale, industriale e politico", hanno fallito allo scopo ».

E si capisce.

Lo stesso Groppali non ha esitato a scrivere nel suddetto saggio: « Il legislatore ha voluto conferire dei mandati in bianco da riempire caso per caso »; e gliene va data lode, tenuto conto del momento nel quale ha scritto, pur non potendo escludere che proprio gli stessi supervisori — non a caso fu Bottai a scrivere la prefazione agli scritti in onore di Santi Romano — non potendosi escludere, dicevo, che gli stessi supervisori considerassero opportuno e utile che nella letteratura scientifica, o pseudo tale, si rilevasse il contenuto possibilista del concetto di ordine pubblico proprio per avvalorare la tesi pratica che in definitiva codesto contenuto fosse e rimanesse, come in realtà era, rimaneva, e, a quanto pare, si tenta di fare rimanere, a disposizione di chi ha in mano il timone dello Stato.

Qualcuno ha detto, e non saprei ora precisare chi: l'ordine pubblico è come l'araba fenice... ma non è esatto. È piuttosto vero l'inverso, quantunque possa sembrare assurdo.

Che l'ordine pubblico ci sia, nessuno è capace di dirlo se non come semplice *flatus vocis*. Ma dove esso sia lo sa il Governo.

Lo sa attraverso i suoi organi di pubblica non sempre sicurezza, lo sa attraverso i co-

siddetti tutori dell'ordine pubblico i quali, talvolta, appaiono piuttosto suscitatori di disordini.

Non si riscontri, in codeste mie espressioni, nessuna offesa, obbiettiva o subbiettiva, al corpo della polizia, nè una menomazione del suo prestigio. Il suo compito è necessario e delicato; irto di disagi e di pericoli. Nessuno Stato può farne a meno.

Questo non distrugge nè intacca quanto prima ho detto e che ha un contenuto possibilista così come possibilista è il contenuto della formula dell'ordine pubblico.

Il relatore senatore Ajroldi si è compiaciuto di dedicare un apposito capitoletto o paragrafo della sua pregevole relazione all'ordine pubblico « binomio ricorrente nella legge codificata » — egli scrive — « e non soltanto in quella penale: si veda a titolo d'esempio l'articolo 31 delle disposizioni preliminari del codice civile ».

Aggiunge subito però — con la sua consueta onestà e probità — che il « concetto ha diverse espressioni che non si identificano l'una con l'altra ». Per fortuna, commento io.

E allora, qual è il contenuto di ordine pubblico ai fini delle leggi di pubblica sicurezza?

Ce lo dice Ajroldi, con la precisione e la chiarezza che gli sono proprie, così: « Il testo unico in vigore » (in vigore, ricordiamo bene) « dice all'articolo 1 che l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla tutela della loro incolumità e dei loro beni: il che conferma » — continua Ajroldi — « che il concetto di ordine pubblico nell'ordinamento giuridico dello Stato, sta a significare qualche cosa di diverso dalla sicurezza e incolumità pubblica ed ancor più dall'assistenza pubblica ».

Ma allora abbiamo proprio ragione noi comunisti quando affermiamo che il disegno di legge governativo intende continuare lo spirito, il carattere, la portata del testo unico fascista del quale tiene a confermare l'evanescente e tanto pericoloso istituto dell'ordine pubblico; pericoloso per la libertà dei cittadini e per le istituzioni democratiche.

Comunque, non sarà fuor di luogo, in proposito, il riferimento ad un vecchio libro edito nel 1884 a Parigi da uno scrittore francese: « La Police » (la polizia) di Yves Guyot dal quale mi permetto di tradurre qualche brano.

« Ordine pubblico: è presto detto, è una di quelle frasi che ciascuno ripete, credendo di capirla. Ma quando si sgancia dall'astrattezza dove fa tanto buon effetto, per guardarla, cosa diventa, nella pratica, allo stato concreto? » (pagina 145).

« Dal punto di vista politico, l'ordine pubblico, per Luigi XIV, era il rispetto della sua volontà. Chiunque l'ostacolava, era nemico dell'ordine pubblico. Egli lo manteneva mediante *lettres de cachet* che non si dette la pena di regolarizzare se non sulla fine della sua vita per mezzo dell'editto del 1706. I protestanti erano nemici dell'ordine pubblico perchè, mangiando il pane, non credevano affatto di compiere un atto di antropofagia divina » (pagina 146).

« Quando Danton gridava: " La Francia deve essere libera! La salvezza del popolo esige misure terribili... Dobbiamo essere terribili noi per dispensare il popolo dall'esser terribile lui " egli assicurava l'ordine pubblico. Egli voleva proscrizioni di Stato, proscrizioni regolari, per impedire che il popolo si abbandonasse al disordine » (pagina 147).

« Quest'ordine pubblico servì a Bonaparte, il 18 brumaio, per nuove proscrizioni, nuove deportazioni, nuove prigioni di Stato. L'ordine pubblico fu la salvezza dell'imperatore. Sotto la restaurazione fu la salvezza del re. Sotto la monarchia fu la salvezza dei Ministri al potere. Sotto la repubblica del 1848, furono le proscrizioni del giugno. Col principe Luigi Napoleone, fu il colpo di Stato: "Io sono uscito dalla legalità per rientrare nel diritto". Fu la legge di sicurezza generale in virtù della quale il Ministro dell'interno diceva ai prefetti: " Mi occorrono tanti proscritti per ogni dipartimento ". Napoleone III poteva poi fieramente esclamare: " l'ordine: ne rispondo io! ". E fu per la grande causa dell'ordine che nel 1871 si fucilò, si imprigionò e si deportò in massa e fu in onore dell'ordine che de Broglie rovesciò Thiers e Bathié si eres-

se a teorico del Governo di combattimento. Tutti i Ministri continuano a parlare in nome dell'ordine. Questa parola è tanto più comoda in quanto, come a quella di Dio, ciascuno dà il significato che gli conviene. Re dell'antico regime, Ministri per loro esclusiva volontà, fondatori del tribunale rivoluzionario, autori della legge del 22 aprile, complici del colpo di Stato di brumaio, Magistrati che adattano la legge a considerazioni politiche, Borboni ed emigrati alleati allo straniero e invasori della Patria, fautori dell'ordinanza del 1830, massacratori della via Transonnain, corruttori della coscienza di deputati, deputati corruttori di coscienze elettorali, usurpatori del potere rivoluzionario del 1848, fucilatori del giugno, carnefici del 1851, membri delle Commissioni miste, prefetti esecutori degli ordini di Espinasse, generali che si prendono la rivincita contro i prussiani nel sangue dei parigini, promotori del 24 e 16 maggio, tutti sono fautori dell'ordine pubblico.

« Se si pensa di dir loro che l'ordine intravisto attraverso codesti atti sembra essere cosa mostruosa, ti si risponde scherzosamente, facendo una piroletta sopra un tallone e alzando le spalle: " Non si fa mai una frittata senza rompere le uova ". Di tal che, logicamente, la formula per fare l'ordine, nella cucina politica, consiste in questo: sapere rompere uomini. La polizia tiene il manico della padella poichè è stata istituita per assicurare l'ordine pubblico » (pagina 148).

« L'ordine è la volontà dell'autorità » (pagina 149).

Come vedete, da vecchio che si avvia... *magnis cum itineribus* ad incartapecorirsi, io mi baso sui ricordi del passato, anzi del trapassato, poichè sono anteriori alla mia stessa nascita.

Trascuro alcuni ricordi recenti perchè voi, onorevoli colleghi, che siete in maggioranza giovani e avete la mente sveglia, li ricordate meglio di me e qualcuno di voi li ha direttamente e immediatamente vissuti.

Il collega Romano potrebbe dircene qualcosa; il collega Gianquinto, comunque, non li ha dimenticati nella sua relazione (Ceccano-Milano-Bergamo). Nè, d'altra parte,

voglio esprimere una valutazione storica sui fatti, incidenti e avvenimenti appartenenti alla cronaca — talvolta nera — per non chiamare direttamente in causa, mentre si discute un provvedimento generale, l'attuale Governo perchè, in definitiva, basta considerare che esso è un Governo per affermare la necessità che nè questo nè alcun altro Governo debba avere nelle mani l'arma del cosiddetto ordine pubblico, tanto pericolosa per quanto vuota di contenuto e allo stesso tempo satura di infinite e insospettite possibilità di contenuto stesso secondo che al Governo e ai suoi fiduciari faccia comodo.

Proprio recentemente, in un articolo di fondo del « Corriere della sera » (venerdì 3 marzo 1967) Domenico Bartoli scriveva: « Anche nei Paesi di più radicata tradizione liberale il potere tende, per istinto, a diventare prepotere ».

Io direi, in altri termini, che il potere eccita ad abusarne e l'ordine pubblico ne è uno dei mezzi più facili e suggestivi.

È infatti indubbiamente vero quanto ebbe ad affermare il Guillaume, un vecchio direttore della Polizia di Parigi, collocato a riposo: « l'ordine pubblico non è che l'interesse per la classe che si trova al potere ».

Traggo codesta definizione da un'affermazione dell'onorevole Ezio Riboldi nella sua difesa al processo svoltosi dinanzi al tribunale di Roma contro i comunisti italiani nel 1923.

Si aggiunga che la formula dell'ordine pubblico è resa più grave e più pericolosa dalla troppo frequente attribuzione, alle autorità di pubblica sicurezza — grosse o piccine che siano — di facoltà, il che significa, come è facile arguire, rendere sempre ed assolutamente leciti gli atti della polizia — positivi od omissivi che siano — ogni qualvolta consistano nell'esercizio di una facoltà prevista, se non erro, in ben 13 articoli tra il vecchio e il nuovo: articoli 2, 4, 7, 15, 18, 39 (v.) 42 (v.), 56 (v.), 46 (121), 54 (144), 56 (152), 68 (3° comma articolo 42).

Ponete codeste disposizioni di legge a... disposizione di un prefetto che, quale dipendente dello Stato italiano, prima abbia giurato fedeltà al re, poi al duce del fasci-

smo, gloriandosi di diventarne moschettiere, poi alla repubblicetta di Salò, meritandosi anche una croce al merito nazista, e poi — dopo essere stato punito per aver prestato giuramento alla repubblicetta di Salò — sia riuscito a rifarsi una verginità — come quella, naturalmente, di « Mimì Bluette, fiore del mio giardino » — e sia anche riuscito a diventare prefetto della Repubblica italiana, non nascondendo che assai parsimoniosamente la sua ambizione di diventare Direttore generale della pubblica sicurezza e senza esimersi dal vanto di... mettersi la legge sotto i piedi, come in effetti, quando gliene capita l'estro, fa; ponete dunque la « facoltà » a disposizione di un prefetto di cotal fatta e di cotal portata, e sappiatemi dire su quale ordine costui possa vegliare, su quale sicurezza e incolumità dei cittadini, e come, di questi, possa venire assicurato, mercè sua, il libero esercizio dei diritti.

L'esempio di cotal prefetto non è ipotetico, onorevoli colleghi; cotal prefetto esiste, è in attività di servizio e le sue qualifiche e qualità — ch'io ho esposto poc'anzi — sono purtroppo confermate dai suoi interventi illegali, discriminatori, prepotenti e talvolta cretini presso le amministrazioni locali.

Signor Presidente, se io dovessi disturbare e se ci fossero delle questioni più urgenti da risolvere, potrei fermarmi qui e passare la copia scritta del mio discorso all'Ufficio dei resoconti. In tal modo toglierei qualsiasi preoccupazione ai presenti, che forse attendono la discussione di qualcosa di più importante.

P R E S I D E N T E. La ringrazio, senatore Morvidi. Resta allora inteso che ella passerà la restante parte del suo intervento all'Ufficio dei resoconti.

(Il senatore Morvidi ha successivamente trasmesso all'Ufficio dei resoconti la seguente parte del suo intervento).

M O R V I D I. Certo, qui non è il caso di dire *ab uno disce omnes*, poichè si tratta evidentemente di un caso limite. Ma se è un inconveniente — e indubbiamente lo è e di

qual fatta! — e se addurlo non significa, secondo S. Tommaso, *solvere argumentum*, si tratta tuttavia di un campanello d'allarme che non è lecito far finta di non sentire.

Comunque il caso particolare ora citato non mi esime ma, anzi, mi dà occasione di svolgere proprio a questo punto una questione di carattere generale che si aggiunge a quella già svolta dell'ordine pubblico e all'altra della facoltà.

Intendo parlare delle singole autorità di pubblica sicurezza.

Dice l'articolo 2, che modifica l'articolo 1 del testo unico solo in quanto considera non soltanto i regolamenti delle provincie e dei comuni ma anche — ed è buona cosa — le leggi e i regolamenti delle regioni, dice l'articolo 2 che l'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale; che le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore e quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo e, in mancanza, dal sindaco.

È buona cosa, dicevo, che si sia ricordata la regione; ma sarebbe pessima cosa che il ricordo fosse soltanto platonico e dovesse obiettivamente tradursi in qualcosa di simile ad una presa per il bavero.

Ora mette conto rilevare che, con l'articolo 2, sembra si voglia dare un colpo al cerchio e un altro alla botte.

Certo, non saprei dire quale debba esser considerata botte e quale cerchio; ma sta di fatto che l'introduzione delle regioni fa dare un sospiro di sollievo ai regionalisti — che poi sono i fedeli alla Costituzione e per fortuna sono i più — mentre la persistenza del prefetto che, con l'istituzione delle regioni, dovrebbe sparire — e potrebbe esser fatto sparire anche prima con grande sollievo delle istituzioni democratiche — soffoca ogni sospiro di sollievo e ci fa ricascare nel buio della tradizione borbonica, bonapartista e reazionaria.

D'altronde, che cos'è questa autorità di pubblica sicurezza provinciale contemporaneamente affidata al prefetto e al questore? Si tratta di una mezzadria — questo a uno e questo a un altro — ovvero di una società? E si tratta di una società di fatto con

conseguente vincolo solidale delle parti ovvero di una società a responsabilità limitata?

E perchè poi tacere che in ultima analisi la vera e propria autorità provinciale di pubblica sicurezza — come del resto quella locale dell'ufficio di pubblica sicurezza — è del Ministro dell'interno e quindi del Governo?

Sarebbe quindi più chiaro e leale dire che l'autorità di pubblica sicurezza è centrale, provinciale e locale. Quella centrale viene esercitata dal Ministro dell'interno e, in suo nome, dal Direttore generale della pubblica sicurezza, quella provinciale dal questore e quella locale dal sindaco, ove manchi l'ufficio di pubblica sicurezza del luogo.

A proposito del sindaco, noto che, sì, la sua previsione come capo, sia pure sussidiario, dell'autorità di pubblica sicurezza locale, è degna di approvazione; ma lo sarebbe di più se la previsione non fosse soltanto platonica, letterale e transitoria, se cioè, facendo qualche passo innanzi a quanto già si leggeva e si legge nel testo unico vigente, le attribuzioni locali di pubblica sicurezza al sindaco si rendessero effettive.

Invece, dopo essere stato nominato nell'articolo 2, il sindaco viene completamente trascurato, come lo dimostrano gli articoli 20, sostituito all'articolo 26 del testo unico, 21, sostituito al 27, e 69.

L'articolo 20 attribuisce al questore o al dirigente dell'ufficio distaccato il potere di vietare, per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, funzioni, cerimonie, pratiche religiose, processioni ecclesiastiche o civili in luogo pubblico, o di prescrivere la osservanza di determinate modalità di tempo e di luogo.

L'articolo 21 attribuisce al questore il potere di vietare, per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero di prescrivere speciali cautele.

L'articolo 69 prevede il potere dei questori di delegare ai dirigenti gli uffici sezionali e distaccati di pubblica sicurezza alcune attribuzioni concernenti le armi (collezioni, industria delle riparazioni, vendita, eccetera).

Stranezza dei casi: sembra che i morti possano essere più pericolosi dei vivi con le armi se, per l'articolo 21 — sostituito il secondo comma del 27 — solo il questore può permettere prescrivendo speciali cautele — o vietarlo — il trasporto funebre in forma solenne (e quale poi possa essere considerata, obiettivamente, la forma solenne e quale la forma non solenne è assai difficile dirlo), mentre invece la licenza per le armi può essere concessa anche, sia pure per delega del questore, da funzionari locali di pubblica sicurezza.

Ma, in definitiva, chi meglio del sindaco può valutare le condizioni locali e la sicurezza e l'incolumità pubblica?

Il sindaco è, normalmente, del luogo; riscuote comunque la fiducia della maggioranza della popolazione. Se il questore ha i suoi informatori diretti nei funzionari e negli agenti di pubblica sicurezza, il sindaco li ha negli assessori, nei consiglieri, nei dipendenti comunali e in tutti indistintamente i cittadini. Il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i cittadini sono destinati a rimanere nel luogo dove, di regola, abitano da lungo tempo. I questori e i suoi funzionari ed agenti oggi ci sono e domani no.

Come si può pretendere, come si deve ammettere che questi ultimi, a preferenza dei sindaci, siano in grado di conoscere e valutare le condizioni locali di sicurezza e di incolumità pubblica. Forse perchè si debbano presumere maggiori obbiettività e imparzialità nei funzionari e negli agenti di pubblica sicurezza piuttosto che nei sindaci, assessori, consiglieri e cittadini in genere? E in base a quali elementi codesta presunzione? Non sono uomini tutti con ogni virtù ed ogni difetto umani?

E dire che nella relazione al re sulla legge comunale e provinciale del 1859 è detto che « i comuni sono il nido delle libertà moderne in tutta l'Europa ».

Vogliamo forse che nel nido si accomodino i questori scacciandone — novelli cuculi — le libertà?

Non questo deve avvenire per il rispetto che dobbiamo avere ed abbiamo per tutti i cittadini fra i quali sono compresi tutti i

questori, i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza.

Dove però si raggiunge l'apice della trascuratezza, della umiliazione del sindaco e della sua funzione, sia pure sussidiaria, di responsabile locale della pubblica sicurezza, è nell'articolo 14, diretto a sostituire l'articolo 18 del testo unico, e nell'articolo 17, destinato a sostituire l'articolo 22.

Con l'articolo 14 si consente al questore e al dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza di vietare, per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, le riunioni in luogo pubblico o di permetterle prescrivendo modalità di tempo e di luogo; e, se la riunione ha luogo senza preavviso o nonostante il divieto o se non sono state osservate le prescritte modalità di svolgimento, è data facoltà al dirigente del servizio di ordine pubblico di disporne lo scioglimento.

Con l'articolo 17 lo scioglimento di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico è demandato al funzionario di pubblica sicurezza o, in sua assenza, all'ufficiale o sottufficiale dei carabinieri o del corpo delle guardie di pubblica sicurezza presente, di grado più elevato. E il sindaco? Anche se è presente, evidentemente, deve tacere, deve tacere ed essere, anzi, lui stesso a subire l'ordine di scioglimento, così come è sottoposto a subire le prescrizioni di modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento di una riunione.

Ma allora è lecito affermare che l'inclusione del sindaco tra le autorità locali di pubblica sicurezza è una pura espressione verbale senza contenuto alcuno all'infuori di quello costituente una specie di erba trastulla.

C'è poi, come già ho accennato, la questione della facoltà.

Facoltà ha il prefetto, sia pure nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza o incolumità pubblica, provvedimenti che possono avere anche carattere individuale, con le eventuali conseguenze che ognuno può immaginare sulle libertà, gli interessi e i diritti dei singoli cittadini.

Vero è che codesta facoltà deve essere esplicita nel rispetto delle norme della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico, ma sempre facoltà è e se si pensa che deve essere messa in relazione con la tutela di quel fantomatico ordine pubblico del quale abbondantemente abbiamo discorso è facile intuire come sia arduo impugnare di illegittimità certi provvedimenti facoltativi per i quali non rimarrà che la ben magra soddisfazione della canzonetta napoletana: chi ha avuto ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato ha dato.

E così l'articolo 7, nella sua formulazione essenzialmente superflua — quasi che si potesse pensare dovesse esser dovuto un qualsiasi indennizzo per provvedimenti legittimi — diventa un reale incoraggiamento per le autorità di pubblica sicurezza — quando ne avete facoltà, fate fate fate senza alcun timore — e un salutare ammonimento per coloro che l'esercizio delle dette facoltà dovranno subire... chi ha avuto ha avuto ha avuto!

Ciò anche tenendo conto di quel rimedio da erba trastulla dell'esclusivo ricorso gerarchico al prefetto senza effetto sospensivo e senza considerare le osservazioni fondamentali, di carattere costituzionale, che su codesta e altre disposizioni hanno brillantemente svolto i colleghi Kuntze e D'Angelo-sante.

Debbo a questo punto sottolineare che i vari accenni critici che faccio ai vari articoli non significano esame particolare degli articoli stessi — ora fuori di luogo — ma argomento per la critica generale al disegno di legge.

Mi si consenta quindi di indicare succintamente le disposizioni di legge, cioè del testo unico vigente, e quelle del disegno di legge in discussione, che attribuiscono facoltà all'autorità di pubblica sicurezza.

Gli articoli 2, 5 e 7 del disegno di legge li abbiamo già considerati.

L'articolo 13, che sostituisce l'articolo 15 del testo unico, attribuisce la facoltà d'invitare chiunque.

L'articolo 14, che sostituisce l'articolo 18 del testo unico, attribuisce la facoltà di sciogliere le riunioni.

L'articolo 39 del testo unico — che dovrebbe rimanere inalterato — dà al prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, eccetera, alle persone ritenute capaci di abusarne.

E chi stabilisce, e come obiettivamente, quali sono le persone capaci di abusare delle armi?

È chiaro che per un prefetto che è stato moschettiere del duce e che è stato capace di prestare tre o quattro giuramenti di fedeltà al ... diavolo e all'acqua santa, l'accertamento della capacità di abuso delle armi sarà tale da dare tutt'altro che una garanzia di obiettività e di serietà.

L'articolo 42 del testo unico — del quale il Governo non ha proposto sostituzione nè modifica — attribuisce al questore la facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e al prefetto di concedere licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

L'articolo 44 del testo unico dà facoltà al prefetto di concedere la licenza per arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia (l'inciso è interessante, anche se non specifica di quale caccia si debba trattare), al minore che abbia compiuto 16 anni.

L'articolo 56 del testo unico dà facoltà all'autorità di pubblica sicurezza di ordinare la distruzione o la rimozione di esplosivi, quando essi possono costituire (possono, intendiamoci, non costituiscono) pericolo per l'incolumità o per l'ordine pubblico.

L'articolo 46 del disegno di legge, che dovrebbe sostituire l'articolo 121 del testo unico, pur dichiarando che l'iscrizione nell'apposito registro per l'esercizio di alcuni mestieri ambulanti non è subordinata alle condizioni previste negli articoli 11 e 12 (che non si siano riportate certe condanne, eccetera), dà facoltà all'autorità di pubblica sicurezza di ricusarla alle persone indicate agli articoli stessi e ai minori degli anni 18 idonei ad altri mestieri.

L'articolo 54, che sostituisce l'articolo 144 del testo unico, dà facoltà all'autorità di pubblica sicurezza di invitare in ogni tempo lo straniero a esibire i documenti di

identificazione — il testo aggiunge « di cui è provvisto »: prudente precisazione affinché non si pensi che l'invito possa essere inteso nel senso di presentare i documenti di identificazione dei quali lo straniero non è provvisto — e a dare i richiesti chiarimenti.

C'è poi un ultimo articolo — salvo che qualcuno non me ne sia sfuggito — il quale attribuisce ai prefetti la facoltà di avviare alla frontiera — salvo il diritto d'asilo disposto dall'articolo 10 della Costituzione — gli stranieri che non sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi.

Tutto ciò esposto in tema di facoltà, mi sento ronzare all'orecchio l'osservazione di alcuni: ma insomma, quando si tratta di stranieri, quando si tratta di armi, quando si tratta di esplosivi, quando si tratta di riunioni o del loro scioglimento in casi speciali, e pericolosi per la sicurezza e l'incolumità pubblica — non, badiamo, per l'ordine pubblico che non si sa che cosa sia — vogliamo dare all'autorità di pubblica sicurezza un mezzo per evitare danni e pregiudizi?

Certo, non io lo negherei. Ma se diamo la facoltà è lo stesso che porre, nelle mani della pubblica sicurezza, che è composta di uomini in carne ed ossa, un'arma parziale nel senso che potrà non essere usata quando dovrebbe esserlo e viceversa. Codificare la facoltà e codificare l'arbitrio.

Quando si lasciano inalterate le disposizioni concernenti la facoltà di concedere il porto delle armi anche, ad esempio, al minore che abbia compiuto il 16° anno di età, nessuno può dimenticare quanto avveniva durante il fascismo del quale il testo unico dal 1931 ha inteso di legalizzare il clima e le usanze, rendendo legittimo l'armamento di quanti ad essi aderissero e il suo uso ed abuso contro i reprobri sovversivi dei quali, diciamolo francamente e senza ambagi, la considerazione presso le autorità di pubblica sicurezza è rimasta oggi su per giù la stessa di 30 e 40 anni fa perché, malgrado il trionfale ingresso dei compagni socialisti nel Governo — dove ormai sembra che essi si trovino come nel letto di Procuste — tutt'ora tengono le redini della pubblica sicurezza coloro che le tenevano nel passato

ventennio e mercè un rinnovato giuramento.

La stirpe di Enrico IV per il quale Parigi valse bene una messa non sembra scomparsa nè prossima a scomparire.

Anche pericolosi per la libertà dei cittadini sono gli articoli seguenti, a tacer di altri dei quali hanno detto o diranno colleghi del mio gruppo.

Consideriamo gli articoli 9 e 10 del disegno di legge.

L'articolo 9 che è diretto a sostituire, con una formulazione indubbiamente migliore, il pari numero del testo unico stabilisce che chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti, anche le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, di sanità e buon costume; l'articolo 10 prevede la possibilità di revoca o sospensione delle autorizzazioni di polizia in caso di violazione di leggi, regolamenti o delle prescrizioni imposte a norma dell'articolo precedente.

E allora, a che gioco dobbiamo giocare?

Forse a mosca cieca? Noi sappiamo che supreme regolatrici delle nostre azioni sono le leggi. Noi sappiamo che anche i regolamenti dobbiamo osservare, a condizione che non siano contrari alle leggi.

Sapevamo anche, per averlo tutti più o meno appreso a nostre spese, che il testo unico di pubblica sicurezza, imperante — e soprattutto quando imperava in modo assoluto il regime assolutista — era informato allo spirito che, al di sopra dei regolamenti e delle leggi, contava l'autorità politica e poliziesca.

Mi capitò una volta, verso il 1930, a Udine, di studiare una causa civile insieme con un valoroso collega, segretario del sindacato fascista avvocati e procuratori.

Avevamo di fronte un regolamento che palesamente contraddiceva ad una legge. "La questione mi par chiara" dissi. "Questo regolamento non può aver vigore perchè è contrario alla legge. — Hai ragione mi rispose — ma io mi guarderò bene di sostenerlo perchè non voglio esser mandato al confine".

Nel caso nostro, non si tratta di andare al confino. Sta di fatto, però, che l'autorità di pubblica sicurezza può porre condizioni impensate per limitare la libertà dei cittadini, con vere e proprie arbitrarie discriminazioni.

Agli articoli 64 e 65, destinati a sostituire rispettivamente, gli articoli 214 e 215 del testo unico, si riproduce l'ipotesi del pericolo pubblico. Ma è chiaro che il pericolo pubblico maggiore è rappresentato proprio da costesti due articoli.

Non si capisce come e perchè proprio da parte di un Governo di centro-sinistra e in ispecie da uomini di squisito senso democratico come il ministro Reale e lo stesso ministro Taviani, si voglia fare rimanere questo triste e tristo fantasma del passato che fa il paio con l'altro dell'ordine pubblico.

Se dovessimo usare le espressioni più o meno demagogiche di un certo passato, potremmo dire, parafrasandole, che lo stato di pericolo pubblico, in quanto effetto di dichiarazione governativa prevista dalla legge, è una vera e propria pistola puntata contro la Costituzione.

È stata eliminata l'ipotesi — o meglio — si propone l'eliminazione dello stato di guerra come effetto di dichiarazione governativa qual è prevista dal testo unico di pubblica sicurezza ed è doveroso e giusto in quanto solo le Camere — ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione — deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Ma non è forse vero che, se ci può essere uno stato di pericolo pubblico — di pericolo cioè per tutto l'organismo statale o per una grande parte di esso — questo indubbiamente può verificarsi ed esplodere in uno stato di guerra? Ma è sempre, comunque, un pericolo, uno stato di pericolo che è accertato e dichiarato dal Parlamento al quale è demandato di conferire al Governo i poteri necessari per affrontarlo.

Ma lo stato di pericolo pubblico, di cui agli articoli 64 e 65 del disegno di legge e di cui agli articoli 214 e 215 del vigente testo unico perchè deve essere dichiarato dal Governo?

Lo stato di guerra è una realtà obiettiva derivante appunto da un conflitto internazionale in atto.

Ma lo stato di pericolo pubblico da quale conflitto reale, positivo può derivare? Da un attentato di massa ai poteri dello Stato?

Teoricamente anche questo può avvenire. Ma certo è che la massa non si muove per un immediato concerto, non esplode come una bomba a percussione perfetta lanciata da un provetto lancia bombe.

Forse lo stato di pericolo pubblico potrebbe essere determinato da qualche tenebroso piano di quarantottesca memoria.

Ma codesto fu un piano che sbocciò dalla fervida fantasia poliziesca dell'onorevole Scelba in funzione elettoralistica.

E io mi domando e vi domando, onorevoli colleghi, se — nel caso in cui non la fervida fantasia poliziesca scelbiana, ma la realtà politica fosse stata veramente... accapponata dal tenebroso piano del quale furono piene le cronache politiche italiane più idiote per vari mesi — il Parlamento non avrebbe avuto tutto il tempo per discuterne e per deliberare di concedere al Governo i mezzi necessari per farvi fronte.

Certo, uno stato di pericolo pubblico potrebbe improvvisamente verificarsi.

Avvenimenti in altri Stati — americani, africani, asiatici ed europei (Grecia) e anche in Italia (1960-1964) — ne dimostrano la possibilità.

Ma allora non c'è dichiarazione di stato di pericolo pubblico che tenga.

Allora è lotta tra due o più forze nello Stato ed è appunto la forza, e soltanto questa, destinata a decidere.

Se però, in codesto malaugurato caso, potesse essere convocato il Parlamento, sarebbe proprio così che il Governo potrebbe ricevere il più fondato e sicuro conforto per affrontare la lotta contro forze eversive dei poteri statuali.

In altri e chiari termini ripugna a noi dover sanzionare, in una legge di polizia, una disposizione che praticamente significa sospensione della Costituzione, sia da parte del Governo, sia da parte dei suoi organi periferici quali sono i prefetti i cui poteri, in aggiunta e in evidente aggravamento di

quelli dell'articolo 3 del disegno, sostitutivo dell'articolo 2 del testo unico, diventerebbero addirittura deleteri anche per i singoli cittadini.

Lo spettro di via Tasso, della pensione Jaccarino, e simili lordure anti-umane e bestiali si profilerebbero immediatamente alla coscienza di tanti italiani che ne portano ancora nel cuore, direttamente o indirettamente, il ricordo affannoso.

Sì, è vero: allorquando i provvedimenti prefettizi riguardino singole persone, debbono essere comunicati al procuratore della Repubblica entro 48 ore per la convalida.

E perchè non al tribunale?

Perchè il tribunale non dovrebbe essere più competente e — oso dire — più obiettivo, per la sua attitudine professionale, del procuratore della Repubblica, accusatore pubblico per autonomasia?

Ma nei 4 giorni durante i quali deve rimanere in attesa, che cosa ne è del cittadino?

È anche vero però che, dopo 48 ore durante le quali i provvedimenti prefettizi sono comunicati al procuratore della Repubblica e dopo che siano trascorse le successive 48 ore senza che ne sia avvenuta la convalida, i provvedimenti suddetti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Grazie tanto e... a casa tutti bene?

I provvedimenti restano privi di ogni effetto e, s'intende, i cittadini restano dentro.

Ora, onorevoli colleghi, mi consentirete ch'io guardi con occhio sorridente il disegno di legge e alcuni articoli del testo unico che il disegno di legge intende lasciare intatti.

Incominciamo dall'articolo 16 del disegno che costituisce l'articolo 21 del testo unico.

L'articolo 21 dice: « È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere ed emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o l'Autorità.

« È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose »!

Eh, che bella prosa, no?

E volete sapere che cosa bisogna intendere per associazione faziosa? Ve lo dice il professor Corso Bovio dell'Università di Napoli nel suo commento del 1941 alla legge di pub-

blica sicurezza: « È faziosa qualunque associazione o aggregato di cittadini i cui fini si muovono (e non sono belli ed eleganti questi fini che si muovono?) fuori dell'orbita dello Stato (specie di orbita lunare?) giacchè lo Stato è l'espressione storica — udite, udite, e genuflettiamoci di fronte a cotali paroloni — della civiltà giuridica ».

Invano, però, si cerca, nel commento ora citato, che ai suoi tempi andava per la maggiore, il significato, il contenuto, la descrizione o almeno l'indicazione dei simboli di sovversioni sociali o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo e le autorità.

Di tutto codesto pattume, che non esiterei a chiamare ridicolo se non fosse servito di pretesto a tante persecuzioni contro cittadini italiani, qualcosa però — e troppo — è rimasto nell'articolo 16 del disegno di legge: « È vietata l'esposizione di bandiere, emblemi e altri simili mezzi espressivi che sono simbolo di vilipendio o di attentato all'ordinamento costituzionale dello Stato ».

Quali e come debbano essere i simboli per costituire vilipendio o, peggio, attentato all'ordinamento costituzionale dello Stato?

Se voi del Governo, e soprattutto noi del Parlamento, dovessimo intendere come cosa seria la riferita disposizione, non potremmo non preoccuparci. Ponete la disposizione in mano ad un funzionario di pubblica sicurezza o a un sottufficiale dei carabinieri o del corpo delle guardie di pubblica sicurezza il quale possedesse una fantasia fervida e molto sottilmente raziocinante, come accade di solito a tutti coloro che sono costretti a spremersi le meringhe cerebrali per elaborare piani di cattura di delinquenti, rapinatori e assassini, che infatti vengono regolarmente catturati quando hanno la bontà di costituirsi spontaneamente, ponete la disposizione in mano — dicevo — a chi la mente fantasiosa e fervida e vi troverà ragione seria per sciogliere una riunione o un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi dell'articolo 17 del disegno che sostituisce l'articolo 22 del testo unico.

Supponete una bella pannocchia di granoturco dai chicchi assepiati e ben coloriti dal rosa al rosso vivo. La pannocchia potrebbe far bella mostra di sé nella bandiera

dei coltivatori diretti, nelle adunate oceaniche dell'onorevole Bonomi.

Ma supponete anche che, alla fine della adunata oceanica, uno dei portabandiere, uscito fuori dal pelago alla riva, si ricordi che in un'altra piazza più ristretta e periferica si svolge un comizio, ad esempio, comunista e, spinto da una propensione istintiva verso i preparatori di un nuovo ordine fondato veramente sul lavoro proprio e non su quello degli altri, ci vada e si mescoli alla folla — sia pur non oceanica — degli ascoltatori, tenendo alta e bene spiegata al vento la bandiera con la dipinta erta pannocchia di granoturco o formentone, che i puristi esoteromani haitiani preferiscono chiamare mais.

E supponete che, mentre l'oratore invita o, se volete, incita o eccita alla solidarietà di classe, al tutti per uno, uno per tutti dei tre moschettieri, il coltivatore diretto agiti maggiormente la sua bandiera mentre un raggio di sole fa risplendere il rosso vivo dell'erta pannocchia.

È il momento della valutazione poliziesca.

Ah dunque, non si tratta di sparpagliati, ma di vincoli, come voleva Peppino De Filippo scherzando e facendo ridere. Qui si tratta di vincoli, uniti, stretti, compatti e tutti avvinghiati a una canna di cannone — ecche qua — dritta dritta, come se fosse pronta per sparare in alto, in alto e dunque contro il Governo e lo Stato.

Il simbolo di attentato contro lo Stato è chiaro.

Giusto è che entri in funzione l'articolo 18 del disegno di legge destinato a sostituire gli articoli 23 e 24 del testo unico in cui è detto: « tre distinte intimazioni ad alta voce e percettibili, effettuate, se possibile, mediante idoneo mezzo acustico ». L'ordine è di sciogliere la riunione.

Bene. Ma se il mezzo acustico non c'è, chi assicura che l'alta voce dello... scioglitore sia percettibile dalla maggioranza dei presenti? I cornetti acustici chi li mette a disposizione? Lo scioglimento viene eseguito con la forza. Ma come? A spinte, a spintoni, a randellate o a fucilate?

Tutto per un'erta pannocchia di granoturco.

Ma se la commentata disposizione seria non è, come a noi pare, non sarebbe meglio farne a meno?

Capisco che se tutto fosse serio e sempre serio, null'altro che serio, si finirebbe per crepare di noia.

Non a caso nè senza ragione, il versetto 2 del Salmo XCIX ci canta: *Servite Domino in laetitia*. Il Giusti aggiungerebbe: e non servitelo in poltrona.

Ma la poltrona non c'entra se non per gustarci meglio la letizia che nell'articolo 23 del disegno, destinato a sostituire l'articolo 41 del testo unico è diffusa con profusione e con meticolosa, giuridica aderenza alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'istruzione formale. Sia fin da ora ben precisato, anzi, che le disposizioni dell'articolo 304-ter, secondo capoverso, debbono essere in ogni caso osservate, mentre le altre debbono essere osservate per quanto possibile — e possibile, evidentemente, non sarà mai. Ma non è questo che interessa. Interessa l'obbligo dell'osservanza dell'articolo 304-ter, secondo capoverso, del codice di procedura penale.

Dunque si tratta di questo: l'autorità di pubblica sicurezza ha fondato sospetto della esistenza, in un luogo qualsiasi, di armi, munizioni o materie esplodenti abusivamente detenute. Non vi è bisogno che vi sia anche il fondato sospetto che la detenzione abusiva avvenga da parte di una determinata persona. No, la persona non conta. Sia Tizio, Caio o Sempronio, è uguale. Basta che di una detenzione abusiva si abbia fondato sospetto.

Direte: ma è logico che, se la detenzione è abusiva, o tale si ha il fondato sospetto che sia, qualcuno dev'essere il detentore abusivo. Non vi è dubbio, rispondo; ma la legge non richiede che il sospetto di detentore abusivo vada fondatamente su uno piuttosto che su un altro cittadino.

E allora, alle due della notte, poniamo, ai sensi dell'articolo che ora commentiamo, un ufficiale di polizia giudiziaria, con la relativa scorta, s'intende, ritenendo sussista il caso di necessità e di urgenza, bussa alla porta di casa mia ed esige, pur qualificandosi, che io apra e lo faccia entrare per la perquisizione personale — che vorrà pre-

tendere di fare anche se mi troverà in pigiama da notte, perchè, non si sa mai, più d'uno è il luogo dove la persona può, in se stessa, portare qualche arma o munizione o materia esplodente — ovvero pretenderà che lo faccia entrare per eseguire una perquisizione domiciliare.

Ecco, io ho supposto che il fatto succeda a me e vorrei che ciascuno di voi supponesse altrettanto per sè.

Si osserverà che noi siamo parlamentari e, fino a quando rivestiremo questa funzione, non potrà succederci. Forse. Ma non ci illudiamo. Già è successo a un deputato, all'onorevole Dossetti, di dover subire una perquisizione domiciliare ordinata dal procuratore della Repubblica di Reggio Emilia.

Giurereste voi che un ufficiale di polizia giudiziaria — un maresciallo o un brigadiere dei carabinieri — potesse non fare lo stesso quando il fondato sospetto lo spin- gesse?

E se, puta caso, in questi tempi che corrono tanto calamitosamente, con gente e gentaglia che compie rapine in banche e in gioiellerie e uccide in città anche in pieno giorno e la polizia riesce a scoprire soltanto il morto, e, talvolta, anche lui a fatica, e se, dicevo, taluno svegliato in piena notte, di soprassalto, avesse a sua volta il fondato sospetto che, malgrado l'autoqualifica pronunciata, invece di ufficiali di polizia giudiziaria si trattasse di veri e propri rapinatori e al primo loro tentativo di avvicinarsi alla porta imbracciasse il fucile o impugnasse la pistola e sparasse, non diremmo noi di trovarci di fronte a un caso di legittima difesa putativa?

Ma questa, direte, è tragedia; non è la farsa da me promessa!

È vero. Ma c'è anche la farsa.

Supponiamo allora che, malgrado la notte fonda, con la pattuglia di uomini alla porta, il cittadino fiducioso — magari anche tale cretinescamente — apra e dice « Si accomodino, si accomodino, signori, desiderano? ». « Bene, bene, bene. Desiderano fare una perquisizione personale, domiciliare, come? Ah, l'una e l'altra. Bene, bene, bene.

Però, ecco, mi permettano e soprattutto me lo permetta lei signor ufficiale, che essendo appunto ufficiale conosce la legge me-

glio di me... voglio dire, ecco, io ho diritto di farmi assistere, nella perquisizione domiciliare dal mio difensore ».

Bene, risponderà l'ufficiale, chi è il suo difensore? Lo faccia venire...

Onorevoli colleghi, alle due di notte!

E se non ridi, di che rider suoli?

Forse è l'ora che incominciamo ad ammainare le nostre assai sgualcite e disadorne vele.

Anzitutto, debbo concludere che il giudizio globale sul disegno di legge non può essere quello dell'egregio amico, compagno e collega onorevole Poët. La sua relazione è pregevole per chiarezza e per precisione e per lo spirito intimamente democratico col quale egli ha tentato di animarla; basterebbe quanto ha notato a proposito dell'ordine pubblico.

Ma, forse, le comprensibili esigenze della coalizione, non peraltro giustificabili, gli hanno fatto dare il giudizio nettamente positivo, mentre noi lo diamo nettamente negativo pure riconoscendo che, di fronte al testo unico, alcuni passi sulla via di una democratizzazione si sono fatti.

E voglio poi nettamente affermare che, a mio avviso personale, non si tratta di tentare una qualsiasi definizione dell'ordine pubblico. Si tratta di farne addirittura sparire la formula dalla legge di pubblica sicurezza e da qualsiasi legge della Repubblica.

Nel disegno di legge Terracini, che disciplina organicamente, saggiamente e con spirito largamente democratico tutta la materia, non si trova traccia della pericolosa e antidemocratica formula dell'ordine pubblico.

È necessario abolire ogni attribuzione di facoltà, come quella che consente la discriminazione soggettiva dei diversi casi, con conseguente offesa — sovente incontrollata e incontrollabile — ad un obiettivo senso di giustizia.

Occorre eliminare l'ipotesi dello stato di pericolo pubblico come oggetto di un provvedimento del Governo e attribuirne la dichiarazione al Parlamento.

Vorrei infine permettermi di ricordare che anche gli agenti, come i funzionari della pubblica sicurezza, sono uomini, con virtù e difetti umani, con forze e debolezze, possibili-

tà, impossibilità e deficienze umane. E tutti, oltre ad essere eguali davanti alla legge, hanno pari dignità sociale.

Lo sfruttamento al quale sono sottoposti specialmente gli agenti di pubblica sicurezza è arcinoto.

Vengono adibiti, ad esempio, a far servizi non si sa proprio se di uscieri, di piantoni di vigilanza o di dattilografi — o tutti questi servizi insieme — nei tribunali, presso le anticamere dei presidenti e dei procuratori della Repubblica o negli uffici del cancellario giudiziale e il loro non infrequente incontro dà la sensazione che gli avvocati e i giudici — usuali frequentatori degli uffici giudiziari — siano considerati quasi vigilati speciali.

Chè se per caso i detti agenti venissero richiesti dai singoli presidenti di tribunale, occorrerebbe ricordare che, mentre lo spostamento degli agenti dalle questure di tribunali rappresenta almeno formalmente un abuso, dal punto di vista sostanziale, costituisce un vero sfruttamento degli agenti i quali, normalmente, terminato il servizio, diciamo, di guardia a qualche ufficio del tribunale — quasi che la guardia o il piantone possa conferire un maggior prestigio all'ufficio giudiziario o al magistrato che particolarmente ne usufruisce e, evidentemente, ne gode — debbono svolgere il loro servizio d'istituto molte volte in condizioni di stanchezza notevole.

Ciò senza considerare la assai modesta busta paga della quale i funzionari e specialmente gli agenti del cosiddetto ordine usufruiscono; busta paga che inevitabilmente li rende più nervosi, più irascibili o almeno difficilmente autocontrollabili nei momenti di pericolo.

Ho letto cosa che non sapevo e cioè che una legge recente ha aumentato l'organico degli alti gradi della polizia. (Cervi: ne « Il Corriere della Sera » del 27 febbraio 1967, pagina 5).

Non mi ha fatto meraviglia. Un disegno di legge è stato presentato, recentemente, al Senato, da un valoroso e avveduto collega, per aumentare l'organico dei presidenti di sezione della Cassazione.

Si racconta che l'imperatore Carlo — non saprei dire se il Magno, il Calvo, il Grosso o

uno degli altri più noti con numeri romani, ma credo fosse proprio Carlo V, tenendo conto dell'epoca in cui il fatto sarebbe avvenuto — in una visita alla colonia catalana di Alghero in Sardegna, convocasse il popolo in piazza e a lui si rivolgesse con questa frase lapidaria: *Estote totos caballeros*. Siate tutti cavalieri e li rese, spagnolescamente, felici.

Oggi, i simpatici abitanti della graziosa e laboriosa cittadina sarda non si ritengono certo felici per la totalitaria onorificenza di Carlo V — chi sa poi se sarà vera!

Sembra però che l'aneddoto più o meno storico abbia fatto lunga strada nell'animo di non pochi italiani!

Tutti alti funzionari! Andiamo avanti che la vita è gioconda! Direbbe, se rinascesse, Ferdinando Martini.

Capisco che più alti funzionari vi sono e più cresce l'esigenza, ad esempio, degli attendenti che, naturalmente, si reclutano fra gli agenti i quali diventeranno presto insufficienti al servizio del cosiddetto ordine pubblico e si dovrà aumentarne l'organico. Però aumenta qui, aumenta là; ma come si finirà?

Se fosse lecito, ricorderei, con le migliori e più caste intenzioni di questo mondo, un aneddoto-barzelletta di Petrolini che fece ridere anche gli ufficiali dei carabinieri presenti nel teatro: un contadino che stava lavorando si accorse che due carabinieri, spinti dall'arsura e dalla fatica, più che attratti dalla succosità dell'uva, entrarono nella vigna, colsero un grappolo per ciascuno e, sedutisi un momento, si misero ad assaporarne i begli acini polposi e maturi...

Il contadino incominciò a gridare: correte ladri che i carabinieri mi rubano l'uva!...

Onorevoli colleghi, mi sono permesso lo scherzo che non vuol essere menomazione di stima e di rispetto.

Servite domino in laetitia! Dice il proverbio.

Io non voglio servire alcun padrone, intendo però ricordare con gratitudine che 50 anni fa proprio i carabinieri salvarono la vita a me e a mia moglie.

Nel disordine generale, favorito proprio sotto il pretesto di salvaguardare l'ordine pubblico, mentre a notte iniziata, chioschi

di giornali botteghe e case dei cosiddetti sovversivi venivano devastati, distrutti da bande armate di giovinastri scatenati per le vendette politiche, mentre in questura letteralmente si dormiva, solo i carabinieri intervennero a salvare le persone più esposte.

Diversità di comportamento? Emulazione come, eufemisticamente, alcuni affermano? Dissidio vero e proprio fra carabinieri e polizia?

Convengo col Cervi (« Il Corriere della Sera » del 3 marzo 1967, pagine 7) che molto, moltissimo dipende dagli uomini, ma anche dal Governo, dalle istruzioni e dagli ordini che esso impartisce e dal polso più o meno fermo col quale i servizi e il personale di polizia vengono comandati e diretti.

La schedatura universale e indiscriminata, che è stata sempre eseguita sia dalla polizia sia dai carabinieri o da parte del SIM o del SIFAR — dall'età di 13 anni, io fui iscritto come propagandista socialista violento e pericoloso nel libro nero tenuto dai carabinieri — destinata a servire non certamente allo schedato, il quale può anche individualmente, come il sottoscritto, infischiarne, ma a servire a chi detiene il potere.

I ministri passano — è il caso di dire — e la schedatura resta, come la burocrazia.

Ma appunto per questo la schedatura deve sparire; deve sparire perchè è arma di discriminazione illegittima, anticostituzionale dei cittadini, perchè è mezzo per la loro mortificazione, perchè offende la loro dignità e la loro eguaglianza.

Ai democratici sinceri e leali d'ogni partito, il compito di stringere le loro forze per garantire la democrazia repubblicana della nostra Patria.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

BONAFINI, Segretario:

BRAMBILLA, MONTAGNANI MARELLI, SCOTTI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che hanno consigliato di autorizzare la costruzione in Abbiategrasso di un enorme edificio, ad uso di ospedale, a ridosso dell'Ospedale già esistente e funzionante, cui la irrazionale nuova costruzione toglie aria e luce, cosicchè si prevede che dovrà essere demolito, con conseguente ulteriore e colpevole sperpero di pubblico danaro e ciò per sola e palese megalomania elettorale. (613)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BONAFINI, Segretario:

FABIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano state le ragioni dei ritardi nell'esecuzione dei lavori di ripristino delle fognature, dell'assetto stradale e della ricostruzione degli argini danneggiati dall'alluvione del 4 novembre 1966 nella città di Firenze e nei Comuni della provincia, che in seguito alle precipitazioni atmosferiche del 16 maggio 1967 hanno causato nuove inondazioni di interi quartieri cittadini e di ampie aree coltivate.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro per assicurare alla città di Firenze ed alla sua provincia condizioni di sicurezza di fronte a nuove eventuali precipitazioni.

Chiede anche di conoscere se non ritiene necessario, in considerazione della rilevante importanza turistica della città di Fi-

renze e della disastrosa situazione finanziaria del suo bilancio comunale, intervenire con finanziamenti diretti per un adeguamento del suo sistema di fognature, assolutamente insufficiente a raccogliere le acque, e fonte continua di allagamenti e di gravi danni alla sua condizione di città turistica e sede di immensi tesori artistici e culturali. (1844)

DERIU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che la legge 24 luglio 1961, numero 729, all'articolo 1, comma secondo, dispone che « non meno del 40 per cento del complesso degli stanziamenti relativi alla costruzione, rispettivamente, delle autostrade, delle strade di grande comunicazione e raccordi, deve essere destinato al Mezzogiorno »,

l'interrogante chiede di sapere l'entità degli investimenti finora effettuati nell'area meridionale secondo i fini della legge precitata, la natura delle opere e le località dove le medesime sono state eseguite.

In particolare desidera conoscere l'aliquota spesa in Sardegna negli ultimi sei anni e il genere dei lavori che sono stati finanziati e realizzati. (1845)

TERRACINI, SCOCCIMARRO, PERNA, VALENZI, CONTE, CIPOLLA, SALATI, VACCHETTA, ADAMOLI, BERTOLI, BITOSSO, BRAMBILLA, BUFALINI, CERRETTI, COLOMBI, FABIANI, FORTUNATI, MINELLA MOLINARI Angiola, MACCARRONE, ROMANO, SECCHIA, TOMASUCCI, MENCARAGLIA, PAJETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere, di fronte all'invasione da parte delle forze armate statunitensi della zona smilitarizzata tra i due Vietnam e al conseguente gravissimo pericolo per la pace del Mondo, quali atti il Governo italiano abbia compiuto o stia compiendo per salvare le ultime possibilità di soluzione negoziata. (1846)

LUSSU, SCHIAVETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Sulla penetrazione di forti contingenti americani e collaborazionisti sud vietnamiti oltre il 17° parallelo, per conosce-

re quale azione politica intenda svolgere il Governo per scindere la sua responsabilità da quella degli Stati Uniti. (1847)

BARTESAGHI, LEVI — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere l'atteggiamento e le decisioni del Governo di fronte al folle aggravamento della situazione nel Vietnam e alla incombente minaccia di un precipitoso estendersi del conflitto a proporzioni mondiali, conseguenti all'invasione di truppe americane nella zona smilitarizzata. (1848)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

GUARNIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno modificare il calendario di chiusura delle scuole elementari in quanto i bambini, specie i più piccoli, arrivati ai primi di giugno appaiono stanchi e svogliati e più di qualcuno che frequenta la scuola, per i doppi turni, nelle ore pomeridiane, sviene in classe per il caldo.

Si ritiene opportuno che la chiusura delle scuole elementari avvenga ai primi giorni di giugno e che la ripresa invece abbia luogo anzichè ad ottobre a metà settembre, così si eliminerà pure l'inconveniente, che si verifica tutti gli anni, della richiesta ai direttori, da parte dei genitori, di far cessare prima esami e scrutini perchè i bambini devono essere portati al mare o ai monti. (6284)

BATTINO VITTORELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ravvisi motivi di irregolarità nella deliberazione presa dal Commissario prefettizio del comune di Bernalda (Matera), in data 10 marzo 1967 portante il n. 48, con cui due netturbini sono venuti a beneficiare della qualifica di inservienti addetti agli uffici comunali senza che si sia dato luogo ad un esame di merito e procedendo a questo solo fine alla modifica della pianta organica delle due categorie di dipendenti.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il Ministro non ritenga che tale deliberazione non presenti gli estremi per l'annullamento, considerando anche il fatto che analoga proposta non venne accolta dalla discolta Amministrazione comunale. (6285)

MARCHISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che a Vercelli è stato apportato un aumento di lire 15 sul prezzo del pane e di lire 5 sul prezzo del latte, generi di assoluta prima necessità;

se sia al corrente che detti aumenti sono stati effettuati senza valida giustificazione, in quanto le motivazioni addotte non sono esistenti e reali: per il pane era stato chiesto un aumento di 10 lire in relazione a previsti aumenti del salario dei panificatori, ma l'aumento di salario non c'è stato ed inopinatamente c'è stato un aumento del prezzo del pane addirittura superiore a quello richiesto per quell'ipotesi non verificatasi; per il latte è stato concesso l'aumento perchè gli industriali usano ora recipienti in carta anzichè recipienti in vetro a rendere, e ciò quando è risaputo che viene ora adottata questa soluzione proprio perchè viene a costar meno;

se non ritenga di dover urgentemente intervenire per ristabilire una situazione abnorme che va ad incidere fortemente sui redditi minori e può avere incresciosi sviluppi. (6286)

PIGNATELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se gli risulti che la RAI-TV abbia pagato 62 milioni di lire a Sammy Davis per un'apparizione di cinque minuti nella trasmissione « Il Signore delle 21 » e se lo stesso Sammy Davis abbia adempiuto, come e in quale misura, gli obblighi fiscali relativi a così cospicuo compenso. (6287)

BERGAMASCO, ROTTA, ALCIDI REZZA Lea. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

1) se giudichi veramente insufficiente l'attuale struttura dell'Ospedale di Abbiategrasso, che dispone di 320 letti per un circo-

lo ospedaliero di 43 mila abitanti (posti letto 7,5 per 1.000 abitanti) con scarsissimo accrescimento demografico e finitimo alle cliniche universitarie di Pavia e Milano, agli ospedali di Vigevano, di San Carlo, di Baggio, di Cesano Boscone, di Magenta, di Casorate Primo;

2) se, in ogni caso, non sarebbe stato sufficiente integrare le costruzioni esistenti con l'aggiunta di un nuovo padiglione o col soprappiù di quelli già in servizio per due reparti aggiornati di radiologia e di ostetricia;

3) se, in tali condizioni, ritiene giustificata la spesa presunta di lire 1.300 milioni per la costruzione in luogo di un nuovo grande ospedale monoblocco di sette piani, che importa, fra l'altro, la demolizione dei padiglioni esistenti, che sacrifica una vasta zona già sistemata a giardino e che crea il più grave disagio per gli ammalati;

4) se non gli risulti che i padiglioni esistenti e destinati alla demolizione siano stati ammodernati e, in parte, ultimati negli ultimi anni, con una spesa di centinaia di milioni, e siano rispondenti alle più moderne esigenze della tecnica ospedaliera. (6288)

FANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare in favore delle contrade Mole Bisleti - Fontana Sistiliana - Vallemicina - Le Fratte - Laguccio e Cuione nel comune di Alatri, in provincia di Frosinone, colpite da una violenta grandinata che ha distrutto totalmente tutte le coltivazioni lasciando nella miseria centinaia di famiglie di modesti agricoltori. (6289)

SPEZZANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che giacciono da tempo innumerevoli pratiche presso la 11ª Divisione della cooperazione e quali provvedimenti intenda prendere per eliminare questo dannoso stato di cose. (6290)

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se corrisponde a verità la notizia

relativa all'acquisto di una quota del pacchetto azionario della Maccarese da parte di un gruppo privato, che si configurerebbe nella SME;

quali sarebbero i motivi — nel caso di risposta positiva al quesito — che avrebbero determinato tale operazione;

quale sarebbe la sorte del complesso Maccarese, qualora tale gruppo privato avesse assunto una partecipazione, che si dice sia di maggioranza;

quali progetti sarebbero studiati per la tutela degli interessi dei lavoratori attualmente in carica nell'Azienda. (6291)

Per lo svolgimento di interrogazioni sui recenti avvenimenti nel Vietnam

MENCARAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENCARAGLIA. Signor Presidente, credo che anche lei sia informato, come ognuno di noi, dell'invasione della zona smilitarizzata del Vietnam ad opera delle truppe statunitensi. Non sfugge a nessuno la gravità del momento ed è per questo che abbiamo presentato un'interrogazione ed abbiamo richiesto a lei di intervenire per ascoltare qui, subito, i rappresentanti del Governo. Abbiamo chiesto l'urgenza partendo dalla consapevolezza dei motivi che ad essa stanno a fondamento: sono nelle nostre orecchie le parole di allarme di altre autorità internazionali; ricordiamo, tra tutte, il monito del Segretario delle Nazioni Unite U Thant: « Viviamo giorni che sembrano precedere l'esplosione di un nuovo conflitto mondiale ».

Dichiarazioni bellicose, che quando vengono enunciate per la prima volta sembrano dettate dalla follia del Governo fantoccio di Saigon e che nel giro di pochi giorni, con una rapidità sempre più pressante, si traducono nelle azioni degli Stati Uniti d'America. Che cosa c'è dopo l'invasione della zona smilitarizzata? C'è l'invasione del Vietnam del nord, la generalizzazione del con-

flitto, la guerra che raggiungerà ognuno, in ogni Paese.

Ci troviamo di fronte ad una situazione che non si aggrava, ma precipita. Questa è la caratteristica degli avvenimenti e per fermare questa corsa pericolosa occorre iniziativa politica. Questa noi abbiamo chiesto al Governo. Ma siamo informati che lo Esecutivo ha già dichiarato, all'altro ramo del Parlamento, che non ha elementi per rispondere oggi, e che risponderà lunedì « se avrà elementi per una risposta ». Di fronte allo sviluppo delle cose, alla drammatica urgenza del momento, si configura un atteggiamento di reticenza da parte del nostro Governo. Avevamo inteso offrire al Governo, con questo strumento parlamentare, la possibilità di fondare una iniziativa reale, positiva, sul consenso parlamentare, la possibilità di rispondere alle aspettative che sono non solo in ognuno di noi, ma anche in tutte le famiglie italiane, in tutti i genitori che hanno figli e senso di responsabilità.

Chiediamo quindi, signor Presidente, che il Governo venga adesso, nel corso di questa seduta; chiediamo che il Governo superi le incertezze che costituiscono un pericolo oggettivo per il nostro Paese e per la pace del mondo; chiediamo che il Governo superi rapidamente divergenze, discordie, incertezze. Per salvare l'indipendenza di un popolo eroico, qual'è quello del Vietnam, e e insieme la pace internazionale, occorre da parte dei Governi che vogliono essere democratici un'azione, un'iniziativa che tenda a collegarsi alle attese della Nazione, alla volontà che esprime il nostro popolo ogni giorno sulle piazze d'Italia, nei documenti che si sottoscrivono, nelle manifestazioni che esplodono in tutte le città del nostro Paese. Abbiamo bisogno di un Governo la cui politica si ricolleghi a questa volontà di popolo. Per questo, signor Presidente, poniamo l'esigenza che in questa seduta venga un rappresentante del Governo a rispondere all'interrogazione (n. 1846) che il nostro Gruppo ha presentato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

L U S S U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U S S U . A nome del Gruppo del Partito socialista unitario, ho il dovere di associarmi alla richiesta fatta dal collega che ha testè parlato. Il senatore Schiavetti ed io abbiamo presentato una interrogazione (n. 1847) sullo stesso argomento. Naturalmente, mi sorge il dubbio che il Governo — voglio dire un rappresentante qualificato del Governo, il Ministro degli esteri o il Presidente del Consiglio o il Ministro incaricato dei rapporti fra il Governo e il Parlamento — non venga qui in questa stessa seduta a rispondere alle nostre richieste. Ho molti dubbi, e penso che sarebbe più preciso dire che ho la certezza che non venga nessuno perchè la rapidità, il dinamismo nella azione non è la principale caratteristica di questo Governo Moro. E quindi a tutto penserà in questo momento un suo rappresentante qualificato tranne che a venire qui. E infatti, di fronte ad una Assemblea più numerosa della nostra, poco fa alla Camera dei deputati, questa richiesta, presentata dalle sinistre, non ha avuto accoglimento. Eppure l'onorevole Fanfani fa parte, come deputato, della Camera, ne fa parte l'onorevole Moro, ne fa parte il Ministro incaricato dei rapporti col Parlamento.

Penso quindi che non verrà. E associandomi alla richiesta del collega che ha parlato poc'anzi, aggiungo la richiesta, come subordinata, che il rappresentante venga al più presto, anche al Senato, e ci dica qual'è la politica del Governo, dica anche a noi che abbiamo il diritto di sentirlo dalla sua voce qual'è la nostra politica estera che minaccia di portarci alla guerra.

L'organo quotidiano della Democrazia cristiana, commentando un mio intervento dell'anno scorso che reclamava una politica di pace fatta dal Governo e non una accondiscendenza alla politica di guerra fatta dall'America e denunciata non da noi soli, dalla sinistra, ma dalla parte più eminente nel campo internazionale, diceva così: il senatore Lussu che ci parla del solito pericolo della guerra. Come se parlassi di un'assurdità, impossibile a concepirsi.

Peraltro, in un certo senso, questo Governo, a mio parere, interpreta proprio la coscienza di larghissimi strati della popolazione italiana, che non credono alla terza guerra mondiale, cioè alla guerra atomica, cioè alla minaccia della distruzione del mondo umano; non ci credono perchè è talmente folle, pazza e straordinaria la concezione di una terza guerra mondiale, che molti si rifiutano addirittura di pensarla. A parer mio, non ci crede neanche questo Governo che fa come tanti ammalati i quali, in punto di morte, si fanno un programma per la villeggiatura in alta montagna o al mare.

Io non condivido il giudizio del caro collega Amendola, pronunciato ieri l'altro al Comitato centrale del Partito comunista, per quanto io nutra verso di lui la più affettuosa stima (benchè egli appartenga ad un'altra generazione e ci dividano quasi 20 anni). Non condivido il suo parere, per cui questo Governo non avrebbe una politica e quindi fa tutte le politiche. No, questo Governo ha una politica, ed essa è l'alleanza assoluta con l'America, qualunque cosa accada: crolli il mondo, ma assieme con la America. Debbo dire per lealtà che l'onorevole Fanfani è uno dei pochi uomini politici della Democrazia cristiana che da tempo vede questo pericolo, ma deve manovrare in un Governo in cui ha commesso l'errore di entrare. Ben differente sarebbe la sua influenza nel Paese se dall'opposizione partisse la voce della sua coscienza e della sua intelligenza, poichè molte volte ci vien di pensare che egli veda il pericolo, esattamente come noi.

Chiediamo quindi che il Governo venga qui a dire qualche cosa di preciso e che non divaghi, che non abbia paura di metterci a parte di segreti, poichè il pericolo è palese e non segreto e la minaccia della guerra è imminente. Il gruppo di giocatori di azzardo, il gruppo dirigente degli Stati Uniti d'America, giocherà il tutto per tutto e noi dobbiamo essere preparati ad isolarlo. Che rimanga solo nella corsa al pericolo dello scatenamento della terza guerra mondiale! (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BARTESAGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Signor Presidente, mi scusi se, avendo presentato assieme al senatore Levi un'interrogazione (1848) su questo stesso argomento, anch'io ritengo di aggiungere qualche parola per sottolineare l'urgentissima necessità, già esposta dai colleghi che mi hanno preceduto, di una risposta immediata del Governo.

Il nostro giudizio ha tanto più ragione di essere formulato ed espresso in quanto già siamo a conoscenza di una presa di posizione che è avvenuta nell'altro ramo del Parlamento: il Governo ha fatto sapere di non avere elementi. Ebbene, questa è una proposizione che non può neppure essere pronunciata, perchè non si tratta, per il Governo, di sapere una notizia in più o in meno su quello che è accaduto.

La notizia, così come l'ha diramata la radio italiana, la notizia ufficiale dell'invasione della zona smilitarizzata del Vietnam è di per se stessa tutto il fatto sul quale il Governo è chiamato a pronunciarsi, a prendere una posizione, per le responsabilità che esso ha assunto in nome del popolo italiano.

Non ha senso dire che il Governo, fino a questo momento, non ha elementi per una risposta. Ma c'è di più. Alla Camera non è stata data soltanto questa risposta inaudita e inammissibile da parte del Governo, ma rappresentanti di Gruppi della maggioranza si sono alzati e hanno parlato per opporsi ad una messa all'ordine del giorno dell'argomento per domani mattina, ritenendo di dovere, da parte loro, sottoscrivere la decisione del Governo di aspettare alcuni giorni prima di comunicare la propria presa di posizione, la propria assunzione di responsabilità di fronte a questo fatto.

Vorrei rivolgere ai colleghi della maggioranza una domanda: se questa non è una circostanza nella quale un Parlamento ha il dovere e il Governo l'assoluta necessità di venire a parlare immediatamente, quando mai e in quali termini è possibile pensa-

re che un Parlamento ed un Governo debbano stabilire i contatti della rispettiva responsabilità di fronte a fatti di estrema, enorme gravità, minacciosi per la pace e per la sicurezza del mondo intero? Se non è questa una circostanza in cui l'immediatezza deve essere l'espressione di un minimo di coscienza delle proprie responsabilità e dei propri doveri, che cosa mai si attende per riscontrare una tale necessità? Che cosa deve accadere perchè un Governo venga a rispondere immediatamente a delle interrogazioni presentate in Parlamento?

Con la nostra richiesta noi vogliamo reagire anche a ciò che di più pericoloso e dannoso è implicito in questo atteggiamento, a ciò che questo atteggiamento significa. Infatti un atteggiamento del genere, anche di fronte ad un fatto di così enorme gravità, significa già di per se stesso una tendenza al rinvio, significa un timore di prendere posizione, significa una volontà di passività che contiene proprio quell'elemento tremendamente minaccioso per il nostro Paese che ha denunciato un momento fa il senatore Lussu: cioè un'acquiescenza pregiudiziale e ad ogni costo alle iniziative, alle responsabilità, alle più folli decisioni del Governo degli Stati Uniti d'America. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Siamo tutti convinti che la situazione si è aggravata e si può aggravare, e mi sembra perciò che di fronte a tali eventi non sia il caso di assumere posizioni incontrollate di parte. Tutti desideriamo la pace e tutti dobbiamo lavorare per essa senza pregiudiziali che, più che giovarle, possono danneggiarla.

Non so come il Governo, in momenti come questi, possa rispondere immediatamente su quello che farà non essendo ancora in possesso di tutti gli elementi, e non so (e mi rivolgo per questo al desiderio di pace che è stato espresso dagli onorevoli colleghi dell'estrema sinistra) se sia opportuno che dichiarazioni pubbliche siano fatte

in un momento in cui il lavoro riservato può essere più efficace.

Ad ogni modo è il Governo che deve disporre in queste cose e se il Governo non ritiene opportuno, per superiori interessi, di affrettare, in mancanza di informazioni, le sue dichiarazioni al Senato, noi, amanti della pace, dobbiamo fare credito a questo atteggiamento, pur sollecitando che al più presto possibile delle dichiarazioni vengano fatte innanzi alle Camere. (*Applausi dal centro*).

B A T T I N O V I T T O R E L L I .
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare a loro tutti una comunicazione che peraltro penso sia già nota. Sulla gravità della situazione concordiamo tutti, ma stamani...

B A T T I N O V I T T O R E L L I .
Signor Presidente, avevo chiesto la parola.

P R E S I D E N T E . Il Presidente può anche parlare!

B A T T I N O V I T T O R E L L I .
Non mi pare molto corretto.

P R E S I D E N T E . Se lei ha presentato un'interrogazione, io le do la parola; ma a me non risulta. Gli interventi dei colleghi che hanno presentato delle interrogazioni erano terminati. Ho dato la parola al senatore Gava e la darò anche a lei, ma poiché è stato fatto un accenno che il Governo non aveva fatto conoscere nulla, debbo comunicare che qualcosa ha fatto conoscere. Siccome lei ha chiesto la parola e dopo di lei probabilmente la chiederanno anche altri, ritengo che prima sia il caso di far conoscere quello che il Governo ha comunicato; perchè se la situazione è grave, e tutti concordiamo su questa gravità, stamane quando sono state presentate le interrogazioni dai senatori Mencaraglia, Bartesaghi, Lussu e Schiavetti, la Presidenza si è subito fatta carico, prima ancora che fossero lette qui al Senato, di chiedere e sollecitare al Governo la risposta. Abbiamo avuto questa co-

municazione: in relazione al richiesto svolgimento delle interrogazioni presentate dai senatori Terracini ed altri, Lussu e Schiavetti, Bartesaghi e Levi sulla situazione del Vietnam, il Governo fa sapere che, se avrà sufficienti elementi lunedì 22 corrente, subito dopo aver dato risposta ad analoghe interrogazioni presentate alla Camera, verrà a rispondere al Senato.

Senatore Battino Vittorelli, ora può anche parlare.

BATTINO VITTORELLI.

Signor Presidente, desidero dichiarare anzitutto che il Gruppo socialista non ha ancora redatto un'interrogazione perchè, pur essendo estremamente allarmato dalle notizie che sono state comunicate per radio questa mattina, esso desidera, proprio per dare tutto il peso che deve dare ad un'interrogazione di questo genere, conoscere più ampiamente le informazioni relative ai fatti che si stanno verificando nel Vietnam.

Ritengo che lo stesso criterio ci debba ispirare nelle richieste che rivolgiamo al Governo. Il Gruppo socialista desidera che il Governo non venga al Senato o alla Camera a fare una dichiarazione interlocutoria. Proprio per la gravità dei fatti, per la serietà con la quale il nostro Paese deve giudicare ed eventualmente condannare i fatti dei quali abbiamo soltanto notizie sporadiche, è necessario che il Governo, in piena responsabilità e in piena conoscenza di questi fatti, che non sono ancora apparsi neppure sui giornali, possa su questi stessi fatti precisare una posizione che può anche divergere ampiamente dalle posizioni passate.

Ma proprio per fare questo, proprio per esprimere un giudizio che credo sia richiesto anche dai banchi dell'opposizione, esso deve farlo meditatamente, tenendo anche conto... (*interruzione del senatore Lussu*). Senatore Lussu, se vuole avere la tolleranza che lei non ha mai saputo dimostrare verso gli altri e che aveva richiesto invece per vent'anni insegnando anche a noi a richiederla in regime fascista...

L U S S U . Voltagabbana!

BATTINO VITTORELLI. Senatore Lussu, la invito a ritirare la sua accusa.

L U S S U . Non ritiro niente, anzi se continua...

BATTINO VITTORELLI. Signor Presidente, chiedo che venga formato, in base al Regolamento del Senato, il giurì che è previsto, perchè il senatore Lussu sia chiamato a giustificare le accuse che ha rivolto.

L U S S U . E allora le dirò, egregio collega, che poc'anzi lei ha tacciato di scorrettezza il contegno del Presidente e ha detto una cosa che non doveva dire. Ritiri lei innanzitutto...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le questioni in esame sono ben più gravi dei fatti personali.

L U S S U . Lei, senatore Battino Vittorelli, non ha il diritto di parlare così. Cosa mi dice: io intemperante! Lei è un provocatore e si vergogni! (*Proteste dal centro*).

BATTINO VITTORELLI. Signor Presidente, per il rispetto che debbo all'età del senatore Lussu, non ho udito le parole che egli ha detto e proseguo affermando che nella situazione in cui si trova il Governo italiano rispetto alla sua rappresentanza a Washington, che è nota a tutti, anche questa circostanza ci deve determinare a lasciare al Governo il tempo necessario, fino a lunedì, perchè possa venire in piena responsabilità a fare le dichiarazioni che da parte del mio Gruppo ci si aspetta dal Governo italiano, se i fatti che sono stati portati a conoscenza dalla radio sono confermati e se non trovano nessuna giustificazione nelle comunicazioni che, penso, tutti quanti avremo occasione di conoscere nel corso della giornata di oggi.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

T E R R A C I N I . Signor Presidente, non avrei forse chiesto la parola se non ritenessi di dovere osservare al collega senatore Gava che nessun motivo di parte o fazioso ha stimolato stamane i senatori comunisti e di altri Gruppi a sollecitare dal Governo un'immediata informazione al Parlamento sui gravissimi avvenimenti dei quali la radio ha diffuso in tutto il Paese la notizia. Non si tratta di avere delle pregiudiziali antigovernative o pro-Governo, ma semplicemente di avvertire un profondo senso di responsabilità nei confronti dell'avvenire. Sì, è necessaria la ponderazione; bisogna pensare e ripensare; occorre avere notizie più precise. Ma in questo momento mentre, non solamente in quest'Aula ma in tutta l'Italia, una profonda emozione si è diffusa, una preoccupazione ed un allarme, la parola autorevole del Governo avrebbe un'efficacia grandissima per chiarire le idee, per sedare i turbamenti che non avessero giustificazione e, più particolarmente, per dare al nostro Paese la parte non di spettatore lontano e distaccato, ma di protagonista della storia in atto. Una parola del nostro Governo potrebbe infatti pesare sulle decisioni di altri Governi; invece il nostro silenzio non fa che avallare le iniziative altrui delle quali poi dovremo subire completamente le conseguenze. D'altra parte il Governo, parlando al Parlamento, parlerebbe al Paese intero. Noi, parlamentari non siamo che una parte della Nazione, sia pure quella investita delle maggiori responsabilità. Ma per essere pari alle nostre responsabilità, abbiamo bisogno che il Governo ci metta al corrente di ciò che sa. È inutile, onorevoli colleghi, rifugiarsi dietro il pretesto che il Governo non conosce ancora completamente le cose. Fuori di ogni insinuazione si può fondatamente supporre che il Governo abbia avuto notizia preventiva di quanto il « grande alleato » stava per intraprendere. E se anche non con una comunicazione diretta, un indizio dei nuovi passi aggressivi che il Governo americano intendeva muovere nel Vietnam era certo trapelato quanto meno negli ambienti della diplomazia segreta. In questi ultimi giorni gli stessi giornali avevano preannunciato

l'evento che oggi ci riempie di emozione, di allarme e di preoccupazione.

Il Governo ha fatto sapere che parlerà lunedì al Parlamento, Camera e Senato, se avrà sufficienti elementi. Io spero che li avrà quel giorno. Ma auguro insieme che, se anche ne fosse privo, esso non manchi all'impegno di venire qui, dinanzi al Senato, altrimenti, onorevoli colleghi, e non assumete le mie parole come un minaccioso preavviso, lunedì il Parlamento italiano potrebbe essere teatro di gravi eventi, quali comporta l'assunzione di responsabilità da parte di chi, come noi, non è uso a respingerle da sé quando lo richieda il dovere di esprimere la volontà del nostro popolo. Questo popolo, senatore Gava, che oggi parteggia tutto intero per la pace; e non con parole vacue, tanto facilmente pronunciate, ma con una decisa ripulsa di ogni minaccia di quella guerra che la nostra Costituzione ha posto al bando, sancendo un principio che, impegnativo per gli italiani e per i loro governanti, dovrebbe rappresentare insieme il fondamento morale di tutta la politica mondiale: il rifiuto delle armi come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Oggi con le armi, in un crescendo di violenza e di furia, si vorrebbe risolvere una congiuntura internazionale complessa e difficile. La parola del Parlamento italiano può esercitare in essa una influenza pacificatrice. Attendere a pronunciarla significa gravarsi di una colpa, vanamente coperta dal silenzio di pochi giorni o di poche ore.

Signor Presidente, la prego di far sapere ai rappresentanti del Governo che consideriamo l'appuntamento di lunedì impegnativo e non aleatorio. Se esso non avvenisse nel Parlamento, avverrà là dove il popolo italiano saprà comunque affermare la propria volontà e chiamare i responsabili a rendere conto della loro azione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

G A V A . Il Parlamento sarà presente ed affermerà la sua volontà. (*Repliche dall'estrema sinistra*).

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V E R O N E S I . Signor Presidente, noi prendiamo atto delle comunicazioni da lei fatte secondo cui il Governo verrà lunedì a rispondere e ci riserviamo, come Gruppo, di intervenire con i mezzi opportuni per esprimere il nostro punto di vista. Poichè da parte di alcuni sono state fatte delle osservazioni di carattere generale, io vorrei limitarmi a farne una sola e cioè che non ritengo che si possa realmente, seriamente servire la pace se questa pace viene strumentalizzata e se, in un argomento del genere, coloro, come me, che indubbiamente hanno il diritto di chiedere e di avere dei chiarimenti, partono, in premessa, con delle posizioni precostituite e con delle affermazioni oltremodo rigoristiche.

P R E S I D E N T E . Posso assicurare gli onorevoli interroganti che, per quanto dipende dalla Presidenza, sarà fatto tutto il possibile perchè il Governo venga lunedì a rispondere al Senato alle interrogazioni che sono state presentate sulla situazione nel Vietnam.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 22 maggio 1967

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 22 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Estradizione per i delitti di genocidio (1376-bis) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 aprile 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967*).

2. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Ischritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (*ore 14,05*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ARTOM: Finanziamento agli impiegati dello Stato per il ripristino delle abitazioni danneggiate dall'alluvione (5788) . . . <i>Pag.</i> 33894	RODA: Predisposizione dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (5878) <i>Pag.</i> 33911
BANFI, BONACINA: Risultati del controllo della Corte dei conti sulla gestione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (4362) 33894	ROMANO, CASSESE: Soppressione del servizio viaggiatori sulla linea Salerno-Mercato Sanseverino (6084) 33913
BASILE: Revoca del decreto di chiusura della caccia al 30 aprile (6122) 33896	SIBILLE: Raccomandazioni dell'Unione europea occidentale relative alle dimensioni dell'Europa, alla evoluzione dell'Europa orientale e al Patto di Varsavia (5872) . . 33914
BONACINA, BANFI: Risultati conseguiti nella soppressione di enti di diritto pubblico (4937) 33896	SIBILLE, MONTINI: Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla protezione internazionale dei caratteri tipografici (5853) 33915
D'ERRICO: Valorizzazione del nuovo complesso termale di Castellammare di Stabia (5778); Casistica clinica di guarigioni dal cancro pubblicata sul settimanale il « Tempo » (5996); Disservizio del collegamento telefonico con Castellammare di Stabia (6054) 33902, 33903, 33905	TRAINA: Crisi del mercato interno del pomodoro precoce da serra (6133) 33915
FARNETI Ariella: Chiusura dello stabilimento Yoga Massalombarda di Forlì (5489) . . . 33905	TREBBI: Esplosione verificatasi nello stabilimento SIPE di Spilamberto (Modena) (5416) 33916
GIANQUINTO: Condizioni di insicurezza di volo dell'aereo da turismo FL-3 (5422) 33906	VERONESI: Finanziamento per la costruzione dell'autostrada Piacenza-Brescia (4655) . . 33917
GOMEZ D'AYALA, VALENZI: Agitazioni sindacali delle maestranze della società MELBA di Ottaviano (Napoli) (5384) 33907	VIDALI: Condizioni poste dalla FIAT per la costruzione dell'impianto Grandi motori a Trieste (6028) 33917
MACCARRONE: Costruzione di alloggi GESCAL nel comune di Montopoli (Pisa) (5737); Pluralità di incarichi espletati da funzionari dell'Enel (5800); Trattamento di maternità da parte dell'INAM alle lavoratrici delle zone alluvionate (5818) 33908, 33909	ALBERTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 33894, 33917
MAMMUCARI, GIGLIOTTI: Realizzazione dell'accordo tra i sindacati e la società Fiorentini (5603) 33909	ANDREOTTI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> 33908
MASCIALE: Ultimazione del nuovo ospedale di Ostuni (Brindisi) (5140) 33910	Bo, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> . . 33894 33912, 33918
MONTINI: Risoluzione del Consiglio d'Europa relativa alla convenzione sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare (5857) 33910	Bosco, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 33906 e <i>passim</i>
PENNACCHIO: Sistemazione del porto di Barletta (5795) 33911	COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i> 33896
	LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 33910, 33914
	MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i> . . . 33904, 33910
	NATALI, <i>Ministro della marina mercantile</i> . 33911
	PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . 33903
	REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . 33915

RESTIVO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	Pag. 33896
SCALFARO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	33906, 33913
SPAGNOLLI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	33905
TOLLOY, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	33915

ARTOM. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se prevede di emanare disposizioni dirette a consentire agli impiegati dello Stato, vittime delle recenti alluvioni, di ottenere i finanziamenti necessari per il ripristino delle loro case danneggiate, attraverso cessioni del quinto o doppia cessione del quinto dello stipendio alle condizioni di credito agevolato concesso per le altre categorie. (5788)

RISPOSTA. — In base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, e nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, riguardanti non solo interventi per la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dalle calamità dell'autunno 1966, ma anche provvidenze a favore di tutte le categorie danneggiate, il Dicastero dei lavori pubblici è stato, tra l'altro, autorizzato a concedere contributi nella spesa per la riparazione o il ripristino di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

Gli impiegati dello Stato possono, pertanto, beneficiare dei contributi in parola, peraltro in misura particolarmente elevata, così come di tutte le altre provvidenze opportunamente disposte, alla stessa stregua delle altre categorie danneggiate dalle recenti alluvioni.

In relazione a quanto sopra, non sembra a questo Ministero che siano da adottare ulteriori agevolazioni creditizie in materia di eventuali cessioni di stipendio richieste dagli impiegati statali per far fronte agli oneri sopra indicati, agevolazioni creditizie peraltro non previste dalle richiamate disposizioni di legge per il ripristino delle abitazioni danneggiate.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
ALBERTINI

BANFI, BONACINA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Allo scopo di conoscere sulla base dei risultati del controllo esercitato dalla Corte dei conti sulla gestione 1964 dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali riferito al Senato con atto presentato il 25 novembre 1965 e non ancora stampato:

a) se sia stato approvato dal Consiglio dei ministri il nuovo statuto dell'Ente deliberato dal Consiglio d'amministrazione del 1962;

b) se sia stato deliberato « l'organico » del personale;

c) se sia stato eliminato il fatto che il Presidente esercita le funzioni di Direttore generale e quale giustificazione sia stata posta alla base della nomina di un secondo Direttore generale per un organico di 30 dipendenti compresi gli uscieri;

d) quali correttivi siano stati disposti di fronte alla constatazione che l'Ente ha assunto fidejussioni per lire 2.100.000.000 in presenza di una precaria situazione finanziaria dell'Ente, di cui lire 750.000.000 a favore della S.p.A. Terme di Salsomaggiore la cui conduzione è stata definita dalla Corte dei conti censurabile sotto ogni aspetto. (4362)

RISPOSTA. — Per meglio inquadrare la risposta vanno premesse talune considerazioni sulla situazione del settore delle terme a partecipazione statale quale si è presentata nel momento in cui si è proceduto all'inquadramento delle varie aziende nello EAGAT.

Dette aziende, difatti, sono pervenute all'Ente in condizioni tali da escludere che potessero, con le proprie forze, mantenersi vitali, poichè erano prive di capitale liquido e di riserve e gravate inoltre, in taluni casi, da un carico di personale esuberante e da rilevanti passività.

Ai fini del loro riassetto, di poco aiuto poteva essere il fondo liquido di un miliardo di lire, assegnato, come è noto, in dotazione all'Ente di gestione, data la sua assoluta inadeguatezza all'importanza dei compiti da affrontare e alle necessità di una più ampia e incisiva politica termale. Nè suf-

ficiente era il contributo annuo di 700 milioni posto a disposizione dell'Ente dall'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, per fronteggiare le « esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale ».

Cercando altre soluzioni si è elaborato un programma quadriennale di investimenti per l'ammodernamento delle aziende, in base al quale l'Ente, scontando anticipatamente le annualità di contributo di cui sopra, si è accollato l'onere del prefinanziamento di quei mutui che le singole società assumano, ricorrendo alle vie ordinarie del credito. La difficoltà e l'onerosità di tali mutui costituiscono ovviamente una remora alla sollecita attuazione del piano che ha, comunque, il merito di aver posto un così essenziale problema su un piano di concretezza.

Ciò premesso, per quanto riguarda il punto a) si rileva che trattasi di questione che può considerarsi superata. Infatti il Consiglio dell'EAGAT ha provveduto ad apportare al proprio statuto le modifiche resesi necessarie, alla luce della attività svolta negli anni decorsi, e le ha trasmesse al Ministero delle partecipazioni statali che ha predisposto il provvedimento di approvazione, richiedendo al Consiglio di Stato il prescritto parere.

Per quanto riguarda il personale, superata la fase di iniziale attività dell'Ente e sulla base dell'esperienza acquisita, il Consiglio di amministrazione ha nel gennaio scorso deliberato l'adozione di un organico che prevede in complesso numero 30 unità.

Circa l'assunzione di un secondo direttore centrale (e non « direttore generale » come erroneamente si afferma dalla signoria vostra onorevole), è da precisare che si tratta della copertura di un posto istituito fin dalla costituzione dell'Ente e rimasto vacante in seguito alle dimissioni presentate dalla persona che ne era titolare.

Quanto, poi, alla mancata nomina del direttore generale dell'Ente, essa fu determinata, da una parte, dalla preoccupazione di non appesantire la struttura dell'Ente stesso nel momento in cui si stava procedendo ad una complessa opera di ammodernamento e di rilancio produttivo delle azien-

de inquadrare, e dall'altra, dalla necessità di assicurare, in tale delicata fase, unità di indirizzo e rapidità di coordinamento delle varie iniziative.

In linea di principio non si vede, peraltro, in base a quali valutazioni, giuridiche e di opportunità, possa apparire incompatibile l'esercizio delle funzioni di direttore generale con quelle di presidente, soprattutto ove si consideri che la figura del direttore generale non ha nello statuto dell'Ente una particolare fisionomia con compiti peculiari e proprie competenze. Di tale carica, anzi, lo statuto parla solo indirettamente nell'elencazione dei poteri del Consiglio di amministrazione, fra i quali appare quello di deliberare « sulla nomina e revoca del direttore generale ».

La soluzione adottata aveva, comunque, carattere provvisorio. Ed infatti successivamente il Consiglio di amministrazione dell'EAGAT ha provveduto alla nomina del direttore generale.

Relativamente alle fidejussioni dell'Ente in favore delle società controllate, si fa presente che esse hanno rappresentato — tenuto conto della attuale inadeguatezza del fondo di dotazione e della conseguente impossibilità di provvedere ad adeguare il capitale di tali società alle esigenze di incremento e di miglioramento degli impianti — il presupposto indispensabile perchè le società controllate potessero far fronte ad inderogabili esigenze finanziarie.

E, d'altra parte, questo uno dei mezzi usuali ai quali legittimamente ricorrono le *holdings* per consentire alle aziende inquadrare di fronteggiare le loro necessità, senza giungere alla emissione di obbligazioni, che si tradurrebbero per l'Ente in oneri diretti immediati che le fidejussioni non comportano.

Nè per tali operazioni appare valido il criterio di raffronto percentuale con il fondo liquido di dotazione, costituendo esso solo una piccola componente del complesso patrimoniale dell'Ente.

Il Ministro delle partecipazioni statali
Bo

BASILE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente revocare il decreto che ordina la chiusura della caccia con il 30 aprile 1967, provvedimento che interessa e colpisce praticamente solo le regioni meridionali e in particolare la Calabria, o quanto meno modificarlo prorogando la stagione venatoria al 30 maggio 1967; ciò in considerazione del grande pregiudizio che ne deriva ai settori commerciali e turistici, legati all'attività venatoria, notevolmente vasta dato il fortissimo numero di cacciatori operanti nella Calabria; regione in cui, invece, sarebbe indispensabile, anzichè comprimere, incoraggiare anche il più piccolo settore di attività;

si tenga presente: 1) che è attualmente in discussione in Parlamento il progetto di riforma del testo unico della caccia; nonchè 2) il provvedimento adottato dall'Assessorato all'agricoltura della Regione siciliana che, prorogando al 30 maggio 1967 senza alcuna limitazione di orario e di spazio, l'esercizio della caccia, toglie ogni giustificazione e pratica utilità ad un provvedimento restrittivo per una regione confinante con quella siciliana. (6122)

RISPOSTA. — Il Ministero, in accoglimento delle istanze dei cacciatori interessati e in ossequio all'orientamento del Parlamento, manifestato dall'8ª Commissione (agricoltura e foreste) del Senato della Repubblica, con decreto del 28 aprile 1967, ha prorogato alla seconda domenica del mese di maggio il termine entro il quale può essere consentita la caccia alla selvaggina migratoria.

La caccia può essere consentita nella fascia costiera tra i duecento e i mille metri dal battente dell'onda e fino ai duemila metri nei casi in cui specifiche necessità, relative alle condizioni dei luoghi, lo esigano, e nell'intervallo di tempo tra le ore otto e il tramonto, nonchè a condizione che venga assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Non si è ritenuto di protrarre il termine fino al 30 maggio, come auspicato dalla signoria vostra onorevole, per temperare i danni che potranno derivare alla selvaggina

migratoria nel periodo della sua riproduzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

RESTIVO

BONACINA, BANFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Allo scopo di conoscere i risultati conseguiti sino ad oggi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica.

In particolare, si chiede di conoscere:

a) l'indicazione nominativa degli enti già soppressi, liquidati o incorporati, e di quelli per i quali sia stata iniziata la relativa procedura;

b) le risultanze finali delle operazioni di liquidazione, distinte per ente, con specificazione degli avanzi acquisiti e della loro destinazione, oppure degli interventi finanziari effettuati;

c) le eventuali azioni di resa di conto o di responsabilità promosse a carico degli amministratori e dei liquidatori, nominativamente indicati;

d) il numero dei dipendenti licenziati e di quelli trattenuti per le esigenze della liquidazione, distintamente per ente;

e) l'organico mediamente impiegato, dall'esercizio 1957-58 in poi, dallo speciale Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro. (4937)

RISPOSTA. — Si risponde, punto per punto, a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti, facendo seguito alla nota pari numero del 21 luglio 1966.

a) Gli organismi assoggettati alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, si compongono di due gruppi e precisamente:

organismi già soppressi e posti in liquidazione prima dell'entrata in vigore della legge, le cui operazioni di liquidazione sono state proseguite dall'Ufficio liquidazioni di questo Ministero a seguito di avoca-

zione disposta con decreto ministeriale (per gli enti) e di nomina del capo dell'Ufficio a liquidatore (per le società);

organismi soppressi e posti in liquidazione in attuazione della legge, dei quali l'Ufficio liquidazioni ha assunto subito o dopo qualche tempo le operazioni liquidatorie.

Appartengono al 1° gruppo:

ENTI

1. — Ente economico della cerealicoltura
2. — Ente economico dell'olivicoltura
3. — Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura
4. — Ente economico della pastorizia
5. — Ente economico della viticoltura
6. — Ente economico della zootecnia
7. — Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura (ANEEA)
8. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Catanzaro
9. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Gorizia
10. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Modena
11. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Napoli
12. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Piacenza
13. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Roma
14. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Torino
15. — Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2ª categoria
16. — Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere (ENAIPE)
17. — Ente nazionale importazione esportazione film (ENIEF)
18. — Uffici provinciali autotrasporti (UPA)
19. — Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (ERLAAS)
20. — Azienda miniere Africa Orientale (AMAO)
21. — Ente approvvigionamento carboni (EAC)
22. — Azienda ligniti italiane (ALI)

23. — Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni (CON-SOCARNI)

24. — Ente di colonizzazione « Puglia di Etiopia »

25. — Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia »

26. — Ente di colonizzazione « Veneto di Etiopia »

27. — Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA)

28. — Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (ENADISTIL)

29. — Ente stampa e aziende giornalistiche del soppresso p.n.f.

30. — Ufficio cereali farine e paste (U.Ce.Fa.P.) (la liquidazione del quale, avocata il 20 agosto 1957, è stata trasferita nel 1960 ad un commissario liquidatore nominato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, avendo il Consiglio di Stato deciso per la non applicabilità, nei confronti di detto organismo, della disciplina liquidatoria della legge 4 dicembre 1956, n. 1404)

31. — Azienda carboni italiani (A.Ca.I.)

32. — Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana

SOCIETA'

33. — S.A. Miniere italiane ligniti (SAMIL)

34. — S.A. per imprese etiopiche (SAPIE)

35. — Società mineraria italo-tedesca (SMIT)

36. — S.A. Importazione esportazione bestiame (SAIB)

37. — Ente industrie attività agrarie (EIAA)

38. — Società elettrica albanese (SESA)

39. — Ente turistico alberghiero (ETA)

40. — Società mercantile d'Albania (SMA).

Appartengono al 2° gruppo:

ENTI

1. — Ente finanziario dei consorzi agrari

2. — Ente nazionale industrie turistiche ed alberghiere (ENITEA)

3. — Ente di gestione e liquidazione immobiliare (EGELI) (liquidazione assunta dopo sei mesi dalla soppressione)

4. — Gestione raggruppamenti autocarri (GRA)

5. — Ente turistico alberghiero della Libia (ETAL)

6. Cassa unica di previdenza dei dirigenti e degli impiegati della Gestione raggruppamenti autocarri (CUP)

7. — Cassa mutua di malattia fra i dipendenti della Gestione raggruppamenti autocarri

8. — Azienda rilievo alienazione residua (ARAR) (liquidazione assunta dopo 18 mesi dalla soppressione)

9. — Ente costruzione esercizio acquedotti (ECEA)

10. — Istituto cotoniero italiano (ICI)

11. — Segretariato nazionale per la montagna

12. — Fondazione per la sperimentazione agraria

SOCIETA

13. — Compagnia di Antivari

14. — Società saline somale (SSS)

15. — S.p.A. « Agenzia Stefani »

16. — S.p.A. « CINES »

17. — Società mineraria carbonifera « ARSA »

18. — S.A. Fertilizzanti naturali Italia (SAFNI)

19. — Ente nazionale industrie cinematografiche S.p.A. (ENIC) (liquidazione assunta dopo 5 anni dalla soppressione)

20. — S.p.A. per il commercio e il traffico marittimo con l'Africa (SANE)

21. — S.p.A. « Ferrovie meridionali sarde ».

Dei suddetti organismi soppressi, per i quali non è stato adottato alcun provvedimento di incorporazione, sono state chiuse le seguenti gestioni liquidatorie:

ENTI

1. — Ente economico della cerealicoltura

2. — Ente economico dell'olivicoltura

3. — Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura

4. — Ente economico della zootecnia

5. — Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura (ANEEA)

6. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Catanzaro

7. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Gorizia

8. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Modena

9. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Napoli

10. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Piacenza

11. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Roma

12. — Consorzio provinciale tra macellai per le carni (CO.PRO.MA) di Torino

13. — Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2ª categoria

14. — Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere (ENAIPE)

15. — Ente nazionale importazione esportazione film (ENIEF)

16. — Uffici provinciali autotrasporti (UPA)

17. — Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (ERLAAS)

18. — Azienda miniere Africa Orientale (AMAQ)

19. — Azienda ligniti italiane (ALI)

20. — Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai (CONSOCARNI)

21. — Ente di colonizzazione « Puglia di Etiopia »

22. — Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia »

23. — Ente di colonizzazione « Veneto di Etiopia »

24. — Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA)

25. — Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (ENADISTIL)

26. — Ente stampa e aziende giornalistiche del soppresso p.n.f.

27. — Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana

28. — Ente finanziario dei consorzi agrari

29. — Ente nazionale industrie turistiche ed alberghiere (ENITEA)

30. — Gestione raggruppamenti autocarri (GRA)

31. — Ente turistico alberghiero della Libia (ETAL)

32. — Cassa unica di previdenza dei dirigenti e degli impiegati della Gestione raggruppamenti autocarri (CUP)

32. — Cassa mutua di malattia tra i dipendenti della Gestione raggruppamenti autocarri

SOCIETA'

34. — S.A. Miniere italiane ligniti (SAMIL)

35. — S.A. Importazione esportazione bestiame (SAIB)

36. — Ente industrie attività agrarie (EIAA)

37. — Società elettrica albanese (SESA)

38. — Ente turistico alberghiero (ETA)

39. — Società mercantile d'Albania (SMA)

40. — Compagnia di Antivari

41. — Società saline somale (SSS)

42. — S.p.A. « Agenzia Stefani »

43. — Società mineraria carbonifera « ARSA ».

b) Le risultanze delle gestioni liquidatorie chiuse sono state le seguenti:

ENTI

Denominazione	Avanzo	Disavanzo
Ente economico della cerealicoltura	644.415.228	
Ente economico della olivicoltura	93.504.150	
Ente economico della ortoflorofrutticoltura	21.011.909	
Ente economico della zootecnia	100.518.766	
Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura (ANEEA)		266.682.212
Consorzio provinciale tra macellai per le carni:		
CO.PRO.MA. di Catanzaro		chiusura a pareggio
CO.PRO.MA. di Gorizia		»
CO.PRO.MA. di Modena		»
CO.PRO.MA. di Napoli		»
CO.PRO.MA. di Piacenza		»
CO.PRO.MA. di Roma		»
CO.PRO.MA. di Torino		»
Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2 ^a categoria	1.978.867	
Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere (ENAIPE)		1.406.185
Ente nazionale importazione esportazione film (ENIEF)	980.010	
Uffici provinciali autotrasporti (UPA)	170.482.887	
Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (ERLAAS)	5.217.674	
Azienda miniere Africa Orientale (AMAO)	737.445	
Azienda ligniti italiane (ALI)	5.606.264	
Associazione provinciale tra i macellai per le carni (CONSOCARNI)		12.372.129

628ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 MAGGIO 1967

<i>Denominazione</i>	<i>Avanzo</i>	<i>Disavanzo</i>
Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA)	856.551.274	
Ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia »		14.271.949
Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia »	1.224.725	
Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia »		chiusura a pareggio
Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (ENADISTIL)	442.571.195	
Ente stampa e	4.801.012	
Aziende giornalistiche del soppresso p.n.f. .	122.560.517	
Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale italiana .	220.686.590	
Ente finanziario consorzi agrari	38.466.598	
Ente nazionale industrie turistiche e alberghiere (ENITEA)	252.138.007	
Gestione raggruppamenti autocarri (GRA) .		6.098.290.604
Ente turistico alberghiero della Libia (ETAL)	2.105.235	
Cassa unica di previdenza dei dirigenti e degli impiegati della Gestione raggruppamenti autocarri (CUP)	2.993.350	
Cassa mutua di malattia tra i dipendenti della Gestione raggruppamenti autocarri .		chiusura a pareggio

SOCIETA'

<i>Denominazione</i>	<i>Avanzo</i>	<i>Disavanzo</i>
S.A. Miniere italiane ligniti (SAMIL) . . .		chiusura a pareggio
S.A. Importazione esportazione bestiame (SAIB)	24.197.070	
Ente industrie attività agrarie (EIAA) . . .	137.554.743	
Società elettrica albanese (SESA)	107.598.356	
Ente turistico alberghiero (ETA)	111.035.631	
Società mercantile d'Albania (SMA)	7.785.000	
Compagnia di Antivari	43.891.800	
Società saline somale (SSS)	29.032.515	
S.p.A. « Agenzia Stefani »	954.357	
Società carbonifera « ARSA »	75.722.540	

Gli avanzi delle gestioni liquidatorie degli enti sono stati versati al fondo di cui all'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, ad eccezione dell'avanzo residuo dalla chiusura dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (ERLAAS) che, ai sensi delle norme istituite dell'ente stesso, è stato versato al bilan-

cio di entrata dello Stato ai fini della riassegnazione per la lotta antianofelica.

Gli interventi finanziari, per il ripianamento delle gestioni liquidatorie degli enti chiuse con disavanzi, sono stati disposti a carico del predetto fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 1404.

Gli avanzi finali delle liquidazioni delle società spettanti allo Stato azionista sono

stati versati insieme al rimborso del capitale azionario al bilancio di entrata dello Stato; quelli spettanti ai privati sono stati corrisposti ai singoli interessati.

c) Nella trattazione delle pratiche relative alle operazioni di liquidazione condotte dall'Ufficio liquidazioni, non si sono riscontrati motivi per l'esercizio di azioni di resa di conto o di responsabilità verso amministratori e liquidatori per atti inerenti alle loro gestioni.

d) Atteso che per molti enti e società l'Ufficio liquidazioni non ha iniziato le operazioni di liquidazione sin dal momento della loro soppressione, si tiene ovviamente conto soltanto del personale licenziato dal predetto ufficio, e non anche di quello licenziato tra la data di soppressione e quella di assunzione delle liquidazioni da parte dell'ufficio medesimo.

Le gestioni liquidatorie non menzionate nell'elenco che segue non avevano, all'atto dell'assunzione da parte dell'Ufficio liquidazioni, impiegati alle loro dipendenze:

ENTI

1) Ente economico della viticoltura: licenziate tutte le unità (11) che erano rimaste in servizio al momento dell'avocazione della liquidazione; di esse, 4 erano state temporaneamente trattenute per esigenze della liquidazione (articolo 12, comma quarto, della legge 1404).

2) Ente economico della zootecnia: licenziate tutte le unità (76) che erano rimaste in servizio al momento dell'avocazione della liquidazione; di esse, 71 erano state trattenute per la durata di un anno circa per il funzionamento di uno stabilimento per la raccolta, la lavorazione e la distribuzione del latte che l'ente possedeva a Bologna e che è stato venduto nel mese di febbraio 1958.

3) Ufficio cereali farine e paste (U.Ce. Fa.P.): delle 48 unità che erano rimaste in servizio al momento dell'avocazione, di cui la maggior parte distaccate presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 42 sono state trasferite al predetto Ministero ai

sensi della legge 6 marzo 1958, n. 199, e 6 sono state licenziate.

4) Ente nazionale industrie turistiche ed alberghiere (ENITEA): licenziate tutte le unità (54) che erano rimaste in servizio al momento dell'avocazione della liquidazione. Di esse ne erano state temporaneamente trattenute, 1 per esigenze della liquidazione (articolo 12 della legge) e 41 per l'esercizio, fino al momento della vendita (1960), del complesso immobiliare costituente l'albergo Palazzo di Livorno.

5) Ente di gestione e liquidazione immobiliare (EGELI): licenziate tutte le unità (13) che erano rimaste in servizio al momento dell'avocazione della liquidazione, di cui 8 erano state temporaneamente trattenute per esigenze della liquidazione stessa (articolo 12 della legge).

6) Gestione raggruppamenti autocarri (GRA): licenziate tutte le unità (499) che si trovavano in servizio alla data di soppressione dell'ente. Di esse, 3 erano state temporaneamente trattenute per le esigenze della liquidazione (articolo 12 della legge).

7) Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR): licenziate tutte le unità (23) che erano rimaste in servizio al momento dell'avocazione della liquidazione. Di esse, 8 erano state temporaneamente trattenute per le esigenze della liquidazione (articolo 12 della legge) e 7 per il funzionamento dei depositi di Napoli e di Pozzolo Formigaro.

8) Ente costruzione esercizio acquedotti (ECEA): licenziate le 2 unità che erano rimaste in servizio al momento dell'avocazione della liquidazione. Entrambe erano state trattenute temporaneamente ai sensi dell'articolo 12 della legge.

9) Istituto cotoniero italiano: licenziate tutte le unità (42) che erano in servizio all'atto della soppressione dell'ente. Nessun mantenimento in servizio per le esigenze della liquidazione.

SOCIETA'

10) S.A. Importazione esportazione bestiame (SAIB): licenziate 4 unità che erano rimaste in servizio al momento dell'assunzione della liquidazione. Nessun mantenimento in servizio per le esigenze della stessa.

11) S.p.A. « CINES »: tutte le unità (20) che erano in servizio al momento della messa in liquidazione della società sono state licenziate. I licenziamenti sono stati effettuati in relazione alla graduale diminuzione delle esigenze liquidatorie della società.

12) S.A. fertilizzanti naturali Italia (SAFINI): le 4 unità che erano rimaste in servizio al momento della messa in liquidazione della società sono state licenziate. Nessun mantenimento in servizio per le esigenze della liquidazione.

13) Ente nazionale industrie cinematografiche S.p.A. (ENIC): delle 8 unità che erano in servizio al momento dell'assunzione della liquidazione, 6 sono state gradualmente licenziate in relazione alla diminuzione delle esigenze liquidatorie della società.

14) Società per il commercio e il traffico marittimo con l'Africa (SANE): delle 7 unità che erano rimaste in servizio al momento della messa in liquidazione della società, 6 sono state licenziate appena iniziate le relative operazioni.

e) Il nucleo fondamentale del personale dell'Ufficio liquidazioni è composto da personale dello Stato. Esso è attualmente costituito da 10 unità della carriera direttiva; da 2 unità della carriera di concetto; da 16 unità della carriera esecutiva e del personale ausiliario. In totale 28 unità.

Tale entità numerica può essere considerata quella mediamente in servizio dall'esercizio 1957-58 in poi. Come precisato in relazione al punto precedente, il nucleo fondamentale del personale dell'Ufficio liquidazioni è stato di volta in volta coadiuvato dal personale appartenente alle liquidazioni avocate, temporaneamente trattenuto, la minor parte per le esigenze vere e proprie della liquidazione, la maggior parte per l'esercizio dello stabilimento dell'Ente economico della zootecnia, dell'albergo dell'ENITEA e dei depositi dell'ARAR.

Il Ministro del tesoro
COLOMBO

D'ERRICO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Rilevato che le Terme stabiane, ricche di ben 28 sorgenti idrominerali di eccezionale importanza terapeutica contro la maggior parte delle malattie del ricambio, sono note fin dai tempi dei romani e godono oggi di una vasta rinomanza, per riconoscimento di clinici illustri e testimonianze di generazioni di pazienti;

considerato che nel luglio del 1964, finalmente, dopo anni ed anni di sforzi congiunti, l'allora Presidente della Repubblica Segni inaugurò un nuovo complesso termale, realizzato principalmente col contributo della Cassa per il Mezzogiorno;

constatato che tale complesso, ritenuto a ragione il più moderno e grandioso d'Europa, ha fatto aprire alla speranza il cuore, non solo dei cittadini stabiesi, che sono stati sempre orgogliosi delle loro miracolose acque minerali, ma anche delle popolazioni di tutta la regione campana e delle altre regioni meridionali, le quali, pur conoscendo ed apprezzando le acque stabiesi, in gran parte si astenevano dal venire a passare le acque in Castellammare per la mancanza di un moderno stabilimento e, soprattutto, per la deficienza della ricettività alberghiera;

rilevato che nei primi due anni e mezzo di gestione il nuovo mastodontico complesso, per il quale sono stati spesi oltre 4 miliardi di lire, ha profondamente deluso le speranze suddette e l'aspettativa di quanti avevano visto nelle nuove terme anche un mezzo idoneo per il miglioramento dell'economia di una zona notoriamente depressa, e ciò per la ragione che a fianco del complesso termale non sono sorti quegli alberghi e quelle infrastrutture, che erano state auspiccate e che, in realtà, sono indispensabili per il funzionamento e la valorizzazione del nuovo complesso;

considerato che, sempre a causa dell'insufficienza della ricettività alberghiera e delle altre infrastrutture, il nuovo stabilimento ha funzionato finora limitatamente, con la conseguenza di un bilancio deficitario per centinaia di milioni all'anno;

constatato che detto *deficit* sembra destinato a perpetuarsi nei prossimi anni e che ciò potrebbe, a lungo andare, compromettere definitivamente la vita stessa del nuovo stabilimento, con inevitabili ripercussioni anche sul vecchio complesso termale, per il discredito generale che ne deriverebbe;

rilevata la profonda delusione della benemerita popolazione stabiese, alla quale in questi ultimi mesi si è aggiunta anche la preoccupazione per l'avvenire, sia dei cantieri metallurgici, sia dello stesso glorioso cantiere navale, a causa dei provvedimenti adottati di recente dal CIPE per la ristrutturazione dell'industria cantieristica a partecipazione statale;

constatato, infine, che l'unica iniziativa in corso per migliorare la ricettività alberghiera del complesso termale risulta essere la progettazione di un solo albergo, la cui realizzazione, peraltro, appare molto di là da venire,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti urgenti siano allo studio per ovviare a questo deplorabile stato di cose e se i Ministri si rendano conto che si risolverebbe in un grave danno anche per l'economia del Paese l'aver impegnato tanto pubblico denaro per la costruzione di un complesso che è condannato a non sopravvivere se non verrà integrato tempestivamente da un massiccio intervento pubblico e da un'adeguata incentivazione per l'iniziativa privata. (5778)

RISPOSTA. — Con il contributo della Cassa per il Mezzogiorno è stato realizzato in Castellammare di Stabia un complesso termalistico di eccezionale impegno, che deve essere oggetto di una adeguata valorizzazione economica.

A tali fini, il competente Ministero delle partecipazioni statali ha assicurato che l'Ente di gestione per le aziende termali sta predisponendo gli opportuni provvedimenti per ridurre gradualmente, e con il tempo eliminare del tutto, i risultati negativi della gestione aziendale che in questo primo scorcio di attività si sono dovuti registrare. Nel quadro della cennata valorizzazione del complesso termalistico assume indub-

biamente importanza, tra l'altro, il miglioramento della dotazione ricettiva alberghiera della località. A tal riguardo, la « Cassa » ha in passato finanziato o avviato a finanziamento iniziative la cui attuazione comporta la realizzazione di circa 800 posti letto in alberghi modernamente concepiti. Attualmente sono in corso di istruttoria ulteriori iniziative, che consentiranno di integrare la cennata ricettività con altri 300 posti letto.

E da ritenere che l'importanza del complesso ed il progressivo miglioramento della ricettività alberghiera varranno a richiamare altre iniziative intese ad aumentare la maglia delle infrastrutture, sì da rendere l'ambiente di sicuro richiamo, con conseguente benefico effetto sull'economia locale.

Il Ministro senza portafoglio
PASTORE

D'ERRICO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che il servizio giornalistico che si va pubblicando sul settimanale « Tempo » e del quale finora sono comparse due puntate sui numeri 11 e 12 del 1967, presentando una casistica clinica di « guarigioni » dal cancro, sta commuovendo profondamente l'opinione pubblica;

constatato che detto servizio, non solo alimenta illusioni, destinate poi a dare cocenti delusioni, ma, quel che è peggio, può distogliere dalle cure tradizionali, e scientificamente controllate in tutti i Paesi del mondo, i poveri cancerosi, facendo perdere loro del tempo prezioso e spesso irrecuperabile, agli effetti della guarigione definitiva;

considerato che in molte nazioni civili e progredite, come in Inghilterra, è tassativamente vietato propalare notizie inesatte e miracolistiche riguardanti le malattie gravi come il cancro, e ciò allo scopo di evitare gli inconvenienti cui si è sopra accennato;

rilevato che i fatti esposti nel servizio giornalistico in causa alterano la verità dei fatti per quello che si riferisce alle presunte difficoltà frapposte dalla scienza ufficiale per la effettuazione della sperimentazione clini-

ca da parte del dottor Aldo Vieri, e suonano discredito ed immeritata offesa agli insigni studiosi e clinici che, in molti istituti e centri specializzati, in laboratori scientifici, in ospedali e in cliniche universitarie, lottano fino al sacrificio contro il terribile male, contribuendo validamente a tenere alto il nome dell'Italia nel consesso dei Paesi che, con larghezza di mezzi e serietà d'intenti, si prodigano per vincere il cancro;

L'interrogante chiede:

1) quali provvedimenti si vogliono adottare per tranquillizzare subito l'opinione pubblica e ridimensionare la casistica clinica del dottor Vieri;

2) se non sia il caso di nominare una Commissione composta di studiosi e di clinici oncologi, con l'incarico di indagare a fondo sull'attività di « guaritore del cancro » del dottor Vieri. (5996)

RISPOSTA. — L'attività del dottor Vieri risale ad epoca lontana (anno 1946) allorché, a seguito di un controllo eseguito dal professor Bastianelli in ammalati che erano stati trattati dallo stesso dottor Vieri in provincia di Siena, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità decise di favorire la sperimentazione del metodo di cura « Vieri » presso l'Istituto « Regina Elena » di Roma.

Le conclusioni della applicazione clinica furono positive soltanto per quanto riguardava il miglioramento delle condizioni generali di alcuni soggetti trattati e l'attenuazione della sintomatologia dolorifica.

Nel 1958 il dottor Vieri si rivolse all'Istituto « Regina Elena » per riprendere la sperimentazione e l'Istituto, dopo aver nominato un'apposita commissione, si espresse favorevolmente all'applicazione del preparato sugli ammalati, sempre che questa venisse preceduta da adeguate prove su animali di laboratorio.

Il dottor Vieri non ritenne di iniziare le prove con le modalità proposte dall'Istituto « Regina Elena ».

Successivamente il Ministero della sanità è di nuovo intervenuto presso il predetto Istituto per la ripresa della sperimentazio-

ne clinica del metodo. Onde facilitare tale compito, veniva invitato il professor Turano di mettere a disposizione del dottor Vieri malati ricoverati presso l'Istituto di radiologia dell'Università degli studi di Roma.

Il dottor Vieri però faceva presente di non poter operare presso l'Istituto di radiologia poichè, a suo avviso, l'ambiente poteva essere contaminato da radiazioni ionizzanti. Ed allora, come è stato precisato nella intervista riportata dal settimanale che si è occupato della questione, mi sono dichiarato pronto a mettere a disposizione del dottor Vieri tutti i laboratori che egli richiedesse, sempre che si impegnasse ad osservare quelle norme che sono fondamento di ogni ricerca seria e responsabile.

Attualmente l'Amministrazione sanitaria non può esprimere un fondato giudizio sull'efficacia del metodo di cura, nè può consentire che il metodo stesso possa essere messo a disposizione di coloro che lo richiedono poichè finora il dottor Vieri non ha ancora fornito alcuna indicazione sul proprio metodo di cura, nè risulta che abbia illustrato in pubblicazioni scientifiche le modalità dell'azione terapeutica.

Desidero precisare che l'opinione pubblica troppo facilmente viene alimentata nelle sue illusioni da notizie che non sempre sono vagliate con il necessario rigore, specie in considerazione dei complessi problemi che sono all'origine delle malattie neoplastiche e della serietà con la quale in tutti i Paesi sono condotti gli studi sul cancro.

Se l'autorità sanitaria deve mostrarsi sollecita nell'accogliere suggerimenti e proposte, deve d'altra parte essere ben vigile, nell'interesse del singolo e della collettività, sull'impiego di nuovi preparati o metodi.

Per questo motivo, in considerazione del vivissimo interesse suscitato dalla divulgazione sulla stampa periodica di casi di guarigione di forme neoplastiche con il trattamento terapeutico « Vieri », ed in relazione anche alle vivissime sollecitazioni pervenute da parte di numerosi ammalati e cittadini, ho provveduto affinché il predetto sanitario venga accolto, per un periodo di mesi 8, presso l'Istituto « Regina Elena » di

Roma per l'applicazione clinica del suo metodo di cura.

A tale scopo ho invitato il Presidente del citato Istituto ad allestire, a decorrere dall'8 maggio prossimo venturo, un reparto di 30 posti-letto nel quale siano ricoverati gli ammalati affidati al dottor Vieri, che assumerà la responsabilità del trattamento con il metodo da lui praticato.

Un'apposita commissione scientifica provvederà ad esaminare ed a vagliare i risultati conseguiti dall'applicazione clinica.

È necessario quindi attendere, col consigliabile, prudente riserbo, che scienza ed esperienza impongono, le risultanze della sperimentazione controllata che avrà tra giorni inizio.

Il Ministro della sanità
MARIOTTI

D'ERRICO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — L'interrogante, constatato che l'attuale sistema di collegamento telefonico tra Castellammare di Stabia e le altre città italiane versa in uno stato deplorabile ed esasperante, con gravi conseguenze sulle attività commerciali e turistiche di tutta la zona;

considerato che Castellammare è un centro di oltre 70.000 mila abitanti, che ha anche notevole importanza turistica e termale, come è dimostrato dal fatto che nel 1966 ha avuto circa 200.000 presenze di turisti;

chiede al Ministro di intervenire tempestivamente presso la Direzione della SIP, acciocchè, prima dell'inizio della prossima stagione estiva, venga effettuato il collegamento telefonico diretto in teleselezione tra Castellammare e le altre città d'Italia. (6054)

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che Castellammare di Stabia è un settore telefonico del distretto di Napoli per cui l'istituzione del servizio in teleselezione da utente, attualmente attivo solo nell'ambito settoriale, rientra nel programma di automatizzazione che prevede la estensione di tale servizio all'intero distretto telefonico di Napoli.

Poichè la realizzazione di detto programma comporta una complessa sistemazione degli organi di tassazione e di istradamento settoriale, si prevede che esso non potrà essere realizzato prima dell'ultimo trimestre del corrente anno.

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*
SPAGNOLLI

FARNETI Ariella. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza che lo Stabilimento Yoga Massalombarda di Forlì è stato chiuso, con preavviso di sole 24 ore, alle maestranze e alle autorità locali, gettando sul lastrico 36 operai effettivi e 120 stagionali.

Nel quadro della grave situazione economica di Forlì e provincia ove numerose industrie sono in crisi ed hanno provveduto a riduzione del personale o chiuso definitivamente i battenti, la chiusura della Yoga Massalombarda rappresenta un ulteriore e grave colpo alla già dissestata economia, proprio alla soglia dell'inverno quando anche l'attività edilizia e quella stagionale della ortofrutta viene completamente a cessare.

Poichè la Yoga Massalombarda è emanazione diretta della Federconsorzi, ente con rilevanti capacità economiche e commerciali, anche per l'aiuto costante del Governo; poichè la provincia di Forlì è produttrice di grande quantità di frutta pregiata, materia prima usata dalla Yoga Massalombarda per la sua produzione; poichè infine esiste una mano d'opera altamente qualificata che per sette anni ha servito la Yoga Massalombarda, permettendole lauti guadagni e un incremento costante della produzione, sembra assurdo dal punto di vista economico e sociale l'atteggiamento della Federconsorzi che fra l'altro si rifiuta sistematicamente, da oltre 40 giorni, di aderire all'invito di un incontro coi sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, alla presenza dei parlamentari della provincia, del Prefetto e del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

L'interrogante chiede pertanto ai Ministri se non ritengono loro preciso dovere convocare le parti onde esaminare il problema e giungere alla riapertura della fabbrica (operando eventualmente, se ritenuta necessaria, una conversione produttiva), assicurando il lavoro e la tranquillità ai lavoratori e alle loro famiglie e impedendo alla già grave situazione economica del forlivese un ulteriore colpo. (5489)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.

Dagli accertamenti all'uopo esperiti e secondo quanto confermato anche dai Ministri dell'industria e dell'agricoltura, la società per azioni Massalombarda ha deciso la chiusura dello stabilimento di Forlì allo scopo di procedere ad una generale riorganizzazione amministrativa e produttiva e di realizzare conseguentemente una riduzione dei costi di produzione, allo stato attuale non più competitivi.

Il 10 ottobre ultimo scorso, la Società in parola ha licenziato senza preavviso, ma corrispondendo la relativa indennità sostitutiva, le maestranze dipendenti dallo stabilimento di Forlì (3 impiegati e 31 operai fissi) nonchè i lavoratori stagionali, nel numero di circa 70 unità, mediamente occupati presso lo stesso stabilimento, per un periodo di circa sei mesi all'anno.

Il 22 ottobre ultimo scorso gli operai hanno occupato lo stabilimento ed hanno mantenuto l'occupazione fino al 22 dicembre 1966.

Gli interventi effettuati da questo Ministero e da quelli dell'industria e dell'agricoltura — e parimenti quelli effettuati sul piano locale dal prefetto di Forlì — non hanno avuto esito positivo, avendo la Società in parola ribadito la necessità di procedere in attuazione del piano di ridimensionamento aziendale, alla chiusura dello stabilimento. Il Ministero dell'agricoltura ha informato che in data 22 novembre 1966 ha avuto anche luogo, per esaminare le questioni di cui trattasi, un incontro tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori, le autorità locali e il direttore della società Massalombarda.

La direzione aziendale ha per altro offerto la possibilità, ad alcuni degli operai licenziati, di essere assunti presso lo stabilimento SIAPA (Società italo-americana prodotti antiparassitari) di Ferrara, appartenente alla Federazione italiana dei consorzi agrari, ed ha assicurato che procederà nel contempo al potenziamento dello stabilimento di Massa Lombarda. Ciò comporterebbe il riassorbimento di tutte le maestranze licenziate, disposte a trasferirvisi, nonchè il collocamento di nuove maestranze.

La direzione della Massalombarda ha anche inviato al prefetto di Forlì la somma di lire 4.000.000 per essere distribuita, a titolo di extra-liquidazione, al personale licenziato.

In conformità all'avviso espresso dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori, la somma è stata suddivisa non solo tra i lavoratori fissi ma anche tra quelli stagionali, nella misura *pro capite*, rispettivamente di circa 98.000 lire e 15.000 lire per i lavoratori delle due categorie.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
Bosco

GIANQUINTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia vero che l'aereo biposto da turismo F.L. 3 non presenta più condizioni di sicurezza di volo e ciò per la sua struttura in legno e per la qualità di resine e colle impiegate.

Nell'affermativa perchè non se ne interdice l'esercizio senza aspettare che una qualche sciagura aggiunga eventi luttuosi ai molti che per irresponsabile incuria già affliggono il nostro Paese. (5422)

RISPOSTA. — Il controllo di esercizio dei velivoli FL/3 viene svolto dal Registro aeronautico italiano, cui per legge è devoluto il rilascio e la riconvalida del certificato di navigabilità, con le modalità previste dai regolamenti tecnici dell'istituto.

I velivoli FL/3 attualmente in servizio, ai quali è stato rilasciato il certificato di na-

vigabilità, sono 41 costruiti nel periodo 1941-50; su n. 30 velivoli è installato il motore CNA-D4 che viene sostituito dal motore Continental A/65 per esaurimento delle scorte del motore CNA-D4.

Nei riguardi del livello di sicurezza di tali velivoli si comunica quanto segue:

1) il Registro aeronautico italiano accerta periodicamente, ad intervalli di 6 mesi od 1 anno, le condizioni di aeronavigabilità dei velivoli per la riconvalida del certificato di navigabilità; le ispezioni comprendono anche particolari accertamenti riguardanti lo stato di conservazione delle strutture in legno incollate.

Tali ispezioni consentono di affermare che le condizioni di dette strutture sono soddisfacenti. Gli eventuali deterioramenti o deficienze che si riscontrano nelle strutture in argomento determinano provvedimenti di riparazione o di ripristino delle strutture o il decadimento del certificato di navigabilità del velivolo.

2) Sulla base degli accertamenti condotti dal detto istituto è risultato che le strutture in legno incollate con colla caseina, quali sono le strutture dei velivoli FL/3, risultano meno soggette al decadimento delle caratteristiche di resistenza rispetto alle strutture incollate con resine.

3) Le statistiche degli incidenti relative all'ultimo decennio, riguardanti i velivoli FL/3, non mettono in evidenza nessuna causale dovuta a deficienze delle strutture resistenti in legno.

4) Il coefficiente di sicurezza prescritto dal regolamento di costruzione in vigore all'epoca della costruzione del prototipo FL/3, risulta più elevato di quello previsto dal regolamento attuale e ciò costituisce una ulteriore garanzia di sicurezza.

5) Il motore CNA-D4 montato su una parte residua dei velivoli FL/3 in servizio, è sottoposto a particolari prescrizioni per quanto concerne il limite di revisione e speciali controlli, il che ha aumentato convenientemente il livello di sicurezza di impiego del motore.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*
SCALFARO

GOMEZ D'AYALA, VALENZI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) se sono informati delle gravi recenti agitazioni sindacali delle maestranze della società MELBA con sede e stabilimento in Ottaviano (Napoli) per il rispetto dei contratti collettivi e delle norme per la tutela dei lavoratori;

2) se la predetta azienda ha fruito di finanziamenti pubblici ed in caso affermativo in quale misura e per quali prospettive di sviluppo produttivo;

3) se attualmente sono pendenti istanze per eventuali ulteriori finanziamenti;

4) sempre in caso affermativo quali misure e garanzie sono state adottate o si intende adottare ai fini di assicurare il pieno rispetto dei contratti collettivi e delle norme per la tutela sociale dei lavoratori ed ai fini di garantire uno sviluppo autonomo della impresa, in considerazione del fatto che allo stato la predetta società produce per conto di complessi monopolistici e particolarmente per la società Arrigoni. (5384)

RISPOSTA. — Si risponde per ragioni di competenza ed anche per conto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

A seguito degli accertamenti all'uopo effettuati l'Ispettorato del lavoro ha elevato contravvenzioni a carico della ditta MELBA di Ottaviano (Napoli) per violazione dell'articolo 23 (corresponsione della retribuzione a mezzo busta paga) del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949, recepito con decreto del Presidente della Repubblica n. 804 del 9 maggio 1961, per violazione delle norme che disciplinano l'avviamento al lavoro ed il possesso da parte dei lavoratori del prescritto libretto di lavoro, per violazione delle norme sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli ed infine per omesso versamento dei contributi previdenziali.

Risulta, peraltro, che l'azienda, per l'ulteriore aggravarsi delle sue precarie condizioni economiche, è stata recentemente dichiarata fallita dal tribunale di Napoli e

conseguentemente ha licenziato i 150 lavoratori dipendenti.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

Bosco

MACCARRONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non reputi opportuno intervenire nei confronti della GESCAL per fare includere il comune di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) tra quelli per i quali vengono disposte assegnazioni per la costruzione di case per lavoratori, poichè il Comune sopra indicato, ove è presente un elevato indice di industrializzazione, è stato colpito dalla recente alluvione ed è incluso nell'elenco dei Comuni ai quali si applicano le disposizioni dei due decreti-legge, convertiti in legge dal Parlamento. (5737)

RISPOSTA. — La ripartizione sul territorio nazionale delle disponibilità finanziarie della GESCAL viene effettuata in conformità al disposto dell'articolo 15 della legge istitutiva 14 febbraio 1963, n. 60, a cura del Comitato centrale, il quale si attiene, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di attuazione, alle proposte formulate dai competenti Comitati provinciali.

Ciò premesso, si fa presente che il comune di Montopoli in Val d'Arno, cui si riferisce la signoria vostra onorevole, non figura in alcuna delle proposte formulate dal Comitato provinciale di Pisa, sia nell'ambito degli interventi disposti a suo tempo nei primi due piani triennali concernenti la ripartizione dei fondi GESCAL che in quello degli interventi straordinari disposti recentemente in favore delle località alluvionate.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

Bosco

MACCARRONE — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risponde al vero il fatto che un certo numero di funzionari dell'Enel

abbiano impieghi e attività retribuite pubbliche o private, in aggiunta al rapporto di lavoro con l'Ente, ivi compresi gli incarichi di insegnamento presso Università, e se ciò è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720. (5800)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, sentito l'Enel, si fa presente quanto segue.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 dello statuto dell'Enel, circa la « incompatibilità di qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria con il rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze dell'Enel », non esistono presso l'Enel funzionari che si trovino nella condizione ipotizzata dall'onorevole signoria vostra.

Per ciò che riguarda poi la situazione particolare di qualche dipendente dell'Enel avente incarico di insegnamento presso Università o istituto superiore, è da osservare innanzitutto che per lo più si tratta di semplici incarichi di assistentato volontario e che, in ogni caso, l'attività è svolta per fini puramente scientifici e senza alcun corrispettivo effettivo, di guisa che è da escludere che essa possa costituire, ai sensi del richiamato articolo 20 dello statuto, un rapporto di impiego o l'esercizio di una professione.

In ogni caso è pure da ricordare che la stessa legge 18 marzo 1958, n. 311, sullo stato giuridico dei professori universitari prevede espressamente all'articolo 21 la possibilità di conferimento degli « incarichi » di insegnamento a persone che ricoprano uffici con retribuzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici e privati: incarichi che come tali non sono evidentemente ritenuti dalla stessa legge sull'insegnamento universitario idonei ad integrare gli estremi di un rapporto di impiego vero e proprio e quindi incompatibili con l'altro rapporto preesistente.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

ANDREOTTI

MACCARRONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali disposizioni intende dare all'INAM affinché sia garantito, nelle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966, il trattamento di maternità alle lavoratrici ammesse alla Cassa integrazione guadagni a zero ore, tenuto conto che in via normale, in tali casi, il trattamento di maternità dovrebbe cessare dopo 60 giorni dall'iscrizione alla Cassa; tale problema si pone anche per le lavoratrici ammesse al godimento dell'indennità di disoccupazione.

Per sapere inoltre se, in difetto di competenza, non intenda promuovere l'approvazione di un'apposita norma. (*Già interr. or. n. 1585*) (5818)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento di attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, alle lavoratrici gestanti che si trovino sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione all'inizio del periodo di assenza obbligatoria, spetta il trattamento di maternità purchè tra l'inizio della sospensione o dell'assenza dal lavoro e quello del periodo di assenza obbligatoria non siano decorsi più di 60 giorni.

La proposta della signoria vostra onorevole di derogare — in favore delle lavoratrici delle zone colpite dalle alluvioni dello scorso anno ammesse al beneficio della cassa integrazione guadagni — alla cennata condizione del termine di 60 giorni, può trovare idonea soluzione soltanto mediante apposito provvedimento legislativo inteso a modificare le vigenti disposizioni in materia.

È da sottolineare, peraltro, che una tale iniziativa è condizionata al reperimento dei mezzi finanziari necessari alla copertura del fabbisogno, tenuto conto che l'INAM, data la sua attuale situazione finanziaria, non può assumere ulteriori oneri.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
Bosco

MAMMUCARI, GIGLIOTTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e*

dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere:

1) se è stato puntualmente applicato l'accordo stipulato il 12 novembre 1965 dalla società Fiorentini (Roma) e le organizzazioni sindacali nella sede dell'Ufficio regionale del lavoro;

2) quali ammodernamenti e quali piani di produzione sono stati realizzati alla Fiorentini (Roma) con il finanziamento concesso alla ditta in base alla legge relativa alla piccola e media industria e attuato dall'IMI.

Gli interroganti fanno presente che alla Fiorentini, in base a notizie in loro possesso, punti essenziali dell'accordo o non sono stati attuati o sono stati realizzati in modo non conforme allo spirito dell'accordo stesso e che il processo di ammodernamento e i piani di produzione sono stentati o non potenziati. (5603)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

Dagli accertamenti all'uopo effettuati è risultato che la società Fiorentini, esercente attività metalmeccanica in Roma, rispetta sostanzialmente l'accordo sottoscritto il 12 novembre 1965 con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

In particolare la ditta ha corrisposto agli operai dimissionari le indennità dovute; ha riassorbito i lavoratori sospesi e ne ha riassunti alcuni licenziati; osserva l'orario di lavoro contrattuale (45 ore settimanali); versa regolarmente i contributi previdenziali.

L'unica parte dell'accordo che la società non ha finora messo in atto riguarda il sistema di retribuzione a cottimo, sistema che peraltro è subordinato dall'accordo stesso al miglioramento dell'organizzazione produttiva. Tale condizione però non risulta ancora soddisfatta, in quanto è attualmente in fase di realizzazione il piano di ammodernamento che la società intende attuare a seguito del finanziamento ottenuto dall'IMI.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
Bosco

MASCIALE. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che in Ostuni (Brindisi) da ormai 4 anni è stato costruito un moderno ospedale che è tuttora indisponibile a causa della mancanza delle attrezzature sanitarie.

Risulta all'interrogante che, malgrado le sollecitazioni del Presidente dell'ospedale, avvocato Francesco Anglani, ed il voto unanime del Consiglio comunale di quella città, nulla è stato ancora fatto, continuando così nei vecchi ed antigienici locali la cura degli ammalati, mentre il nuovo complesso costruito con il pubblico denaro è lasciato in abbandono.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se e quando i Ministri interverranno per sanare una tale abnorme situazione. (5140)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno.

Come è noto, il nuovo ospedale civile di Ostuni è attualmente in fase di ultimazione.

Infatti sono già stati concessi, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, contributi statali per il 1° e 2° lotto dell'opera, ed è in corso di approvazione presso i competenti organi regionali il terzo ed ultimo lotto di lavori che concerne le opere di rifiniture interne e la costruzione dei locali destinati alla amministrazione e alla cappella, opere che saranno ultimate quanto prima.

Per quanto attiene alle attrezzature tecnico-sanitarie, l'Amministrazione dell'ospedale in questione ha già richiesto un mutuo al Ministero dei lavori pubblici, in base alle vigenti leggi, ed anche questo Dicastero potrà prendere in esame una eventuale richiesta di contributi, in aggiunta alla predetta richiesta di mutuo, nel caso che la Amministrazione dell'ospedale acquisti apparecchiature strettamente attinenti alla profilassi delle malattie infettive (impianti di sterilizzazione, gabinetti di analisi cliniche, gabinetto radiologico per diagnostica, forno inceneritore ecc.), alla lotta ai tumori, alla tbc eccetera.

Il Ministro della sanità
MARIOTTI

MONTINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del Ministro della giustizia sulla Risoluzione n. 333, che reca risposta all'8ª Relazione dell'attività dell'Agenzia europea per l'energia nucleare, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione economica;

ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Risoluzione, in cui si auspica la rapida entrata in vigore della Convenzione sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare. (5857)

RISPOSTA. — Rispondo, a nome del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro per la ricerca scientifica.

L'inizio della procedura legislativa per la ratifica da parte italiana della Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e degli altri atti internazionali connessi, è stato in un primo tempo ritardato poichè si è ritenuto necessario prima assicurare un'azione coordinata fra i Paesi della Comunità europea. Essendo stata ratificata la Convenzione dalla Francia e dal Belgio, il Ministero degli affari esteri ha predisposto uno schema di disegno di legge che è ora all'esame delle altre Amministrazioni interessate.

Tale provvedimento prevede oltre alla ratifica della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 anche quelle della Convenzione complementare adottata a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei Protocolli addizionali firmati a Parigi il 28 gennaio 1964.

Trattandosi di materia che interessa anche altri provvedimenti legislativi già in vigore in Italia (quale la legge del 31 dicembre 1962, n. 1860, relativa all'impiego pacifico dell'energia nucleare) nonchè strumenti internazionali non ancora perfezionati, sussiste tuttora qualche difficoltà, fra le quali anche quella di assicurare il coordinamento con l'ordinamento giuridico comunitario e quello dell'EURATOM.

La questione è attualmente allo studio; è però intenzione del Governo affrettare, nei

limiti del possibile, le decisioni per giungere alla ratifica degli atti di cui sopra.

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*
LUPIS

PENNACCHIO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per richiamare la loro attenzione sullo stato di abbandono in cui si trova il porto di Barletta e sulla necessità non procrastinabile della esecuzione dei lavori relativi al prolungamento del molo sporgente nonché della costruzione di un porto peschereccio con spostamento dello scalo di alaggio.

Stante l'importanza di dette opere, che riattivizzerebbero l'attività mercantile del porto di Barletta, ricollegandolo alle gloriose e positive tradizioni di servizio di un vasto retroterra, si chiede che il Ministro dei lavori pubblici contempra la relativa spesa nel prossimo esercizio finanziario.

Al fine di assicurare una maggiore efficienza alle opere portuali si chiede che il Ministro — giusta la proposta della Direzione generale del demanio marittimo — predisponga la spesa per dotare il porto di due gru da 1,50 a 3 tonnellate. (5795)

RISPOSTA. — Rispondendo anche a nome del Ministro dei lavori pubblici, informo l'onorevole interrogante che, nel corso dell'anno 1966, nel porto di Barletta sono stati eseguiti lavori vari per circa 48 milioni di lire, tra i quali assume particolare importanza il parziale ampliamento della banchina centrale.

Pur essendo l'entità dello stanziamento piuttosto modesta, essa, tuttavia, deve ritenersi più che adeguata ove si considerino le scarse assegnazioni di bilancio del Ministero dei lavori pubblici in confronto alle esigenze dei porti nazionali classificati, che sono ben 147.

In merito ai lavori auspicati dall'onorevole interrogante si fa presente che la necessità di ricavare nell'ambito del porto un bacino da destinare esclusivamente al naviglio da pesca si è resa effettivamente ur-

gente in seguito al recente incremento del traffico commerciale del porto.

Infatti la frequente presenza di navi in quello scalo impedisce spesso l'attracco ai numerosi motopescherecci e motobarche da pesca locali che sono, perciò, costretti ad ormeggiarsi al centro del porto, con notevole pregiudizio per le evoluzioni delle navi.

Pertanto, la realizzazione del prolungamento del molo sporgente, auspicata dall'onorevole interrogante, ovvierebbe certamente a tale inconveniente, in quanto sul lato nord del nuovo molo si verrebbe a creare un fronte accostabile dell'estesa di 240 metri, che consentirebbe l'ormeggio di navi di oltre 10 mila tonnellate, mentre sul lato sud verrebbe a realizzarsi, con l'ausilio del pennello banchinato previsto dal piano regolatore del porto, la darsena per il naviglio da pesca.

Per quanto attiene alla possibilità di attuare il predetto molo, si fa presente che la sua realizzazione, insieme al completamento della cennata banchina centrale (n. 7), è stata espressamente prevista nel piano quinquennale dei porti. Peraltro la sua esecuzione è subordinata ai futuri stanziamenti che dovrebbero essere disposti dal Parlamento per la completa attuazione del piano stesso.

Per quanto concerne poi l'esigenza di dotare di grue il predetto scalo faccio presente che, a seguito di richiesta di questa Amministrazione, il competente Dicastero dei lavori pubblici ha comunicato che la esiguità delle ordinarie assegnazioni di bilancio non consente, per il momento, di provvedere a tali necessità.

Il Ministro della marina mercantile
NATALI

RODA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) i motivi per cui lo Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali non è stato ancora predisposto (rilievo della Corte dei conti);

2) i motivi per cui si è tardato due anni a nominare il nuovo Consiglio di ammini-

strazione dell'Ente, scaduto sin dal 1963, con grave pregiudizio in ordine soprattutto ai piani di investimento;

3) i motivi per cui dal 1961 non si sia ancora provveduto alla nomina di un Direttore generale, le cui funzioni vengono assolute dall'attuale Presidente del Consiglio, con grave commistione di poteri e di funzioni di diversa natura, accentrati in una sola persona;

4) per quali motivi, malgrado i reiterati, espliciti richiami della Corte dei conti, l'Ente continua ad avvalersi dell'opera di vari « consulenti »; e per conoscere chi sono e quali emolumenti hanno sin qui percepito;

5) per quali motivi il piano quadriennale d'investimento e finanziamento per le aziende del Gruppo (1963-1966) abbia sin qui avuto una ben limitata attuazione ed assai esigua portata;

6) per quale motivo malgrado le finalità per cui l'Ente venne costituito, a distanza di molti anni, sussistono ancora aziende gestite in « concessione » da privati, fra le quali le Terme di Acqui, di Chianciano e di Montecatini. (*Già interp. n. 423*) (5878)

RISPOSTA. — Per meglio inquadrare la risposta vanno premesse talune considerazioni sulla situazione del settore delle terme a partecipazione statale, quale si è presentata nel momento in cui si è proceduto all'inquadramento delle varie aziende nell'EAGAT.

Dette aziende, difatti, sono pervenute all'Ente in condizioni tali da escludere che potessero, con le proprie forze, mantenersi vitali, poichè erano prive di capitale liquido e di riserve e gravate, inoltre, in taluni casi, da un carico di personale esuberante e da rilevanti passività.

Ai fini del loro riassetto, di poco aiuto poteva essere il fondo liquido di un miliardo di lire assegnato, come è noto, in dotazione all'Ente di gestione, data la sua assoluta inadeguatezza all'importanza dei compiti da affrontare e alle necessità di una più ampia e incisiva politica termale. Né sufficiente era il contributo annuo di 700 milioni posto a disposizione dell'Ente dall'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, per fronteggia-

re le « esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale ».

Cercando altre soluzioni si è elaborato un programma quadriennale di investimenti per l'ammodernamento delle aziende, in base al quale l'Ente, scontando anticipatamente le annualità di contributo di cui sopra, si è accollato l'onere del prefinanziamento di quei mutui che le singole società assumono, ricorrendo alle vie ordinarie del credito. La difficoltà e l'onerosità di tali mutui costituiscono ovviamente una remora alla sollecita attuazione del piano, che ha, comunque, il merito di aver posto un così essenziale problema su un piano di concretezza.

Ciò premesso, per quanto riguarda i punti 1) e 2), si rileva che trattasi di questioni che possono considerarsi superate. Infatti il Consiglio dell'EAGAT ha provveduto ad apportare al proprio statuto le modifiche rese necessarie, alla luce dell'attività svolta negli anni decorsi, e le ha trasmesse al Ministero delle partecipazioni statali che ha predisposto il provvedimento di approvazione, richiedendo al Consiglio di Stato il prescritto parere.

Circa, poi, il pregiudizio che sarebbe derivato all'EAGAT dal ritardo della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, si fa presente che l'inconveniente lamentato non si è verificato, dato che gli amministratori degli enti pubblici, che restano in carica dopo la scadenza del mandato, agiscono in regime di *prorogatio*, con i poteri ad essi attribuiti.

Si fa, comunque, presente che il Consiglio dell'EAGAT è stato di recente ricostituito.

Quanto, poi, alla mancata nomina del direttore generale dell'Ente, essa fu determinata, da una parte, dalla preoccupazione di non appensare la struttura dell'Ente stesso nel momento in cui si stava procedendo ad una complessa opera di ammodernamento e di rilancio produttivo delle aziende inquadrate e, dall'altra, dalla necessità di assicurare, in tale delicata fase, unità di indirizzo e rapidità di coordinamento delle varie iniziative.

In linea di principio non si vede, peraltro, in base a quali valutazioni, giuridiche o di opportunità, possa apparire incompati-

bile l'esercizio delle funzioni di direttore generale con quelle di presidente, soprattutto ove si consideri che la figura del direttore generale non ha nello statuto dell'Ente una particolare fisionomia con compiti peculiari e proprie competenze. Di tale carica, anzi, lo statuto parla solo indirettamente nell'elencazione dei poteri del Consiglio di amministrazione, fra i quali appare quello di deliberare « sulla nomina e revoca del direttore generale ».

La soluzione adottata aveva, comunque, carattere provvisorio. Ed infatti successivamente il Consiglio di amministrazione dell'EAGAT ha provveduto alla nomina del direttore generale.

Relativamente al ricorso a consulenti, si fa presente che l'Ente, nel proposito rigorosamente mantenuto di limitare al minimo indispensabile l'apparato burocratico, ha ritenuto, fin dalla sua costituzione, di affidare taluni compiti a collaboratori esterni. In un primo tempo tali compiti riguardavano il contenzioso, gli studi dei problemi scientifici e tecnologici e le iniziative nel settore dello spettacolo e della divulgazione della attività termale. Si è riusciti, in tal modo, da una parte a limitare il numero del personale dipendente e dall'altra a soddisfare le esigenze dell'Ente, affidando i relativi incarichi a professionisti particolarmente qualificati nei diversi rami accennati, con una limitata spesa complessiva annuale.

Una volta rafforzate ed articolate le strutture organizzative dell'Ente, buona parte di tali collaborazioni è divenuta non più indispensabile ed è pertanto cessata. Sono rimaste attive soltanto collaborazioni nel settore del contenzioso ed in quello degli spettacoli e manifestazioni, con un onere annuo complessivo di circa lire 10.000.000 (diecimilioni) di evidente assai modesta entità.

Per quanto concerne, infine, le aziende gestite in concessione e la opportunità, rilevata dalla Corte, di una anticipata risoluzione delle concessioni stesse, va considerato che siffatta politica comporta la assunzione di oneri che l'Ente, fino a quando non viene risolto il problema dell'adeguamento dei mezzi finanziari a sua disposizione, non è in grado di fronteggiare.

Per l'azienda di Chianciano, la cui gestione in concessione ha avuto termine con il 31 dicembre 1965, si assicura che le operazioni di passaggio sono state tempestivamente effettuate e che la gestione diretta ha avuto regolarmente inizio.

Il Ministro delle partecipazioni statali
Bo

ROMANO, CASSESE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga di dover sospendere ogni decisione circa la soppressione del servizio viaggiatori sulla linea Salerno-Mercato Sanseverino, per interpellare, nel merito, il Comitato regionale della programmazione economica. (6084)

RISPOSTA. — Prima di addivenire a conclusive determinazioni in merito al ridimensionamento dei servizi ferroviari sulla linea Salerno-Mercato S. Severino, sono state espletate tutte le procedure preliminari all'uopo previste, ivi comprese le intese con le autorità locali, nel corso di una riunione tenutasi il 29 dicembre 1966 presso la Direzione compartimentale di Napoli.

Il rappresentante del Comitato regionale della Campania per la programmazione economica non intervenne a tale riunione, alla quale era stato regolarmente invitato, per sopravvenuti impedimenti.

A seguito della conclusione delle citate procedure preliminari, con decreto ministeriale 4 aprile 1967, n. 6717, è stato sanzionato il ridimensionamento dei servizi ferroviari inerenti alla linea Salerno-Mercato S. Severino, che consiste nella sostituzione con autoservizi del solo servizio ferroviario viaggiatori. Come già operato per altre linee consimili, il servizio merci viene mantenuto su rotaia in regime di raccordo, il che consente anche di incrementare i traffici interessanti gli operatori locali.

Ciò stante, poichè la mancata presa di contatto col Comitato regionale per la programmazione economica — il cui parere non è comunque vincolante — non è dipesa dalla Azienda delle ferrovie dello Stato, e considerato soprattutto che l'indicata tra-

sformazione dei servizi non pregiudica gli effettivi interessi economici e sociali della zona, non sono state ravvisate valide ragioni atte a giustificare la sospensione della emanazione del citato provvedimento ministeriale n. 6717 del 1967, né sussistono in atto motivi per soprassedere alla attuazione del provvedimento medesimo.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*
SCALFARO

SIBILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulle Raccomandazioni:

n. 133, sulle dimensioni dell'Europa, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale nel giugno 1966, su proposta della Commissione affari generali;

n. 143, sulla situazione attuale relativa al Patto di Varsavia, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale nel dicembre 1966, su proposta della Commissione difesa ed armamenti;

n. 144, sull'Europa occidentale rispetto all'evoluzione dell'Europa orientale, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale nel dicembre 1966, su proposta della Commissione difesa ed armamenti;

ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in dette Raccomandazioni, in cui si invitano i Governi a prendere le misure necessarie a favorire la partecipazione dei Paesi europei non membri alle Conferenze tecniche del Consiglio d'Europa ed a incoraggiare qualsiasi sforzo di ravvicinamento con l'insieme dei Paesi dell'Est, fino alla costituzione di un sistema di sicurezza europea capace di sostituire i due sistemi di sicurezza attuali del Patto atlantico e del Patto di Varsavia. (5872)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le Raccomandazioni n. 133, n. 143 e numero 144 dell'Assemblea dell'Unione euro-

pea occidentale sono in armonia con la linea seguita dall'Italia in materia di rapporti Est-Ovest. Il Governo, infatti, nel doveroso rispetto dei propri impegni internazionali, si è adoperato e continua ad adoperarsi attivamente in favore dello sviluppo di relazioni amichevoli e di una collaborazione sempre più concreta con tutti i Paesi del continente, ivi compresi quelli della sua parte orientale, rendendosi promotore, in tutte le sedi, di orientamenti più aperti, capaci di favorire un approfondimento del dialogo su temi anche politici di interesse comune. In questo ambito si possono ricordare i ripetuti, amichevoli contatti avuti negli ultimi due anni con l'Unione Sovietica, la Polonia, la Jugoslavia e la Romania.

Tali contatti si svolgono, in particolare, nello spirito della Raccomandazione n. 133 e della risposta che ad essa è stata fornita dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea occidentale. Quanto poi alla possibilità di una adesione della Gran Bretagna al Mercato comune, è ben noto come l'Italia abbia sempre cercato di favorire il raggiungimento di tale obiettivo e continui ad adoperarsi col massimo impegno in tal senso.

Le Raccomandazioni n. 143 e 144 sono ancora all'esame del Consiglio che si svolge con la più attiva partecipazione italiana. In attesa delle risposte che il Consiglio stesso dovrà fornire, si può anticipare che, per quanto concerne la Raccomandazione n. 143, il Governo concorda sulla necessità di mantenere la coesione e l'efficienza della Alleanza atlantica.

Per quanto si riferisce alla possibilità di contatti con i Paesi del Patto di Varsavia per promuovere una soluzione dei problemi ancora aperti in Europa, il Governo italiano considera tali contatti particolarmente utili, beninteso nel senso che un'intensificazione dei rapporti con i Paesi dell'Europa orientale, soprattutto nei settori economico, culturale, scientifico e tecnico, può, attraverso il miglioramento del clima internazionale ed il consolidamento della distensione, agevolare la ricerca di soluzioni ai maggiori problemi europei ancora aperti.

Infine, per quanto concerne la Raccomandazione n. 144, è noto che il Governo italiano è sempre stato in favore di progetti diretti al consolidamento della sicurezza europea, che esso considera come un obiettivo da raggiungere mediante un processo graduale che dovrebbe svilupparsi attraverso l'incremento dei contatti bilaterali e multilaterali (fra i quali la partecipazione dei Paesi europei non membri alle conferenze tenute nel quadro del Consiglio d'Europa, a cui ella ha accennato nella sua interrogazione) e il raggiungimento di intese nel campo del disarmo, atte a creare una nuova situazione politica. È in questo contesto che un sistema generale di sicurezza può essere immaginato come punto di arrivo di tale graduale evoluzione.

In questo momento comunque, il Governo si sforza di dare il proprio costruttivo contributo al raggiungimento delle intese e degli accordi internazionali soprariocordati. Fino a che questo processo non si sarà concretamente realizzato, si ritiene utile e necessario, ai fini di un equilibrato svolgimento di esso, il mantenimento delle organizzazioni difensive esistenti, come del resto è indicato nell'ultimo paragrafo della stessa Raccomandazione n. 144.

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*
LUPIS

SIBILLE, MONTINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del Ministro della giustizia sulla Raccomandazione n. 484, relativa alla protezione internazionale dei caratteri tipografici, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione giuridica;

ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si raccomanda agli Stati membri di incaricare un apposito Comitato di elaborare una Convenzione internazionale re-

lativa, della quale si propone un progetto. (5853)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nella Raccomandazione n. 484, adottata il 26 gennaio 1967 dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, si raccomanda al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa di incaricare un Comitato europeo di cooperazione giuridica dell'elaborazione di una convenzione sulla protezione internazionale dei caratteri tipografici, sulla base di un progetto allegato alla Raccomandazione medesima.

Premesso che il Governo ha da tempo allo studio i vari problemi connessi alla protezione nello Stato dei caratteri tipografici e che ravvisa quanto mai opportuna una adeguata protezione degli stessi anche in campo internazionale, si assicura che il Ministero di grazia e giustizia cui, in particolare, la interrogazione è rivolta, ha posto il più attento esame sul progetto di convenzione suaccennato e non mancherà di dare la sua collaborazione all'attività che, al riguardo, sarà svolta dal Comitato europeo di cooperazione giuridica.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

TRAINA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se non ritiene di promuovere — in considerazione della grave crisi del mercato interno che ha investito la produzione del pomodoro precoce da serra coltivato prevalentemente nella fascia costiera della provincia di Ragusa — le più idonee iniziative per favorire l'esportazione sui mercati esteri di considerevoli quantitativi del prodotto sopraddetto e ciò nell'interesse dei singoli produttori e dell'economia siciliana. (6133)

RISPOSTA. — Negli ultimi anni sul litorale della provincia di Ragusa si è diffusa la coltura, in serre di plastica, di orticoli di varietà precoce, tra cui quella di pomodori.

Tali colture — che hanno occupato circa 20 mila ettari di terreno, con investimenti complessivi per alcuni miliardi di lire — hanno dato finora elevati profitti agli agricoltori, grazie anche ad una loro sempre più marcata specializzazione, che ha consentito, tra l'altro, di ottenere pomodori sin dal mese di gennaio.

La situazione lamentata deve essere attribuita principalmente ad una superproduzione del citato tipo di pomodoro che ha superato quest'anno il milione di quintali rispetto ai 600 mila quintali dello scorso anno, a seguito dell'aumento di superficie investita a tale tipo di coltura.

Inoltre il prodotto in questione, per le pratiche cui viene sottoposto nel corso produttivo, risulta di qualità assai scadente e poco resistente ai trasporti poichè la eccessiva somministrazione di ormoni provoca la formazione di un pronunciato microne all'apice stilare.

Effettivamente il mercato interno non ha potuto assorbire l'intero quantitativo prodotto per cui il prezzo è sceso a circa 45-50 lire al chilogrammo, anche se la parte più precoce è stata collocata come primizia a prezzi soddisfacenti.

Il crollo dei ricavi degli agricoltori, evidentemente dovuto ad una situazione anormale di mercato, resta condizionato, nelle sue cause di fondo, da strozzature di origine locale, identificabili nella nostra arretratezza dei sistemi di commercializzazione degli ortofrutticoli in Sicilia e fors'anche nella insufficienza delle infrastrutture ferroviarie.

In tale situazione, il parlare di possibilità di « idonee iniziative per favorire l'esportazione sui mercati esteri di considerevoli quantitativi del prodotto » non appare realistico, stante anche la lunghezza dei tempi tecnici necessari per una qualsiasi forma di « promotion » all'estero in rapporto alla natura della merce.

Va, peraltro, notato che già esiste una non trascurabile corrente di esportazione di pomodori primaticci, che nel periodo 1° novembre 1965-14 maggio 1966 ha raggiunto un valore di 414,7 milioni di lire (quintali 15.313), mentre nel periodo 1° novembre 1966-31 gennaio 1967 è ammontata a 59,4

milioni (quintali 2.786) contro 19,3 milioni (quintali 908) del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Comunque, qualora in futuro l'estensione della coltura risultasse tale da ripetere — anche in forma più grave — una situazione di sovrapproduzione, è necessario che i produttori siciliani, per attuare un'efficace collaborazione con gli organi amministrativi, realizzino qualche forma di cooperazione che permetta da un lato una programmazione sia nella produzione che nelle varietà da coltivare (essendo quelle attuali non sempre di qualità pregiata e quindi bene accette alla clientela estera) e dall'altro il diretto, tempestivo contatto con questo Ministero per la attuazione dei progetti promozionali che si potrebbero tenere pronti per le situazioni di emergenza.

Il Ministro del commercio con l'estero
TOLLOY

TREBBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali accertamenti sono stati disposti in ordine all'esplosione verificatasi allo stabilimento SIPE di Spilamberto (Modena) nella quale ha perduto la vita l'operaio Arrigo Gibellini di anni 34;

per sapere se risponde al vero che, nel corso delle trattative, condotte in sede di Associazione provinciale degli industriali, opponendosi alle sospensioni di personale disposte dalla direzione della SIPE, l'organizzazione sindacale di categoria aderente alla CGIL aveva sottolineato la rischiosità che avrebbe rappresentato, per i lavoratori e per l'azienda, la riduzione degli addetti a lavorazioni di carattere eccezionalmente pericolose quali sono quelle degli esplosivi;

per conoscere se dall'attuata sospensione di personale sia derivata, per le maestranze rimaste in fabbrica, una riduzione delle possibilità di controllo e di sorveglianza nello svolgimento dei cicli di lavorazione e perchè il Comitato antinfortunistico aziendale da due anni non viene convocato dalla Direzione;

per sapere, infine, anche in ordine all'alto indice di pericolosità delle lavorazioni che si effettuano alla SIPE, quali misure sono state prese e quali provvedimenti si intendono urgentemente fare attuare al fine di salvaguardare la incolumità fisica e la vita delle maestranze. (5416)

RISPOSTA. — La notte del 9 febbraio 1966, nel locale « autoclavi » del reparto fabbricazione di nitrocellulosa dello stabilimento « SIPE » di Spilamberto (Modena), si verificava un'esplosione che determinava il crollo del fabbricato e la morte di un operaio addetto all'impianto.

Le risultanze degli accertamenti esperiti dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, immediatamente convocata, sono state trasmesse all'Autorità giudiziaria la quale ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

Alla stessa Autorità è stato trasmesso un dettagliato rapporto anche da parte dell'Ispettorato del lavoro di Modena.

Il Ministero dell'interno ha precisato che, in seguito al sinistro, è stata fatta sospendere ogni attività nel suddetto reparto e che la riattivazione dell'impianto è stata subordinata alla adozione di più moderni mezzi di controllo e di sicurezza.

Per quanto concerne il terzo punto dell'interrogazione, si fa presente che la riduzione di personale a suo tempo disposta dalla SIPE non ha interessato il personale addetto al reparto autoclavi e non può quindi essere messa in relazione con l'infortunio di cui si tratta.

Risulta, infine, che effettivamente i membri del Comitato antinfortunistico aziendale non ne hanno sollecitato la convocazione da circa due anni: per altro la trattazione dei problemi concernenti la prevenzione degli infortuni è stata assunta in quest'ultimo periodo dalla Commissione interna di cui fa parte anche un componente del predetto Comitato antinfortunistico.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
Bosco

VERONESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, nel quadro delle più volte riconosciute necessità ed opportunità, non ritenga autorizzare la Società autostrade padane ad emettere con urgenza un prestito obbligatorio attraverso il quale finanziare la costruzione dell'Autostrada Piacenza-Brescia, per il fatto che il conseguente ritardo nell'inizio dei lavori potrebbe comportare la decadenza della relativa concessione del Ministero dei lavori pubblici. (4655)

RISPOSTA. — Si risponde, a seguito della lettera pari numero del 14 giugno 1966.

Non risulta a questo Ministero che la Società autostrade padane abbia presentato domanda per essere autorizzata all'emissione di un prestito obbligazionario.

Risulta, invece, che detta società ha inoltrato istanza al Consorzio di credito per le opere pubbliche per ottenere un finanziamento, ai sensi della legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale, da destinare alla costruzione dell'autostrada Piacenza-Cremona-Brescia.

In ordine a tale richiesta, il Tesoro ha manifestato la propria adesione per la concessione di un primo prestito di lire 10 miliardi, che è stato accordato alla società in parola dal Consiglio di amministrazione del Consorzio nella riunione del 21 marzo 1967.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
ALBERTINI

VIDALI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

1) quali sono le condizioni poste dalla FIAT per la costruzione dell'impianto Grandi motori IRI-FIAT a Trieste;

2) quale dovrebbe essere la precisa ubicazione dello stabilimento ed in base a quali criteri è stata scelta tale ubicazione e con quali conseguenze in relazione al costo delle opere di sostegno, di fondazione e di edificazione dello stabilimento;

3) da quali enti e attraverso quali passaggi di proprietà è prevista l'acquisizione del terreno per la costruzione da parte della Grandi motori;

4) quale sarà il costo delle operazioni di passaggio di proprietà previste;

5) quali sono i progetti riguardanti le infrastrutture viarie, ferroviarie e marittime per lo stabilimento;

6) quali sono le spese previste per tutto il complesso e quali i costi particolareggiati per le singole opere e le infrastrutture necessarie allo stabilimento;

7) quale sarà la ripartizione fra Stato, IRI, Ente porto industriale, Fondo di rotazione, Regione, Enti locali e FIAT per tali spese;

8) quali conseguenze sono previste in relazione a tale impianto sia sul traffico di confine, rispettivamente al valico di Albaro Vescovà ed a quello del Lazzaretto, sia sulla stessa linea di demarcazione fra la zona amministrata dall'Italia e quella amministrata dalla Jugoslavia;

9) in base a quali accordi coi vari Enti locali e la Regione è stato steso il piano di prospettive economiche della zona e soprattutto in quale modo è stato tenuto conto delle esigenze di sviluppo dei Comuni interessati e in particolare di quello di Muggia e della salvaguardia dall'isolamento dell'economia regionale e nazionale e dalle correnti di traffico internazionali;

10) per quando si prevede l'inizio dei lavori e quali sono le prospettive per l'entrata in funzione dello stabilimento.

L'interrogante, rilevando che le precisazioni richieste non hanno alcun carattere di segretezza e che d'altronde corrispondono ad argomenti di vivo interesse per l'opinione pubblica nel territorio di Trieste e sono soprattutto di grande importanza per i lavoratori e gli Enti locali della zona, auspica una sollecita e dettagliata risposta ai quesiti posti. (6028)

RISPOSTA. — In merito ai singoli punti della interrogazione presentata dalla signoria vostra onorevole si fa presente quanto segue.

1) Premesso che la costituzione, a partecipazione paritetica IRI-FIAT, di una società con sede e direzione generale a Trieste per la produzione di motori diesel è stata decisa dal CIPE, con i noti deliberati dello scorso ottobre, si precisa che gli accordi raggiunti al riguardo tra l'IRI e la FIAT costituiscono il risultato di trattative liberamente negoziate, e condotte, pertanto, senza alcuna imposizione da ambo le parti. Il concetto che ha ispirato la scelta della provincia di Trieste per la creazione della nuova fabbrica, è, comunque, pienamente conforme al desiderio di potenziare le attività economiche della zona.

2) Per la ubicazione del nuovo stabilimento è stata scelta la zona delle Noghere, situata nel comprensorio industriale di Trieste nel cui ambito doveva essere localizzata la nuova fabbrica.

Il costo delle opere di sostegno, di fondazione e di edificazione del nuovo stabilimento è in corso di accertamento e, ovviamente, è, in gran parte, legato alla natura del terreno.

3) Il terreno verrà ceduto alla Società grandi motori Trieste dall'EPIT (Ente porto industriale di Trieste).

4) Non si prevedono costi per le operazioni di passaggio di proprietà del terreno.

5) I binari ferroviari e le strade del nuovo stabilimento si raccorderanno agevolmente con le importanti sistemazioni generali, ferroviarie e stradali della zona previste dagli enti competenti; le opere marittime previste si limiteranno ad una darsena per il caricamento di chiatte.

6) Il progetto di massima del nuovo stabilimento contempla una spesa complessiva per impianti, magazzini e capitale circolante di circa 42 miliardi.

7) L'IRI e la FIAT partecipano pariteticamente all'impresa; è previsto un finanziamento di 20 miliardi, a tasso agevolato, a carico del Fondo di rotazione opportunamente integrato. L'EPIT (Ente porto industriale di Trieste), dal suo canto, ha assicurato la disponibilità dell'area attrezzata.

8) Non si è in grado di fornire dati precisi al riguardo: si ritiene, comunque, che dalla nuova iniziativa non deriveranno turbamenti al traffico di confine.

9) Le esigenze di sviluppo dei comuni interessati non mancheranno di essere tenute nella dovuta considerazione, in sede di stesura del piano di prospettive economiche della zona.

La questione è, comunque, attentamente seguita dagli organismi interessati all'espansione dell'economia regionale.

Si ricorda, inoltre, che l'IRI ha previsto la propria partecipazione ad una società

finanziaria regionale, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della zona.

10) I lavori sono già stati iniziati con l'esecuzione di sondaggi per accertare la natura del terreno.

L'entrata in funzione dello stabilimento è prevista per la prima metà del 1970.

Il Ministro delle partecipazioni statali

Bo